

EX COMUNITA` MONTANA
APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO
UNIONE DEI COMUNI MONTANI VAL LEMME

**COMUNE DI VOLTAGGIO
VARIANTE PARZIALE N. 1
AL P.R.G.I. — ANNO 2008**

AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/77 e s.m.i.

P.R.G.I. approvato con D.G.R. n.77-12971 del 24.02.1992

1^a Variante approvata con D.G.R. n. 53-4832 del 29.12.1995

Variante ai sensi della Legge 03.01.1978 n.1 adottata con D.C.C. n.15 del 27.02.1996 regolarmente approvata dalla Regione

Variante strutturale al P.R.G.I. ANNO 2008 approvata con D.C.C. n. 3 del 08.02.2012

Adottata con delibera C.C. n. _____ del

Depositata presso la Segreteria Comunale

Pubblicata per estratto all'albo pretorio e depositata presso la segreteria comunale

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Data

IL TECNICO

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL SEGRETARIO

N.B.

Le modifiche introdotte a seguito della variante parziale n. 1 al P.R.G.I. ai sensi dell'art. 17, comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i. sono evidenziate in **grassetto** (pag. 12, 17, 34 e 44).

INDICE

TITOLO I	-	DISPOSIZIONI GENERALI	
	-	PREMESSA	pag. 7
CAPO I	-	DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	-	Applicazioni del P.R.G.I..	pag. 7
Art. 2	-	Sistemazione urbanistica.	pag. 7
Art. 3	-	Attività in corso e permesso di costruire a tempo determinato.	pag. 8
Art. 4	-	Elaborati costituenti il P.R.G.I..	pag. 8
TITOLO II	-	ATTUAZIONE DEL P.R.G.I.	
CAPO I	-	STRUMENTI URBANISTICI ED AMMINISTRATIVI	
Art. 5	-	Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del P.R.G.I..	pag. 14
Art. 6	-	Il Programma di Attuazione.	pag. 14
Art. 7	-	Permesso di costruire (P.d.C.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e denuncia di inizio attività (D.I.A.).	pag. 14
Art. 8	-	Condizioni per il rilascio di permesso di Costruire.	pag. 17
Art. 9	-	Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).	pag. 18
Art. 10	-	Convenzioni edilizie.	pag. 19
CAPO II	-	PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI	
Art. 11	-	Parametri urbanistici.	pag. 21
Art. 12	-	Parametri edilizi.	pag. 21
Art. 13	-	Osservanza dei valori parametrici ed applicazione degli indici.	pag. 21
Art. 14	-	Capacità insediativa.	pag. 22
Art. 15	-	Opere di urbanizzazione.	pag. 22
TITOLO III	-	CLASSI DI DESTINAZIONE E DI INTERVENTO.	
	-	PREMESSA	pag. 24
CAPO I	-	DEFINIZIONI	
Art. 16	-	Classi e sottoclassi di destinazione d'uso.	pag. 24
Art. 17	-	Zone di insediamento di attività commerciali al dettaglio.	pag. 27

CAPO II	-	AREE PUBBLICHE O DI INTERESSE GENERALE		
Art. 18	-	Aree destinate alla viabilità ed accessibilità e fasce di rispetto (F1).	pag.	30
Art. 19	-	Aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse comunale (F2).	pag.	31
Art. 20	-	Aree speciali di interesse pubblico (F3).	pag.	35
Art. 21	-	Aree destinate ad attrezzature di interesse comunitario (F4).	pag.	35
CAPO III	-	AREE DESTINATE AD USI RESIDENZIALI		
Art. 22	-	Aree residenziali, destinazioni d'uso generali.	pag.	36
Art. 23	-	Aree residenziali del centro storico (A): Aree ed edifici di interesse storico/ambientale (A1).	pag.	37
Art. 24	-	Aree residenziali a capacità insediativa esaurita (B1).	pag.	40
Art. 25	-	Aree residenziali di completamento (B2) e aree residenziali di nuovo impianto (C1).	pag.	42
Art. 26	-	Aree residenziali a piano esecutivo convenzionato (C2).	pag.	44
CAPO IV	-	AREE DESTINATE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE E/O COMMERCIALI		
Art. 27	-	Aree di nuovo impianto destinate ad impianti artigianali (D1).	pag.	45
Art. 28	-	Aree ed impianti produttivi industriali ed artigianali esistenti confermati (D2).	pag.	46
Art. 29	-	Aree ed impianti produttivi esistenti da recuperare (D3).	pag.	47
Art. 30	-	Aree ed impianti produttivi industriali esistenti confermati (D3.1).	pag.	48
Art. 31	-	Aree vincolate alla realizzazione del Terzo Valico ed alle infrastrutture di servizio (D4).	pag.	48
Art. 32	-	Aree di nuovo impianto destinate ad impianti per la trasformazione di prodotti agricoli e per l'artigianato di servizio (D5).	pag.	49
Art. 33	-	Aree di nuovo impianto destinate alla commercializzazione e vendita di prodotti agricoli (D6).	pag.	49
CAPO V	-	AREE ATTREZZATE (G)		
Art. 34	-	Aree attrezzate interne al "Piano d'Area Capanne di Marcarolo" (G1): Aree attrezzate del terzo ordine	pag.	50
Art. 35	-	Aree attrezzate esterne al Piano dell'area (G2).	pag.	50
Art. 36	-	Aree destinate ad attrezzature ricettive di carattere temporaneo (G3).	pag.	50
Art. 37	-	Aree per la ricezione prolungata di veicoli e rimorchi attrezzati per il pernottamento (G4).	pag.	50
Art. 38	-	Aree e fabbricati destinati alla ricettività (G5).	pag.	50
Art. 39	-	Aree agricole speciali (G6).	pag.	50
Art. 40	-	Aree a destinazione speciale (G7).	pag.	50
Art. 41	-	Aree a destinazione tecnico-scientifica (G8).	pag.	51
Art. 42	-	Percorsi segnalati ed aree limitrofe (G9), esterni alla delimitazione del piano dell'area "Capanne di Marcarolo".	pag.	51

CAPO VI	-	AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE – AREE DESTINATE AD USO AGRICOLO	
Art. 43	-	Aree destinate ad uso agricolo (E).	pag. 52
Art. 44	-	Aree di rispetto (H).	pag. 59
Art. 45	-	Aree per attività estrattive e per discariche e reinterri (I).	pag. 62
TITOLO IV	-	TIPI E VINCOLI DI INTERVENTO.	
CAPO I	-	TIPI DI INTERVENTO	
Art. 46	-	Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.	pag. 63
Art. 47	-	Norme particolari per le aree e gli edifici di interesse storico/ambientale.	pag. 63
Art. 48	-	Tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente.	pag. 64
Art. 49	-	Manutenzione ordinaria.	pag. 65
Art. 50	-	Manutenzione straordinaria.	pag. 66
Art. 51	-	Restauro e risanamento conservativo.	pag. 67
Art. 52	-	Restauro con vincolo specifico di P.R.G.I..	pag. 67
Art. 53	-	Risanamento conservativo.	pag. 68
Art. 54	-	Ristrutturazione edilizia.	pag. 69
Art. 55	-	Ristrutturazione edilizia di edifici in aree di interesse ambientale.	pag. 70
Art. 56	-	Intervento di ristrutturazione con vincolo specifico di P.R.G.I..	pag. 71
Art. 57	-	Interventi di ristrutturazione urbanistica.	pag. 71
Art. 58	-	Interventi di completamento.	pag. 71
Art. 59	-	Interventi di nuovo impianto.	pag. 71
Art. 60	-	Interventi edilizi di nuova costruzione.	pag. 71
Art. 61	-	Edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto.	pag. 72
Art. 62	-	Ampliamento di edifici esistenti.	pag. 73
Art. 63	-	Edifici esistenti con destinazioni d'uso in contrasto con le destinazioni d'uso di zona.	pag. 73
Art. 64	-	Autorimesse.	pag. 73
Art. 65	-	Aree di parcheggio privato.	pag. 74
Art. 66	-	Pertinenze.	pag. 74
CAPO II	-	VINCOLI DI INTERVENTO	
Art. 67	-	Vincolo di allineamento tipologico.	pag. 76
Art. 68	-	Vincolo idrogeologico.	pag. 76
Art. 69	-	Autorizzazione all'insediamento commerciale.	pag. 76
Art. 70	-	Aree di dissesto.	pag. 76
Art. 71	-	Opere in aree attigue a strade provinciali e statali.	pag. 76
Art. 72	-	Accessi controllati.	pag. 77
Art. 73	-	Percorso stradale panoramico e relativa fascia di protezione.	pag. 77
Art. 74	-	Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 49, ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.i..	pag. 77

Art.	75	-	Vincoli ai sensi della Legge 1497/1939.	pag.	78
Art.	76	-	Aree su cui non sono previsti interventi di nuova edificazione, pur concorrendo nella determinazione della capacità edificatoria.	pag.	78
Art.	77	-	Vincoli di protezione assoluta e salvaguardia della fonte minerale "Torrente Morsone".	pag.	78
Art.	78	-	Aree percorse da incendi.	pag.	79
Art.	79	-	Aree, architetture e manufatti oggetto di tutela visiva.	pag.	79
Art.	80	-	Aree del biotopo IT1 180026 S.I.C. e Z.P.S. – Capanne di Marcarolo.	pag.	79
Art.	81	-	Ingressi urbani.	pag.	81
Art.	82	-	Margine della configurazione urbana.	pag.	81
Art.	83	-	Edifici strategici ed opere infrastrutturali a funzionalità fondamentale durante gli eventi sismici.	pag.	82
Art.	84	-	Classificazione acustica del territorio comunale.	pag.	82

CAPO III - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO

Art.	85	-	Prescrizioni di carattere geologico.	pag.	83
Art.	85.1	-	Pericolosità geomorfologica e idoneità all'utilizzazione urbanistica.	pag.	83
Art.	85.2	-	Prescrizioni operative per gli interventi previsti dal P.R.G.I. nelle varie parti del territorio in rapporto alle classi di idoneità d'uso ed alle condizioni di dissesto.	pag.	84
Art.	85.3	-	Norme per gli interventi nell'ambito delle varie classi di pericolosità geomorfologia.	pag.	84
Art.	85.4	-	Limitazioni d'uso derivanti dalle attuali condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico.	pag.	87
Art.	85.4.1	-	Frane – Interventi ammessi.	pag.	87
Art.	85.4.2	-	Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua – Interventi ammessi.	pag.	88
Art.	85.5	-	Norme per la tutela idrogeologica.	pag.	89
Art.	85.5.1	-	Fasce di rispetto dei rii.	pag.	89
Art.	85.5.2	-	Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali.	pag.	89
Art.	85.5.3	-	Interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica.	pag.	89
Art.	85.5.4	-	Ambiti soggetti a ristagno di acque meteoriche.	pag.	90
Art.	85.5.5	-	Opere di attraversamento.	pag.	90
Art.	85.5.6	-	Compatibilità delle attività estrattive.	pag.	90
Art.	85.6	-	Individuazione tipologica degli interventi di minimizzazione della pericolosità delle Classi IIIb individuate in Tav. 7.	pag.	92
Art.	86	-	Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico.	pag.	95

TITOLO V - PARAMETRI EDILIZI, DEFINIZIONI INTEGRATIVE, NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - PARAMETRI EDILIZI E DEFINIZIONI INTEGRATIVE

Art.	87	-	Tipologie edilizie.	pag.	96
Art.	88	-	Parametri edilizi e definizioni supplementari.	pag.	96

CAPO II - NORME FINALI

Art. 89	-	Deroghe.	pag. 98
Art. 90	-	Varianti al P.R.G.I..	pag. 98
Art. 91	-	Norme in contrasto.	pag. 98

CAPO III - NORME TRANSITORIE

Art. 92	-	Domanda di concessione.	pag. 99
Art. 93	-	Requisiti di abitabilità.	pag. 99
Art. 94	-	Norme transitorie.	pag. 99

ALLEGATI:

**TABELLA 1 – CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
COMMERCIALI INERENTI LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA pag. 100**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA.

In relazione all'entrata in vigore del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., in caso di difformità tra le definizioni di cui al presente apparato normativo e del menzionato T.U., si ricorda che le disposizioni di quest'ultimo sono comunque da considerare prevalenti a norma dell'art. 3 del medesimo, che testualmente recita: "Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi".

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Applicazioni del P.R.G.I..

Le previsioni insediative della variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo relativa al solo territorio del Comune di Voltaggio sono riferite ad un periodo di tempo di 10 anni.

Ai sensi della Legge 17 Agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.), del Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 06.06.2001 n. 380 così come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 301 e s.m.i.), nonché della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i., la disciplina urbanistica dell'intero territorio della Comunità Montana è regolata dalle norme e dalle prescrizioni contenute negli elaborati costituenti il Piano Regolatore Generale Intercomunale (P.R.G.I.); ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, o comunque subordinata al conseguimento del permesso di costruire o alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o denuncia di inizio attività (D.I.A.), a norma del titolo VI della predetta Legge Regionale e del citato Testo Unico e s.m.i. deve essere compatibile con le presenti norme e prescrizioni.

A tal fine, per attività di trasformazione urbanistica ed edilizia sono dà intendersi l'esecuzione di opere edilizie, il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, la utilizzazione delle risorse naturali e l'alterazione delle caratteristiche del luogo, salvo le modificazioni delle colture agricole in atto, e la manutenzione degli immobili, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria (art. 48 L.R. n. 56/77 e s.m.i., comma 1°).

Art. 2 – Sistemazione urbanistica.

L'istanza per il rilascio di permesso di costruire (P.d.C.) o la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o di denuncia di inizio attività (D.I.A.) per opere di trasformazione urbanistica ed edilizia deve in ogni caso avere per oggetto la sistemazione urbanistica dell'intera area asservita all'edificio ed al manufatto interessato dalle opere edilizie o comunque all'intervento oggetto di P.d.C. o di S.C.I.A. o di D.I.A., in ottemperanza alle norme e prescrizioni del P.R.G.I..

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'impegno, da parte degli aventi titolo, alla cessazione, sul fondo interessato, di ogni attività in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore.

Ai fini dell'applicazione del disposto del precedente comma, non sono considerate attività in contrasto con prescrizioni del P.R.G.I. quelle connesse alla coltivazione ed all'allevamento familiare di piccoli animali da cortile, fatti salvi eventuali provvedimenti amministrativi assunti ai sensi di leggi di tutela della incolumità e della salute pubblica e dell'igiene dell'abitato e altre disposizioni contenute negli articoli che seguono.

La concessione per l'utilizzazione delle risorse naturali, ove richieda l'alterazione delle caratteristiche dei luoghi, è subordinata all'impegno, da parte del richiedente, alla sistemazione dei luoghi allo scadere della concessione stessa.

Art. 3 – Attività in corso e permesso di costruire a tempo determinato.

Fino al conseguimento, nei modi e forme di legge previsti, del permesso di costruire stesso o fino alla avvenuta operatività della S.C.I.A. o della D.I.A., è fatto obbligo di non procedere a nessuna attività di trasformazione urbanistica ed edilizia subordinata al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o di denuncia di inizio attività (D.I.A.), ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. e dei disposti del successivo titolo.

Il disposto del precedente comma si applica agli interventi che non abbiano conseguito permesso di costruire o di S.C.I.A. o di D.I.A., o per i quali il permesso di costruire o la S.C.I.A. o la D.I.A. sia scaduto o annullato. I permessi di costruire rilasciati con efficacia a tempo determinato (temporanei) non possono essere prorogati alla loro scadenza, se non previo conseguimento del permesso di costruire a norma delle Leggi Nazionali e Regionali in vigore.

Art. 4 – Elaborati costituenti il P.R.G.I..

Il P.R.G.I. della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo relativo al territorio dei Comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo M.to e Voltaggio, approvato come P.R.G.I. della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa – analisi e studi:
 - 1^a parte Riferimenti storici e documentazione fotografica
 - 2^a parte Considerazioni socio-economiche
 - Allegato A quaderno delle schede:

Bosio	1A
Carrosio	2B
Casaleggio Boiro	3C
Fraconalto	4D
Lerma	5E
Mornese	6F
Tagliolo Monferrato	7G
Voltaggio	8H
- Relazione tecnica:
 - 1^a parte Caratteristiche generali
 - 2^a parte Dimensionamento
 - 3^a parte Opere di urbanizzazione primaria
- Relazione integrativa.
- Relazione tecnico-illustrativa – Comune di Voltaggio – 1^a variante al P.R.G.I.
- Relazione tecnico-illustrativa integrativa – Comune di Voltaggio – 1^a variante al P.R.G.I.
- Relazione tecnica – Comune di Voltaggio – variante ai sensi della Legge 03.01.1978 n. 1.
- Relazione tecnico-illustrativa – Comune di Voltaggio – Variante parziale art. 17, comma 7^o al P.R.G.I.
- Relazione tecnico-illustrativa – Comune di Voltaggio – Variante parziale n. 2, art. 17, comma 7^o al P.R.G.I.
- Relazione tecnico-illustrativa – Comune di Voltaggio – Variante parziale n. 3, art. 17, comma 7^o al P.R.G.I.
- Relazione tecnico-illustrativa – Comune di Voltaggio – Variante parziale n. 4, art. 17, comma 7^o al P.R.G.I.
- Relazione tecnico-illustrativa e controdeduzioni alle osservazioni e al parere della Provincia – Comune di Voltaggio – Variante parziale n. 5, art. 17, comma 7^o al P.R.G.I.
- Tavola 1. Corografia scala 1:25.000
- Tavole 2. Progetto generale delle aree:

Tav. 2.1.	- Bosio	scala 1:10.000
Tav. 2.2.	- Carrosio	scala 1: 5.000
Tav. 2.3.	- Casaleggio Boiro	scala 1: 5.000
Tav. 2.4.	- Fraconalto	scala 1: 5.000
Tav. 2.5.	- Lerma	scala 1: 5.000
Tav. 2.6.	- Mornese	scala 1: 5.000
Tav. 2.7.	- Tagliolo Monferrato	scala 1: 5.000

-	Tav. 2.8.	- Voltaggio ⁽¹⁾	scala	1:10.000
-	Tavole 3.	Progetto aree urbanizzate	scala	1: 2.000
	Tav. 3.1.A1.	- Bosio – Serra – Spessa		
	Tav. 3.1.A2.	- Costa – S.Stefano (Bosio)		
	Tav. 3.1.A3.	- Capanne di Marcarolo-Benedicta (Bosio)		
	Tav. 3.1.B1.	- Eremiti (Bosio)		
	Tav. 3.2.A1.	- Carrosio		
	Tav. 3.3.A1.	- Casaleggio Boiro		
	Tav. 3.3.B1.	- Molino (Casaleggio B.)		
	Tav. 3.3.B2.	- Laghi Lavagnina (Casaleggio B.)		
	Tav. 3.4.A1.	- Fraconalto-Castagnola-Pian dei Grilli		
	Tav. 3.4.A2.	- Molini (Fraconalto)		
	Tav. 3.4.A3/4	- Freccia-Tegli (Fraconalto)		
	Tav. 3.4.A5.	- Chiappa (Fraconalto)		
	Tav. 3.5.A1.	- Lerma		
	Tav. 3.5.A2.	- Mascatagliata (Lerma)		
	Tav. 3.5.B1/2	- Madonna delle Rocche – Cirimilla – Villaggio Primavera (Lerma)		
	Tav. 3.6.A1.	- Mornese		
	Tav. 3.6.B1.	- Casc.Serra e Contessa (Mornese)		
	Tav. 3.7.A1.	- Tagliolo Monferrato		
	Tav. 3.7.A2.	- Gambina (Tagliolo M.to)		
	Tav. 3.7.B1.	- Madonna delle Rocche – Cirimilla – Villaggio Primavera (Tagliolo M.to)		
	Tav. 3.7.B2.	- Beretta (Tagliolo M.to)		
	Tav. 3.7.C1.	- Caraffa (Tagliolo M.to)		
	Tav. 3.8.A1.	- Voltaggio ⁽²⁾		
	Tav. 3.8.A2.	- Molini (Voltaggio)		
	Tav. 3.8.B1.	- Eremiti – Voltaggio		
	Tav. 3.8.C1.	- Cava Cementir (Voltaggio) ⁽³⁾		
	Tav. 3.8.C2.	- Fornace Brigna (Voltaggio)		
	Tav. 3.8.C3.	- Località Cartiera (Voltaggio) ⁽³⁾		
-	Tavole 4.	Classificazione aree ed edifici del centro storico	scala	1: 1.000
	Tav. 4.1.A1.	- Bosio – Serra – Spessa		
	Tav. 4.1.A2.	- Costa – S.Stefano (Bosio)		
	Tav. 4.2.A1.	- Carrosio		
	Tav. 4.3.A1.	- Casaleggio Boiro		
	Tav. 4.4.A1.	- Castagnola (Fraconalto)		
	Tav. 4.5.A1.	- Lerma		
	Tav. 4.6.A1.	- Mornese		
	Tav. 4.7.A1.	- Tagliolo Monferrato		
	Tav. 4.8.A1.	- Voltaggio ⁽⁴⁾		
-	Tavola 5.	- Carta delle pendenze	scala	1:20.000
-	Tavola 6.	- Uso generale del suolo	scala	1:20.000
-	Tavola 7.	- Carta geologica	scala	1:20.000
-	Tavola 8.	- Carta delle acque superficiali	scala	1:20.000
-	Tavola 9.	- Carta delle altimetrie	scala	1:20.000
-	Tavole 10.	Reti stradali:		
	Tav. 10.0.	- Carta assi di penetrazione	scala	1:20.000
	Tav. 10.1.	- Bosio	scala	1:10.000

⁽¹⁾ comprendente anche le modifiche apportate con la 1^a variante al P.R.G.I. – Comune di Voltaggio e delle precedenti varianti parziali nn. 1-3-5.

⁽²⁾ comprendente anche le modifiche apportate con la 1^a variante al P.R.G.I. – Comune di Voltaggio, dalla variante ai sensi della Legge 03.01.1978 n. 1 e dalle successive varianti parziali nn. 1-2-3-5 – Comune di Voltaggio.

⁽³⁾ come sostituita con la variante parziale n. 5 – Comune di Voltaggio

⁽⁴⁾ come sostituita con la 1^a variante al P.R.G.I. – Comune di Voltaggio e dalla successiva variante parziale n. 4 – Comune di Voltaggio

Tav. 10.2.	- Carrosio	scala	1:10.000
Tav. 10.3.	- Casaleggio Boiro	scala	1:10.000
Tav. 10.4.	- Fraconalto	scala	1:10.000
Tav. 10.5.	- Lerma	scala	1:10.000
Tav. 10.6.	- Mornese	scala	1:10.000
Tav. 10.7.	- Tagliolo Monferrato	scala	1:10.000
Tav. 10.8.	- Voltaggio	scala	1:10.000
- Tavole 11.	Bacini dell'acquedotto:	scala	1:10.000
Tav. 11.1.	- Bosio		
Tav. 11.2.	- Carrosio		
Tav. 11.3.	- Casaleggio Boiro		
Tav. 11.4.	- Fraconalto		
Tav. 11.5.	- Lerma		
Tav. 11.6.	- Mornese		
Tav. 11.7.	- Tagliolo Monferrato		
Tav. 11.8.	- Voltaggio		
- Tavole 12.	Bacini della Fognatura	scala	1:10.000
Tav. 12.1.	- Bosio		
Tav. 12.2.	- Carrosio		
Tav. 12.3.	- Casaleggio Boiro		
Tav. 12.4.	- Fraconalto		
Tav. 12.5.	- Lerma		
Tav. 12.6.	- Mornese		
Tav. 12.7.	- Tagliolo Monferrato		
Tav. 12.8.	- Voltaggio		
- Tavole 13.	illuminazione pubblica:	scala	1:10.000
Tav. 13.1.	- Bosio		
Tav. 13.2.	- Carrosio		
Tav. 13.3.	- Casaleggio Boiro		
Tav. 13.4.	- Fraconalto		
Tav. 13.5.	- Lerma		
Tav. 13.6.	- Mornese		
Tav. 13.7.	- Tagliolo Monferrato		
Tav. 13.8.	- Voltaggio		
- Tavole 14.	Reti metanodotto:	scala	1:10.000
Tav. 14.1.	- Bosio		
Tav. 14.2.	- Carrosio		
Tav. 14.3.	- Casaleggio Boiro		
Tav. 14.4.	- Fraconalto		
Tav. 14.5.	- Lerma		
Tav. 14.6.	- Mornese		
Tav. 14.7.	- Tagliolo Monferrato		
Tav. 14.8.	- Voltaggio		
- Norme tecniche di attuazione ⁽⁶⁾			
- Scheda di sintesi:	- Comunità Montana		
	- Bosio		
	- Carrosio		
	- Casaleggio Boiro		
	- Fraconalto		
	- Lerma		
	- Mornese		
	- Tagliolo Monferrato		
	- Voltaggio		
- Scheda quantitativa dei dati urbani – Comune di Voltaggio – 1° variante al P.R.G.I.			
- Quaderno delle osservazioni.			
- Relazione di controdeduzione alle osservazioni – Comune di Voltaggio – 1° variante al P.R.G.I.			

⁽⁶⁾ comprendente anche le modifiche apportate con la 1^a variante al P.R.G.I. – Comune di Voltaggio, con la variante ai sensi della Legge 03.01.1978 n. 1 e con le successive varianti parziali nn. 1-3-4-5 – Comune di Voltaggio.

- Piano geologico.
- Relazione geologico-tecnica – Comune di Voltaggio – 1° variante al P.R.G.I.
- Relazione geologico-tecnica – Comune di Voltaggio – Variante parziale n. 5 al P.R.G.I.

La variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo relativa al territorio del Comune di Voltaggio è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-descrittiva:
 - Adempimenti preliminari all'adozione della variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008
 - Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica
 - Considerazioni socio-economiche
 - Caratteristiche della variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008
 - Inquadramento sismico
 - Verifica della destinazione d'uso della variante di P.R.G.I. alla classificazione acustica
 - Analisi di compatibilità ambientale
 - Rappresentazione grafica delle aree attuate nel P.R.G.I. vigente tenendo conto delle varianti parziali art. 17 comma 7° L.R. 56/77 e s.m.i. del Comune di Voltaggio
 - Dimensionamento variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008
 - Dichiarazione sull'esistenza di vincoli reiterati
 - Adeguamento ai disposti di cui alla L.R. 28/99 e delle D.C.R. n. 563-13414, n. 347-42514 e 59-10831
 - Vincoli, fasce e zone di rispetto
 - Allegati 1, 2, 3, 4 alla Scheda C (Circolare del P.G.R. del 18 luglio 1989, n. 16/URE)
- Tav. 1 Corografia
Voltaggio scala 1:25.000
- Tav. 2.8 Progetto generale delle aree
Voltaggio scala 1:10.000
- Tav. 2.8.1 Progetto generale delle aree (parte nord)
Voltaggio scala 1: 5.000
- Tav. 2.8.2 Progetto generale delle aree (parte sud)
Voltaggio scala 1: 5.000
- Tav. 2.8.1.1 Planimetria generale delle aree omogenee
urbanistiche e carta di sintesi geologica
(parte nord)
Voltaggio scala 1: 5.000
- Tav. 2.8.2.1 Planimetria generale delle aree omogenee
urbanistiche e carta di sintesi geologica
(parte sud)
Voltaggio scala 1: 5.000
- Tav. 3.8.A1 Progetto aree urbanizzate
Voltaggio scala 1: 2.000
- Tav. 3.8.A2 Progetto aree urbanizzate
Molini (Voltaggio) scala 1: 2.000
- Tav. 3.8.C1 Progetto aree urbanizzate
Loc. Cava Cementir e Loc. Cartiera (Voltaggio) scala 1: 2.000
- Tav. 4.8.A1 Classificazione aree ed edifici del centro storico
Voltaggio scala 1: 1.000
- Tav. 5 Tavola di sovrapposizione delle aree
urbanizzate e sovrapposizione acustica
(parte nord)
Voltaggio scala 1: 5.000
- Tav. 6 Tavola di sovrapposizione delle aree
urbanizzate e sovrapposizione acustica
(parte sud)
Voltaggio scala 1: 5.000
- Tav. 7 Carta dell'uso del suolo
Voltaggio scala 1:10.000
- Tav. 8 Carta illustrativa delle variazioni apportate e
loro numerazione
Voltaggio scala 1: 2.000
- Tav. 9 Carta illustrativa degli spazi pubblici -
arie residenziali - aree produttive

-	Tav. 10	Voltaggio Planimetria urbanizzazioni: acquedotto	scala 1: 2.000
-	Tav. 11	Voltaggio Planimetria urbanizzazioni: gas-metano	scala 1:10.000
-	Tav. 12	Voltaggio Planimetria urbanizzazioni: rete fognaria – illuminazione pubblica – edifici e manufatti con funzionalità di rilievo durante gli eventi sismici	scala 1:10.000
-		Voltaggio	scala 1:10.000
-		Norme Tecniche di Attuazione	
-		Scheda quantitativa dei dati urbani	
-		Relazione di controdeduzioni alle osservazioni e relativa tavola	
-		Indagine geologica per verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica del P.A.I. costituita dai seguenti elaborati:	
-		- Relazione geologico-tecnica	scala 1:10.000
-		- TAV. 1 - Carta geologico-strutturale	scala 1:10.000
-		- TAV. 2 - Carta geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore	scala 1:10.000
-		- TAV. 3 - Carta geoidrologica	scala 1:10.000
-		- TAV. 4 - Carta dell'accivitá	scala 1:10.000
-		- TAV. 5 - Carta delle opere di difesa idraulica censite	scala 1:10.000
-		- TAV. 6 - Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni	scala 1:10.000
-		- TAV. 7 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica	scala 1:10.000
-		- TAV. 8 – Carta di suscettività all'amplificazione sismica	scala 1:10.000
-		- Elaborati geologici di adeguamento in zona sismica 3 e aree di nuovo impianto: Relazione geologico-tecnica - Variante strutturale al P.R.G.I.	

La variante parziale n. 1 al P.R.G.I. ai sensi dell'art. 17, comma 5° della L.R. e s.m.i. è costituita dai seguenti elaborati:

-	Relazione tecnico-descrittiva		
-	Tav. 2.8 Progetto generale delle aree		
-	Voltaggio	scala 1:10.000	
-	Tav. 2.8.1 Progetto generale delle aree (parte nord)		
-	Voltaggio	scala 1: 5.000	
-	Tav. 2.8.2 Progetto generale delle aree (parte sud)		
-	Voltaggio	scala 1: 5.000	
-	Tav. 3.8.A1 Progetto aree urbanizzate		
-	Voltaggio	scala 1: 2.000	
-	Tav. 3.8.A2 Progetto aree urbanizzate		
-	Molini (Voltaggio)	scala 1: 2.000	
-	Tav. 10 Planimetria urbanizzazioni: acquedotto		
-	Voltaggio	scala 1:10.000	
-	Tav. 11 Planimetria urbanizzazioni: gas-metano		
-	Voltaggio	scala 1:10.000	
-	Tav. 12 Planimetria urbanizzazioni: rete fognaria – illuminazione pubblica – edifici e manufatti con funzionalità di rilievo durante gli eventi sismici		
-	Voltaggio	scala 1:10.000	
-	Norme tecniche di attuazione		

Gli elaborati Tavv. nn. 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 3.8.A1, 3.8.A2, 10, 11, 12 e le N.T.A. sono sostitutive dei corrispondenti allegati elencati al 2° comma mentre la Relazione tecnico-descrittiva è da intendersi integrativa alla corrispondente relazione della Variante strutturale citata al comma 2°.

Tutti gli elaborati sopraelencati costituenti la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 sono sostitutivi dei corrispondenti elaborati di cui al comma 1 relativi al territorio del Comune di Voltaggio; degli elaborati di cui al comma 1 relativi al territorio del Comune di Voltaggio restano in vigore esclusivamente i contenuti relativi alla prima parte della Relazione illustrativa – analisi e

studi: riferimenti storici e documentazione fotografica nonché l'allegato A "Voltaggio – 8H" per quanto superato in alcune parti.

In particolare la relazione tecnico-descrittiva è da intendersi in parte integrativa (Caratteristiche della variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008, Inquadramento sismico, Verifica della destinazione d'uso della variante di P.R.G.I. alla classificazione acustica, Analisi di compatibilità ambientale, Dichiarazione sull'esistenza di vincoli reiterati, Adeguamento ai disposti di cui alla L.R. 28/99 e delle D.C.R. n. 563-13414, n. 347-42514 e 59-10831 e Vincoli, fasce e zone di rispetto) ed in parte sostitutiva (Voltaggio: Considerazioni socio-economiche, Dimensionamento, Opere di urbanizzazione e Allegati 1, 2 ,3, 4 alla Scheda C) della Relazione illustrativa – analisi e studi, della Relazione tecnica e di tutte le relazioni tecnico-illustrative delle varie varianti del Comune di Voltaggio che pertanto non sono più da intendersi in vigore; le tavole 1 – 2.8 – 2.8.1 – 2.8.2 – 2.8.1.1 – 2.8.2.1 – 3.8.A1 – 3.8.A2 – 3.8.C1 – 4.8.A1 – 7, le Norme Tecniche di Attuazione, la scheda quantitativa dei dati urbani e l'indagine geologica completa dei relativi elaborati sono da intendersi sostitutivi o aggiuntivi delle tavole o elaborati relativi a Voltaggio citati al precedente comma 1.

Inoltre non sono più da intendersi in vigore le tavole 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10.8 – 11.8 – 12.8 – 13.8 – 14.8 del precedente comma 1 in quanto sostituite o integrate dalle nuove tavole adottate, di cui al comma 2 nn. 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12.

La relazione tecnico-descrittiva e le tavole n. 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 adottate con la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 hanno contenuto illustrativo, salvo i riferimenti prescrittivi contenuti nelle presenti norme.

La relazione geologico tecnica e la tavola 7 "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" facenti parte dell'Indagine geologica per verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica del P.A.I. (studio geologico di supporto) così come le Tavole 2.8.1.1 e 2.8.2.1 "Planimetria generale delle aree omogenee urbanistiche e carta di sintesi geologica – Voltaggio" hanno contenuto normativo e come tali si intendono far parte delle presenti norme.

In caso di controversa interpretazione tra tavole a scala diversa, fa testo la tavola a scala di maggior dettaglio.

Inoltre l'applicazione delle presenti Norme Tecniche di Attuazione ha come riferimento puntuale, per la determinazione dei tipi di intervento ammessi sui singoli edifici e delle diverse destinazioni delle aree, le rappresentazioni topograficamente individuate nelle tavole del P.R.G.I.. In mancanza di precise indicazioni grafiche farà testo quanto contenuto nelle presenti Norme di Attuazione e nel Regolamento Edilizio.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G.I.

CAPO I - STRUMENTI URBANISTICI ED AMMINISTRATIVI

Art. 5 - Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del P.R.G.I.

L'attuazione del piano può avvenire esclusivamente nei seguenti modi:

- a) piani particolareggiati (P.P.) di cui agli art. 13 e seguenti della Legge 27 agosto 1942 n. 1150 "Legge urbanistica" e s.m.i., di cui agli art. 26 e 27 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, e di cui all'art. 38 e seguenti della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- b) piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) di cui alla Legge 18 aprile 1962 n. 167 e s.m.i. di cui all'art. 41 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- c) piani esecutivi di iniziativa privata convenzionati (P.E.C.) di cui agli art. 43-45 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- d) piani di recupero (P.d.R.) del patrimonio edilizio esistente di cui agli art. 27 e seguenti della Legge n. 457 del 05.08.1978 e di cui agli art. 41/bis e 43 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- e) piani tecnici esecutivi di opere, attrezzature ed infrastrutture pubbliche (P.T.E.), di cui all'art. 47 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- f) progetti di singole opere pubbliche in tutti i casi in cui non sia richiesto il piano tecnico esecutivo;
- g) interventi edilizi diretti, autorizzati con permesso di costruire o con presentazione di S.C.I.A. o di D.I.A. in tutte le zone dove non è obbligatoriamente previsto il piano esecutivo preventivo;
- h) piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all'art. 42 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- i) programma di recupero urbano di cui all'art. 11 della Legge 04.12.1993 n. 493;
- l) programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale di cui alla L.R. n. 18 del 09.04.1996;
- m) Progetti Integrati di Rivitalizzazione delle realtà minori (P.I.R.) di cui all'art. 19 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i. (D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006).

Per i procedimenti di formazione degli strumenti attuativi sopra elencati dovranno applicarsi i disposti, oltre a quelli delle presenti norme, del regolamento edilizio comunale, di altre eventuali regolamentazioni di carattere locale e di tutte le norme e procedure fissate in materia urbanistica dalle Leggi dello Stato e dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Le porzioni di territorio da assoggettare, obbligatoriamente, alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate dal P.R.G.I.. Con specifiche deliberazioni consiliari, possono essere delimitate ulteriori porzioni di territorio, sempreché le destinazioni restino quelle già individuate dal P.R.G.I., da assoggettare a strumenti urbanistici esecutivi, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.I..

Il Comune può procedere alla delimitazione di compatti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Art. 6 – Il Programma di Attuazione.

(stralciato)

Art. 7 – Permesso di costruire (P.d.C.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e denuncia di inizio attività (D.I.A.).

A norma dell'art. 10 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e D.Leg.vo 27.12.2002 n. 301 e s.m.i., Legge 30.07.2010 n.122 art. 49 comma 4 bis e Legge 12.07.2011 n. 106 art. 5) costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

- a) gli interventi di nuova costruzione;
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume,

della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

In particolare sono da considerarsi:

- a) interventi di nuova costruzione:
 - a1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera a6);
 - a2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
 - a3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - a4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmettenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 - a5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - a6) gli interventi pertinenziali di seguito elencati:
 - interventi che ricadano nelle aree del centro storico e che comportino un incremento di superficie coperta e/o di volume;
 - interventi che ricadano nelle aree vincolate ai sensi degli art.li 143 e 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. e che comportino un incremento di superficie coperta e di volume;
 - interventi che ricadano all'interno delle aree residenziali, comunque queste siano classificate, e che determinino un incremento di superficie utile linda (interrata oppure no) o di superficie coperta, superiore al 10% della superficie coperta del fabbricato principale oppure che determinino la realizzazione di un volume;
 - interventi che ricadano all'interno delle aree industriali e artigianali di tipo D e che determinino un incremento di superficie coperta superiore al 10% o comunque superiore a 100 mq.;
 - interventi che ricadano all'interno delle aree agricole e che determinino un incremento, di superficie utile linda (interrata oppure no) o di superficie coperta, superiore al 20% della superficie coperta del fabbricato principale;
 - a7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui conseguia la trasformazione permanente del suolo inedificato.
- b) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Sono subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o a denuncia di inizio attività (D.I.A.) (art. 22 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e D.Lgs. 27.12.2001 n. 301 e s.m.i. e Legge 30.07.2010 n. 122 art. 49 comma 4 bis e Legge 12.07.2011 n. 106 art. 5) gli interventi di seguito riportati:

- a) gli interventi non riconducibili all'elenco di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo che siano conformi alle previsioni dello strumento urbanistico, del regolamento edilizio e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;
- b) le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, che non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
- c) interventi di ristrutturazione di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo e quelli disciplinati dalla L.R. n. 21/98 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti) e dalla L.R. n. 9/2003 (Norme per il recupero funzionale dei rustici);
- d) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli atti negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di cognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della Legge 21.12.2001 n. 443, il relativo atto di cognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di cognizione, purché il progetto di

- costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- e) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni piano-volumetriche, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale.

Non sono soggetti (art. 6 D.P.R. 06.06.2001 n. 380, D.Lgs. 27.12.2001 n. 301 e s.m.i.) a permesso di costruire né subordinati a segnalazione certificata di inizio attività o a denuncia di inizio attività, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i., i seguenti interventi (definiti "attività edilizia libera" ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 27.12.2001 n. 301 e s.m.i.):

- a) interventi di manutenzione ordinaria;
- b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- f) installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc. (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 128 del 2006);
- g) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- h) opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 18.04.1994 n. 383 e successive modificazioni;
- i) opere pubbliche del comune deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999 n. 554;
- l) mutamenti di destinazione d'uso, senza opere ad essi connessi, degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 mc. che siano compatibili, con particolare riferimento alle attività ammesse, con le norme di attuazione del P.R.G.I. e/o degli strumenti esecutivi, non in contrasto con le prescrizioni del Regolamento Edilizio e non implichino variazioni degli standard di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- m) esercizio delle attività estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano;
- n) impianto, scelta e modificazioni delle colture agricole (ove non diversamente disposto in altri articoli delle presenti norme);

Inoltre, previa comunicazione dell'inizio lavori, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativi, ma nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, del D.Lgs. 27.12.2001 n. 301 così come modificati dalla Legge n. 73 del 2010 art. 5, i seguenti interventi:

- o) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
- p) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- q) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

- r) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n. 1444;
- s) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Si richiamano i disposti della L.R. 06.08.1998 n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti), della L.R. 29.04.2003 n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici), dell'art. 55 (concessioni per discariche, reinterri, per attività estrattive) della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che si intendono integralmente riportati, nonché i disposti degli art.li 26 (autorizzazione all'insediamento industriale e commerciale), 27, 24 (vincolo ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.), 30, 31 (vincolo idrogeologico ai sensi dei R.D. 3267/1923 e R.D. 215/1933, delle L.R. n. 45/89 e L.R. n. 57/79) della L.R. n. 56/77 citata, della L.R. n. 28 del 12.11.1999, dell'art. 28 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificato con D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006, della Legge 04.12.1993 n. 493, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, D.Lgs. 27.12.2002 n. 301 e della Legge 22.05.2010 n. 73 art. 5 e s.m.i. Si richiamano i disposti della L.R. 20/2009 e della Circolare P.G.R. 21.09.2009 n. 4/PET nonché la L.R. 32/2008.

Si richiamano altresì le disposizioni in materia di barriere architettoniche, il rispetto dei contenuti del D.M. 14.01.2008 (detto "NTC-08"), nonché la L.R. 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e s.m.i., della Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Regolamento Regionale D.P.G.R. 02.08.2006 n. 7/R e L.R. 29.12.2000 n. 61), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, del D.P.G.R. 11.12.2006 n. 15/R e i contenuti della L.R. 28 maggio 2007 n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia e successive disposizioni e integrazioni", della D.C.R. 98-1247 dell'11.01.2007 e della D.G.R. 35-9702 del 30.09.2008, con particolare riferimento al regolamento che disciplina l'Attestazione di certificazione energetica degli edifici (obbligatoria dal 1° ottobre 2009) per la compravendita o l'affitto dei fabbricati.

Si richiamano le disposizioni della D.G.R. 04.08.2009 n. 53-11975 "Adozione del Piano Paesaggistico Regionale" pubblicato sul B.U.R. al n. 31 del 06.08.2009 – Supplemento n. 3. La D.G.R. stabilisce che, a far data dall'adozione del P.P.R., non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni degli art. 13, 14, 16, 18, 26, 33 in esso contenute.

Inoltre per effetto della successiva riadozione del Ppr avvenuta in data 18.05.2015 con D.G.R. 20-14425, a far data dall'adozione del Ppr, non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni degli art. 3, 13, 14, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle N.T.A. in esso contenute.

Ove l'opera interessi immobili delimitati quali compatti di intervento unitario compresi in perimetri di S.U.E. già approvati, nella domanda di permesso di costruire dovrà essere richiamata la convenzione stipulata a norma dell'articolo 45 L.R. 56/77 e/o ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, della citata legge.

Art. 8 – Condizioni per il rilascio di permesso di costruire.

Fatti salvi i casi di gratuità previsti dall'art. 17, comma 3, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e D.Leg.vo 27.12.2002 n. 301 e s.m.i., il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione nel caso di interventi di edilizia residenziale, terziaria e/o commerciale.

L'entità dei contributi di cui al precedente comma e le modalità della loro applicazione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale a norma di atti amministrativi del Consiglio Regionale assunti in attuazione ai disposti del D.P.R. 380/01 e s.m.i. ed è dovuto in misura diversa nei casi elencati all'art. 17 del citato D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

In ogni caso il contributo da versare in corrispettivo monetario per le opere di urbanizzazione primaria non può essere inferiore al costo reale delle opere necessarie per allacciare il nuovo intervento ai pubblici servizi e può essere ridotto in proporzione alle opere che il titolare di permesso di costruire si impegna ad eseguire direttamente.

Le opere di urbanizzazione eseguite dai titolari di permesso di costruire sono gratuitamente cedute al Comune a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, e non danno titolo ad indennizzi, riconoscimenti o prelazioni di alcun tipo; gli oneri per la loro esecuzione sono conteggiati a norma dei commi precedenti e la riduzione del contributo commisurato alle sole

opere di urbanizzazione primaria dovrà essere applicata quando il titolare di permesso di costruire si impegni a costruire direttamente le opere di urbanizzazione primaria.

Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o a venti causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico dell'Edilizia.

Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

A richiesta del Sindaco, e per lo stesso periodo, il Presidente della Giunta Regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.

La corresponsione del contributo di cui al 1° comma non ha titolo sostitutivo della esistenza delle opere di urbanizzazione.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, si definiscono aree urbanizzate quelle dotate almeno delle seguenti opere:

- a) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e l'accesso agli edifici; spazi di sosta e di parcheggio;
- b) impianto municipale di distribuzione idrica a caratteristiche idonee a smaltire i carichi indotti dall'insediamento;
- c) impianto di rete fognaria a caratteristiche idonee a smaltire i carichi indotti dall'insediamento;
- d) impianto di illuminazione pubblica per il sistema viario e rete di distribuzione dell'energia elettrica.

Nelle aree urbanizzate o di cui il Comune prevede l'urbanizzazione nel triennio successivo al rilascio del permesso di costruire, gli immobili di nuova costruzione, oggetto di permesso di costruire, dovranno in ogni caso avere accesso diretto dal sistema viario, disporre di spazi di sosta e parcheggio nella misura stabilita al seguente art. 65, essere allacciabili agli impianti di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente esistenti o in progetto, e non distare dalle reti, esistenti o in progetto, più di m. 100.

Art. 9 – Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e/o Denuncia di inizio attività (D.I.A.).

Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività e/o la denuncia di inizio attività presenta allo sportello unico una segnalazione e/o una denuncia redatte in conformità a quanto previsto dall'art. 19 della Legge 07.08.1990 n. 241 per la denuncia e, così come integrata dall'art. 49 comma 4 bis della Legge 30.07.2010 n. 122, per la segnalazione.

La denuncia di inizio attività, presentata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori allo sportello unico, è accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli statuti, le qualità personali e i fatti previsti negli art. 46 e 47 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4, del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008 n. 133 relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenze dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di

pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

La S.C.I.A. e/o la D.I.A. sono corredate dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia e/o segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

La sussistenza del titolo è provata con la copia della S.C.I.A. e/o della D.I.A. da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione e/o della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo, l'efficacia della S.C.I.A. e/o della D.I.A. decorre dal rilascio del relativo atto di assenso e, nel caso in cui il vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della Legge 07.08.1990 n. 241. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e/o segnalazione è priva di effetti.

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione e/o della denuncia di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-novies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al Capo VI del Testo Unico di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 8, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la S.C.I.A. e/o la D.I.A..

Gli interventi di cui all'art. 7, comma 3, lettere c), d) ed e) delle presenti N.T.A. sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/01 e s.m.i..

La realizzazione degli interventi di cui all'art. 7, comma 3, delle presenti N.T.A. che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 e s.m.i..

È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7, comma 3, lettere a) e b) delle presenti N.T.A. senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/01 e s.m.i..

In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i..

Art. 10 – Convenzioni edilizie.

Convenzioni edilizie dei piani esecutivi.

Il contenuto della convenzione da stipulare nella formazione dei Piani Esecutivi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) delle presenti Norme di Attuazione è stabilito dall'art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i..

In esso si prevede specificamente:

- 1) La cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

- 2) Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune secondo quanto disposto dagli art.li 16, 17, 18 e 19 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ed i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo parziale o totale della quota a norma dell'art. 16 del citato D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e le modalità per il trasferimento delle opere al Comune.
- 3) L'indicazione del grado di sviluppo tecnico dei progetti degli edifici e delle opere da realizzare richiesto per il rilascio del permesso di costruire o per la presentazione della D.I.A. e/o della S.C.I.A. di cui agli art.li 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..
- 4) I termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione.
- 5) Le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per l'inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento.

Qualora il piano esecutivo preveda interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici, la convenzione può stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli art.li 17 e 18 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

CAPO II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. 11 – Parametri urbanistici.

STRALCIATO

Sostituito dagli articoli del Regolamento edilizio.

Art. 12 – Parametri edilizi.

STRALCIATO

Sostituito dagli articoli del Regolamento edilizio.

Art. 13 – Osservanza dei valori parametrici ed applicazione degli indici.

Le definizioni dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi sono quelle riportate agli art.11-13 del Regolamento Edilizio.

Negli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, per i parametri ed indici di cui al precedente comma, devono essere osservati tutti i valori stabiliti nei quadri sinottici di cui ai successivi articoli del Titolo III. Ai fini della determinazione delle quantità edificabili, gli indici sono applicati nel seguente modo:

- A) Interventi di nuova costruzione e di ampliamento in aree di completamento e di nuovo impianto a destinazione residenziale, terziaria o di interesse pubblico:
disciplinati unicamente dalle norme previste nelle singole aree omogenee precisando che, nel caso di intervento diretto, la capacità edificatoria è data dal prodotto dell'indice di densità edilizia fondiaria per la superficie fondiaria oggetto dell'intervento, mentre, nel caso di intervento attuato attraverso strumento urbanistico esecutivo, la capacità edificatoria è data dal valore del volume riportato negli articoli delle presenti norme oppure dal prodotto degli indici di edilizia territoriale, ove previsti, per la superficie territoriale; in tal caso gli indici di edilizia fondiaria determinano le quantità massime edificabili sulla superficie fondiaria di ogni singolo lotto prevista dallo strumento esecutivo.
- B) Interventi di nuova costruzione in aree a capacità insediativa esaurita ed in aree di interesse storico/ambientale:
unicamente disciplinati dalle norme previste nelle singole aree omogenee e relative agli interventi stessi.
- C) Interventi di ampliamento, di variazione di destinazione d'uso in aree diverse da quelle di cui alla precedente lettera A) ed alla seguente lettera D):
unicamente disciplinati dalle norme previste nelle singole aree omogenee e relative agli interventi stessi.
- D) Interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia:
disciplinati unicamente dalle norme previste nelle singole aree omogenee e relative agli interventi stessi.
- E) Interventi in aree attrezzate:
disciplinati unicamente dalle norme previste nelle singole aree omogenee e relative agli interventi stessi.
- F) Interventi di nuova costruzione in aree a destinazione produttiva di nuovo impianto e ad impianti per la trasformazione di prodotti agricoli e per l'artigianato di servizio:
disciplinati unicamente dalle norme previste nelle singole aree omogenee precisando che, nel caso di intervento diretto, la capacità edificatoria è data dal prodotto dell'indice di utilizzazione fondiaria per la superficie fondiaria oggetto dell'intervento, mentre, nel caso di intervento attuato attraverso strumento urbanistico esecutivo, la capacità edificatoria è data dal valore della superficie realizzabile riportata negli articoli delle presenti norme oppure dal prodotto degli indici di utilizzazione territoriale, ove previsti, per la superficie territoriale; in tal caso gli indici di utilizzazione fondiaria determinano le quantità massime edificabili sulla superficie fondiaria di ogni singolo lotto prevista dallo strumento esecutivo.
- G) Interventi in aree destinate ad impianti produttivi esistenti confermati:
gli interventi sono disciplinati unicamente dalle norme previste nelle singole aree omogenee e relative agli interventi stessi.

H) Interventi in aree destinate ad attività agricole:

le quantità edificabili, ivi compresa la modifica di destinazione d'uso, per residenze al servizio delle attività agricole, sono date dal prodotto degli indici di densità edilizia fondiaria per la superficie fondiaria di riferimento; per le costruzioni di attrezzature al servizio dell'agricoltura, sono date dal prodotto degli indici di utilizzazione fondiaria per la superficie fondiaria di riferimento; inoltre gli interventi sono anche disciplinati dalle norme contenute nelle singole aree omogenee.

Nei casi in cui vengano prescritti sia gli indici di utilizzazione fondiaria che di utilizzazione territoriale, va sempre applicato quello dei due che risulti più restrittivo.

L'utilizzazione degli indici corrispondenti ad una determinata superficie (Sf o St) esclude ogni richiesta successiva di altri permessi di costruire di nuova costruzione, salvo il caso di demolizione e ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà; tale vincolo va trascritto nei registri immobiliari nei modi e forme di legge.

Art. 14 – Capacità insediativa.

Si definisce capacità insediativa residenziale propria di interventi edificatori la quantità di popolazione al cui insediamento è presupposto l'intervento stesso in ragione delle sue caratteristiche quantitative, tipologiche e di destinazione d'uso.

Ai fini del calcolo della capacità insediativa residenziale, si assume che ad ogni unità di popolazione corrisponda mediamente la seguente dotazione di volume:

- 90 mc/ab.

Art. 15 – Opere di urbanizzazione.

Sono definite dall'art. 51 della L.R. 56/77 e s.m.i. e vengono di seguito elencate:

1) Opere di urbanizzazione primaria:

- a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;
- b) sistema viario e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico;
- c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;
- d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;
- e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazione per gas e telefono;
- f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;
- g) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b).

2) Opere di urbanizzazione secondaria:

- h) asili nido e scuole materne;
- i) scuole dell'obbligo e attrezzature relative;
- l) scuole secondarie superiori e attrezzature relative,
- m) edifici per il culto;
- n) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;
- o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago;

3) Opere di urbanizzazione indotta:

- p) parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari;
- q) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;
- r) mense pluraziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;
- s) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;
- t) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi;
- u) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;
- v) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno;

vbis) reti di comunicazioni telematiche.

Non sono considerate opere di urbanizzazione quelle riguardanti gli allacciamenti dei nuovi insediamenti ai pubblici servizi esistenti: rete comunale delle fognature, idrica, gas, linee elettriche e telefoniche, collegamenti viari con le zone già urbanizzate e con le aree di pubblico

interesse indispensabili all'integrazione di ogni nuovo nucleo insediativo con il contesto urbano preesistente (dette opere sono comunque a totale carico dei titolari di permesso di costruire).

TITOLO III – CLASSI DI DESTINAZIONE E DI INTERVENTO.

PREMESSA

Per tutte le aree classificate al presente titolo valgono le prescrizioni contenute al TITOLO IV – CAPO III – Prescrizioni di carattere geologico – facente parte dell'Indagine geologico-tecnica (verifiche di compatibilità idraulica, idrogeologica del P.A.I.) redatta dal dott. geol. Luigi FOGLINO di Ricaldone nonché le prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico del fascicolo "Elaborati geologici di adeguamento in zona sismica 3 e aree di nuovo impianto: Relazione geologico-tecnica" contenente le schede monografiche delle singole aree. In particolare si richiamano le sopracitate schede di dettaglio delle aree di nuovo impianto come facenti parte integrante delle presenti norme anch'esse redatte dal dott. geol. Luigi FOGLINO di Ricaldone.

In ogni caso va precisato che ogni intervento edilizio soggetto a permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività o denuncia di inizio attività, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale in materia, può essere considerato conforme allo strumento urbanistico del Comune solamente qualora esso osservi tutte le prescrizioni vigenti di carattere urbanistico e geologico definite dalle Norme di Attuazione dalle tavole di Piano alle varie scale, dagli elaborati geologici redatti in conformità ai contenuti della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP e ancora, qualora si tratti di aree di nuovo insediamento, della Relazione Geologico-Tecnica. In particolare si ricorda che all'interno delle aree residenziali, artigianali /industriali / commerciali / produttive e/o a servizi pubblici le porzioni di area classificate nelle tavole geologiche in Classe III, ma diverse dalla IIIb, potranno essere conteggiate al fine dell'applicazione degli indici urbanistici ma non potranno essere edificate al fine di minimizzare il rischio geologico.

Nei casi di interventi subordinati a strumento urbanistico esecutivo dovranno essere osservate anche le disposizioni previste dallo stesso s.u.e. approvato secondo le procedure stabilite dalla legge. A seguito della verifica di compatibilità con il P.R.G.I. vigente, dell'acquisizione dei pareri vincolanti nei casi dovuti od della stipula di convenzione o atto d'obbligo unilaterale ove previsto, l'intervento potrà essere assentito in osservanza della legislazione statale e regionale vigente anche qualora non citata nel presente fascicolo.

CAPO I - DEFINIZIONI.

Art. 16 – Classi e sottoclassi di destinazione d'uso.

Il P.R.G.I. individua le seguenti classi e sottoclassi di destinazione d'uso:

- A - Arese residenziali del centro storico:
A1 - aree ed edifici di interesse storico/ambientale.
- B - Arese residenziali di completamento:
B1 - aree residenziali a capacità insediativa esaurita;
B2 - aree residenziali di completamento;
B3 - aree residenziali in fase di attuazione (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);
B4(1) - aree residenziali di completamento confermate (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio).
- C - Arese residenziali di nuovo impianto:
C1 - aree residenziali di nuovo impianto;
C2 - aree residenziali a piano esecutivo convenzionato.
- D - Arese destinate ad attività produttive e/o commerciali:
D1 - aree di nuovo impianto destinate ad impianti industriali/artigianali;
D2 - aree ed impianti produttivi industriali ed artigianali esistenti confermati;
D3 - aree ed impianti produttivi esistenti da recuperare;
D3.1 - aree ed impianti produttivi industriali esistenti confermati (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);
D4 - aree vincolate alla realizzazione del Terzo Valico ed alle infrastrutture di servizio;

- D5 - aree di nuovo impianto destinate ad impianti per la trasformazione di prodotti agricoli e per l'artigianato di servizio (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);
- D6 - aree di nuovo impianto destinate alla commercializzazione e vendita di prodotti agricoli (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio).
- E - Arearie di salvaguardia ambientale – Aree destinate ad uso agricolo:**
- E1 - aree agricole coltive;
- E2 - aree agricole a colture legnose;
- E3 - aree agricole a verde privato;
- E4 - aree agricole a verde di rispetto;
- E5 - aree agricole di pregio paesaggistico con elementi naturali caratterizzanti il paesaggio;
- E6 - aree agricole interne alla delimitazione del "Parco Naturale Capanne di Marcarolo":
- aree di protezione assoluta;
 - aree di particolare interesse naturalistico;
 - aree da assestarsi in funzione del riequilibrio ecologico;
 - aree soggette a restauro paesaggistico e ripristino ambientale;
 - aree attraversate da condotte in pressione e da eletrodotti;
 - aree per infrastrutture tecniche;
 - aree di salvaguardia delle risorse idropotabili;
 - rii, laghi e aree di rispetto dei corsi d'acqua;
 - aree di potenziale sviluppo di attività a carattere agro-silvo-pastorale e zootecnico: aree a bosco a funzione protettiva;
 - aree di potenziale sviluppo di attività a carattere agro-silvo-pastorale e zootecnico: aree a prato e prato-pascolo;
 - percorsi di visita pedonali: Itinerario n. 5: Percorso Nido dei Corvi – Priaecca e Itinerario n. 6: Percorso Monte Leco – Monte Taccone;
- E7 - aree di annucleamento rurale (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);
- E8 - aree a pineta (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);
- E9 - aree agricole inedificabili (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio).
- F - Arearie pubbliche o di interesse generale:**
- F1 - aree destinate alla viabilità ed accessibilità e fasce di rispetto;
- F2 - aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse comunale:
- F2/a1 - aree per l'istruzione primaria;
- F2/a2 - aree per l'istruzione secondaria (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);
- F2/b - aree per attrezzature di interesse comune;
- F2/b' - aree per attrezzature di interesse comune riservate alla costruzione di edifici ad uso autorimessa (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);
- F2/c - aree a verde per il gioco e il riposo;
- F2/d - aree a verde per il gioco sportivo;
- F2/e - aree a parcheggio;
- F2/f - aree ed edifici di interesse pubblico destinati all'assistenza;
- F2/g - aree di interesse culturale;
- F2/h - aree cimiteriali;
- F3 - aree speciali di interesse pubblico;
- F4 - aree destinate ad attrezzature di interesse comunitario (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio).
- G - Arearie attrezzate:**
- G1 - aree attrezzate interne al Piano d'Area Capanne di Marcarolo – Aree attrezzate del terzo ordine;
- G2 - aree attrezzate esterne al Piano dell'area (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);

- G3 - aree destinate ad attrezzature ricettive di carattere temporaneo (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);
- G4 - aree per la ricezione prolungata di veicoli e rimorchi attrezzati per il pernottamento (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);
- G5 - aree e fabbricati destinati alla ricettività (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);
- G6 - aree agricole speciali (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);
- G7 - aree a destinazione speciale (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);
- G8 - aree a destinazione tecnico-scientifica (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);
- G9 - percorsi segnalati ed aree limitrofe (G9), esterni alla delimitazione del Piano dell'area "Capanne di Marcarolo" (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio).

H - Arearie di rispetto:

- fasce e aree di rispetto cimiteriale;
- fasce e aree di rispetto degli impianti di depurazione;
- fasce e aree di rispetto degli impianti di trattamento acque reflue;
- fasce e aree di rispetto delle pubbliche discariche;
- fasce e aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti;
- fasce e aree di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi;
- fasce e aree di rispetto degli elettrodotti;
- fasce e aree di rispetto degli oleodotti, gasdotti, metanodotti ed ossigenodotti;
- aree per impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni.

I - Arearie per attività estrattive e per discariche e reinterri (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio).

Il P.R.G.I. individua anche gli edifici strategici e le opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo fondamentale durante gli eventi sismici ai fini di protezione civile ai sensi di legge. I progetti relativi a tali edifici ed infrastrutture dovranno seguire le definizioni tecniche e procedurali indicate al punto 3 "zona 3" della Circolare del P.G.R. del 27.04.2004 n. 1/DOP e s.m.i..

La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi, deve essere indicata negli strumenti urbanistici esecutivi e negli atti di ogni singolo permesso di costruire o in ogni singola D.I.A. e/o S.C.I.A. e deve rispettare tutte le prescrizioni delle presenti Norme e le indicazioni della cartografia di piano.

L'impegno a rispettare le destinazioni d'uso deve essere obbligatoriamente incluso in tutte le convenzioni e negli atti d'obbligo a cui è subordinato il permesso di costruire.

Qualunque variazione di destinazione d'uso deve essere preventivamente autorizzata e deve comunque risultare conforme a quelle previste dalle norme relative alle singole aree omogenee e sarà sottoposta al pagamento dei contributi per il rilascio del permesso di costruire secondo quanto previsto dagli art.16, 17, 18 e seguenti del D.P.R. 380/01 e s.m.i..

Non può essere rilasciata licenza di esercizio o certificato di agibilità per quelle attività da insediare in locali che avessero ottenuto permesso di costruire per una diversa destinazione d'uso. In caso di mutamento non autorizzato della destinazione d'uso, viene revocato il certificato di agibilità, salve le ulteriori sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi.

Ai fini dell'applicazione dei successivi articoli delle presenti Norme si precisano, di seguito, le definizioni di destinazioni d'uso con l'avvertenza che l'intervento richiesto, ove non risulti ascrivibile ad una delle sottoindicate categorie, potrà essere ammesso soltanto a condizione che risulti compatibile con la destinazione d'uso prevista per l'area interessata, con i caratteri e le funzioni proprie del contesto ambientale, purché non comporti attività nocive o moleste, inquinanti, generatrici di flussi di traffico in misura non adeguata alla viabilità locale, né pregiudichi il decoro dell'ambiente e la sua fruibilità.

Le destinazioni d'uso sono definite nel modo seguente:

- a) residenziale: abitazioni sia di carattere familiare che comunitarie o speciali (convivenze, convitti, collegi), comprese le attività accessorie alla residenza;

- b) terziaria: uffici pubblici e/o privati, anche commerciali e professionali, sedi di attività direzionali quali banche, finanziarie, assicurazioni, istituzioni pubbliche statali o rappresentative;
- c) commerciale (pubblici esercizi): centri commerciali (ipermercati e attività assimilabili); negozi al minuto (esercizi di vicinato), supermercati, bar, locali di divertimento (sale gioco), autorimesse pubbliche;
- d) turistico-ricettive: ristoranti, motel, villaggio albergo, albergo meublé o garnì, albergo-dimora storica, albergo-centro benessere, alberghi e pensioni, bar, mense, complessi alberghieri;
- e) ricreativa: teatri, cinematografi, ritrovi, ambienti di ritrovo di spettacolo;
- f) servizi sociali: servizi sociali ed attività collettive pubbliche o private, istituti scolastici privati, associazioni culturali, religiose, sindacali, politiche, attrezzature a carattere religioso, sanitario;
- g) artigianato di servizio: attività, produttive e non, di servizio alla residenza (forni, pasticcerie, calzolerie, lavanderie, sartorie, laboratori di estetica, elettricisti, idraulici, tappezzieri e di attività assimilabili) con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e moleste;
- h) destinazione produttiva: impianti industriali e complementari (collegati ai trasporti, alla produzione, alla distribuzione di energia e di servizi tecnologici, alla lavorazione di prodotti agricoli non strettamente connessi ai fondi rurali, ecc.); impianti artigianali quali carrozzerie, gommisti, falegnamerie e segherie, macelli e lavorazioni carni, caseifici, carpenterie metalliche, lavorazioni meccaniche e di materie plastiche, vernicatori ed altre attività assimilabili; attività commerciali richiedenti magazzini e depositi quali per: prodotti agricoli e l'agricoltura, materiali da costruzione, carburanti e combustibili, materie prime liquide, solide e aeriformi, autotrasporti, containers, esposizioni (di mobili, di apparecchiature igienico-tecnologiche e altri prodotti industriali e artigianali) che superino la dimensione dell'esercizio di vicinato;
- i) attività agricola: opere destinate alla residenza rurale e alla conduzione dei fondi, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti in funzione della conduzione del fondo, sia a gestione privata che cooperativistica.

In generale nuovi insediamenti o interventi di trasformazione fisica o funzionale di aree ed edifici esistenti potranno essere ammessi soltanto a condizione che la destinazione d'uso prevista risulti compatibile con i caratteri e le funzioni proprie dell'immediato contesto ambientale, in quanto: non comporta attività insalubri (di cui al D.M. 23.12.1976 e s.m.i.) o nocive, o inquinanti, o moleste, non genera o richiama flussi di traffico, di persone e/o merci, eccessivi in rapporto alla viabilità locale, e non pregiudica il decoro dell'ambiente e la fruibilità.

Disposizioni più restrittive di quelle specificate potranno essere definite dagli strumenti urbanistici esecutivi, ferme restando le funzioni proprie assegnate a ciascuna parte del territorio.

Art. 17 – Zone di insediamento di attività commerciali al dettaglio.

Il Comune di Voltaggio, ai sensi della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006, è classificato tra i comuni minori della Provincia di Alessandria e non appartiene ad alcuna area di programmazione anche se territorialmente si può collocare nel bacino commerciale di Novi Ligure: Comune intermedio Gavi.

Ai soli fini delle discipline delle attività commerciali si riconosce, all'interno del territorio comunale, una zona definita "Addensamento storico rilevante – A1" ed identificata nelle tavole grafiche del P.R.G.I..

Questa zona prende atto dell'esistenza del centro nato intorno al vecchio nucleo costituito dalla piazza principale, dalla Chiesa e dall'edificio sede degli uffici comunali e della scuola; nel corso dei secoli tale centro ha subito un processo di aggregazione urbana.

L'area "Addensamento storico rilevante – A1" è così classificata nel rispetto dei parametri e criteri stabiliti dall'art. 13 della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999, così come modificata con D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006, e comprende oltre alle "aree ed edifici di interesse storico/ambientale", anche le "aree per l'istruzione primaria (F2/a1)", e alcune "aree per attrezzature di interesse comune (F2/b)" e "aree a parcheggio (F2/e)", così come delimitate nelle tavole di P.R.G.I..

Sono considerati inclusi negli addensamenti A1 i sedimi compresi nella fascia perimetrale all'addensamento così come individuati nella tavola 3.8.A1 e gli esercizi commerciali che hanno accesso dall'interno di detta fascia.

Non si riconoscono localizzazioni commerciali urbane ed extraurbane riservando il loro eventuale riconoscimento in sede di esame di istanze ai sensi dell'art. 14 delle D.C.R. citate.

All'interno delle aree dell'addensamento storico rilevante sono ammesse, oltre agli esercizi di vicinato, gli esercizi commerciali del tipo M-SAM1 e M-SE1.

Nelle zone esterne all'addensamento A1 si possono inserire esclusivamente esercizi di vicinato, compatibilmente con le destinazioni urbanistiche e i limiti quantitativi previsti dal vigente P.R.G.I.. La tabella allegata al termine delle presenti norme riassume le zone urbanistiche omogenee in cui sono ammesse le diverse strutture di vendita in funzione della loro superficie.

In materia di aree per standard urbanistici si applicano le norme dell'art. 21 (comma 1, punto 3 e comma 2) della L.R. 56/77 e s.m.i.. Al fine della quantificazione e del reperimento dei parcheggi pubblici di cui al precitato comma 2 dell'art. 21 si fa riferimento alla tabella 2 (parametri per il calcolo del fabbisogno totale dei posti a parcheggio) allegata al termine dei "Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita – Relazione tecnico-descrittiva" precisando che:

- per gli esercizi di vicinato, anche se organizzati nelle forme di medie strutture, ubicati nell'Addensamento storico rilevante A1, non è richiesto il soddisfacimento dei posti a parcheggio previsto dalla tabella riportata all'art. 25, comma 3 della D.C.R. 563-13414 così come modificata dalla D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006; è comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, punto 3) della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- per le medie strutture di vendita, ubicate nell'Addensamento storico rilevante A1, aventi superficie di vendita comprese tra i 151 e 250 mq. (M-SAM1) e tra i 151 e 400 mq. (M-SE1) la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 prevede la superficie a parcheggio nella misura stabilita dall'art. 21 comma 1 punto 3) della L.R. 56/77 e s.m.i. (50% della superficie linda di pavimento);
- sia per gli esercizi di vicinato sia per le medie strutture di vendita è ammessa, all'interno dell' "Addensamento storico rilevante – A1", la monetizzazione totale; nelle altre aree si dovranno reperire le aree di cui all'art. 21, comma 1, punto 3 della L.R. 56/77 e s.m.i., all'interno dell'area stessa o in aree adiacenti a questa.

Progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori.

Il Comune può, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione del commercio, anche con riferimento al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all'assetto urbano, adottare "Progetti integrati di rivitalizzazione" (P.I.R.) ai sensi dell'art. 19 della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i., che, anche attraverso incentivi e con la eventuale realizzazione di centri polifunzionali di servizio, promuovono la permanenza di un adeguato servizio di vicinato. I "Progetti integrati di rivitalizzazione" sono adottati dal comune con apposita delibera consiliare, anche su proposta di soggetti privati e sono corredati da un programma di attuazione degli interventi, con tempi e modalità di realizzazione, nonché da un piano finanziario degli investimenti, nel rispetto dell'art. 19 della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i..

Parcheggi privati ai sensi L. 122/89.

La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell'art. 21, commi 1 e 2, della L.R. 56/77 e s.m.i., e dell'art. 25, commi 1 e 2, della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i., è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell'art. 41 sexies della Legge 17.08.1942, n. 1150 (Legge Urbanistica), così come modificato dall'art. 2 della Legge 24.03.1989 n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15.06.1959, n. 393 e s.m.i.).

Ai fini della presente normativa, si definiscono le tipologie fondamentali degli esercizi commerciali:

- 1) esercizi di vicinato: quelli aventi superfici di vendita non superiore a 150 mq.;
- 2) medie strutture di vendita: gli esercizi commerciali aventi superfici di vendita superiore a 151 mq. e fino a 1.500 mq.;
- 3) grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superfici di vendita superiore a 1.500 mq..

Nelle medie e grandi strutture di vendita, la normativa specifica i settori merceologici ammessi, ovvero le seguenti categorie:

- a) vendita di prodotti alimentari (M-SAM);
- b) vendita di prodotti non alimentari (M-SE).

La superficie di vendita di un esercizio commerciale e la superficie espositiva sono definite dalla D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006.

Gli insediamenti commerciali saranno ammissibili quando compatibili sia con le disposizioni in materia di commercio sia con le presenti N.T.A..

Le autorizzazioni per le medie strutture di vendite saranno rilasciate in conformità a quanto previsto dai "Criteri Comunali per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita", approvati con apposito atto deliberativo dal Consiglio Comunale e nel rispetto di quanto previsto dalle presenti N.T.A..

Il rilascio dei permessi di costruire relativi all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio definite medie strutture di vendita è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del D.Lgs. 114/98, (Art. 28 D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i.).

Nel permesso di costruire deve essere precisato:

- a) la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale;
- b) la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie strutture di vendita;
- c) le superfici a magazzino e deposito;
- d) le superfici destinate alle attività accessorie;
- e) le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali, di servizio;
- f) le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dai citati indirizzi e criteri;
- g) i parcheggi privati ai sensi della Legge 24.03.1989 n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico e scarico merci, nonché ogni altro ulteriore elemento previsto dai citati indirizzi e criteri.

CAPO II – AREE PUBBLICHE O DI INTERESSE GENERALE.

Il permesso di costruire è subordinato alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni di carattere geologico previste dalla "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", dagli "Elaborati geologici di adeguamento in zona sismica 3 e aree di nuovo impianto: Relazione geologico-tecnica" e dagli art.1185÷86 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Si richiamano come facenti parte integrante delle presenti norme le Schede delle aree di nuovo impianto contenute nel fascicolo "Elaborati geologici di adeguamento in zona sismica 3 e aree di nuovo impianto: Relazione geologico-technica" redatte dal dott. geol. Luigi FOGLINO di Ricaldone.

Art. 18 – Aree destinate alla viabilità ed accessibilità e fasce di rispetto (F1).

Il P.R.G.I. indica nelle tavole alle diverse scale le aree destinate alla viabilità ed accessibilità veicolare e pedonale, esistente e in progetto.

Il tracciato viario pedonale e veicolare in progetto può subire variazioni, senza che queste comportino variante di P.R.G.I., in sede di progettazione esecutiva o in sede di strumenti urbanistici esecutivi, se topograficamente individuato all'interno delle aree da assoggettare a strumento urbanistico esecutivo, purché le predette variazioni siano comunque contenute all'interno dell'area delimitata dalle fasce di rispetto prescritte.

Il P.R.G.I. prevede per le strade di nuova realizzazione le seguenti dimensioni minime:

- strada provinciale : carreggiata m. 9,50
 - strade a carattere locale : carreggiata m. 6,00
 - strade al servizio della residenza e delle attrezzature interne al perimetro dell'abitato:
 - strade di collegamento : carreggiata m. 6,00
marciapiede m. 1,50
 - strade a fondo cieco : carreggiata m. 4,50
marciapiede m. 1,50
 - strade al servizio delle aree artigianali, industriali e commerciali e di trasformazione di prodotti agricoli:
 - strade di collegamento : carreggiata m. 7,50
marciapiede m. 1,50
 - strade interne a fondo cieco : carreggiata m. 6,00
marciapiede m. 1,50

Le strade a fondo cieco devono essere dotate di una piazzola terminale con raggio inscritto di almeno m. 6,00 se al servizio delle aree residenziali, e di m. 8,50 se al servizio delle aree industriali, artigianali, ecc.. In casi particolari l'Amministrazione Comunale potrà prevedere larghezze diverse.

Nella realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G.I. i manufatti viari dovranno essere completamente eseguiti, ivi comprese banchine pedonali e aree di arredo.

Le strade esistenti, per quanto possibile, dovranno adeguarsi nel tempo alle dimensioni indicate ai commi precedenti.

La variante di P.R.G.I. individua con apposito simbolo C ----- A il limite del Centro Abitato di cui al Nuovo Codice della strada e al suo Regolamento di attuazione.

Le fasce di rispetto delle strade dovranno avere le seguenti profondità:

- all'interno del centro abitato (C ---- A):
 - per le costruzioni: uguali alle distanze stabilite dalle prescrizioni delle singole aree o dalle schede di ambito di P.R.G.I.;
 - per le recinzioni le distanze dal confine:
 - di strade di tipo D: m. 2,00;
 - per le altre strade: vedasi il comma 12 del presente articolo;
 - all'esterno del centro abitato ma all'interno delle aree previste come edificate o edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi: in conformità al Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.) e precisamente:

- Strade di tipo A : fascia di rispetto m. 30,00
- Strade di tipo B : fascia di rispetto m. 20,00
- Strade di tipo C : fascia di rispetto m. 10,00
- Strade di tipo F e vicinali : fascia di rispetto come indicato per quelle interne al centro abitato.

Nelle aree riservate ad attività agricola e/o a tutela ambientale, non sono ammessi interventi di nuova edificazione all'interno delle fasce di rispetto individuate dal P.R.G.I. a protezione dei nastri e degli incroci stradali veicolari; ove tali fasce di rispetto non fossero topograficamente individuate dal P.R.G.I., per gli eventuali interventi di nuova edificazione ammissibili in aree di salvaguardia ambientale di cui al Capo VI devono essere rispettati i seguenti arretramenti minimi dai cigli stradali:

- per le strade pedonali arretramenti di m. 6,00;
- per le strade di qualunque tipo diverse dalle precedenti:
 - Strada di tipo B: fascia di rispetto m. 40,00
 - Strada di tipo C: fascia di rispetto m. 30,00 dal confine stradale
 - Strada di tipo F: fascia di rispetto m. 20,00 dal confine stradale
 - Strada vicinale di tipo F: fascia di rispetto m. 10,00 dal confine stradale
 - per le distanze delle recinzioni dal confine stradale: vedasi l'art. 26 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Sono comunque fatte salve distanze diverse in conformità ai disposti del Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione.

All'interno della delimitazione del Piano d'Area Capanne di Marcarolo la profondità delle fasce di rispetto alla viabilità, risulta quella fissata dalle N.T.A. del Piano d'Area, art. 11, anche se individuate diversamente nella cartografia di P.R.G.I..

Fatte salve diverse sistemazioni, previste dal P.R.G.I., le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi dovranno essere sistematiche con piantumazioni realizzate nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, conservate allo stato di natura o coltivate e comunque con destinazioni conformi a quelle previste dall'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i..

E' ammessa, in dette aree, l'applicazione dei disposti dell'art. 27, commi 10-12-13, della L.R. 56/77 e s.m.i. e l'esecuzione di recinzioni nel rispetto del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e, comunque, con arretramento dal ciglio delle strade veicolari non inferiore a m. 1,00, e dai percorsi pedonali di m. 0,50, con l'impegno, da parte del titolare del permesso di costruire, alla demolizione senza indennizzo del manufatto e alla cessione dell'area a semplice richiesta del Comune, qualora, per motivi di pubblica utilità, si rendesse necessario l'allargamento della sede stradale; dette recinzioni dovranno avere l'altezza della parte cieca (in calcestruzzo, pietra, mattoni od altro materiale) e l'altezza totale conformi a quanto previsto dal Regolamento Edilizio; in particolare si prescrive l'uso di manufatti a giorno (ovvero senza parti cieche) nel caso di recinzioni in aree successivamente definite a rischio d'esondazione, anche di bassa energia, o comunque nelle quali i manufatti possono costituire un possibile ostacolo al deflusso delle acque in caso di piena. Sono inoltre ammessi gli interventi di cui alla Cir. M. LL.PP. n. 5980 del 30.12.1970. Gli edifici annessi agli impianti di distribuzione di carburante, ammessi all'interno delle fasce di rispetto, non potranno avere superficie utile lorda (Sul) superiore a mq. 30,00.

All'interno della delimitazione del "Parco Naturale Capanne di Marcarolo" vengono individuati, con apposita simbologia, diversi tipi di strada indicandone anche le fasce di rispetto. Le strade, dalle N.T.A. del Piano d'Area del Parco, sono classificate come "Strade asfaltate", "Strade sterrate secondarie", "Strade non più carrabili" e "Sentieri" e sono normate anche dall'art. 40 delle N.T.A. del Piano d'Area del Parco Naturale Capanne di Marcarolo.

Art. 19 – Aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse comunale (F2).

La dotazione per abitante di aree per servizi afferenti la residenza è, ai fini dell'osservanza dello standard minimo stabilito dalla Legge n. 56/77 art. 21, primo comma, punto 1, lettere a), b), c), d), pari a mq. 25.

Queste aree comprendono:

- a) Aree per l'istruzione:
 - a1: aree per l'istruzione primaria (asilo nido, scuola materna, scuola elementare);
 - a2: aree per l'istruzione secondaria (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);

- b) Aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali sanitarie, amministrative);
 - b') Aree per attrezzature di interesse comune riservate alla costruzione di edifici ad uso autorimessa (stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);
 - c) Aree a verde per il gioco ed il riposo;
 - d) Aree a verde per il gioco sportivo;
 - e) Aree a parcheggio;
 - f) Aree ed edifici di interesse pubblico destinati all'assistenza;
 - g) Aree di interesse culturale.
- Inoltre, al di fuori dello standard minimo, sono aree per servizi le:
- h) Aree cimiteriali.

La destinazione di tali aree, e degli edifici in esse ricadenti, è finalizzata alla erogazione di pubblici servizi a livello comunale. Nelle aree di cui al comma 2, lettere a), b), d) sono ammesse le residenze limitatamente alle esigenze abitative del personale di gestione e/o custodia, nel limite massimo di superficie utile netta di mq. 120; inoltre è ammessa la conservazione dello stato attuale del suolo o delle attività esistenti fintantoché non vengano attuate le destinazioni proprie di tali aree.

La proprietà degli immobili, aree ed edifici di cui sopra, potrà essere pubblica o privata, ma dovrà essere assoggettata ad uso pubblico. La loro acquisizione da parte del Comune o Enti Pubblici istituzionalmente operanti nel settore dei servizi avviene direttamente, nei modi e forme di legge, o indirettamente, contestualmente ad interventi di iniziativa privata di trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo, in esecuzione di oneri convenzionati e/o come condizione apposta al rilascio del permesso di costruire ed a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria.

Nel caso di interventi sugli edifici esistenti, quando non è previsto altrimenti da norme specifiche, per la realizzazione, anche mediante il cambio di destinazione d'uso, di attrezzature per l'istruzione e di interesse comune, gli interventi consentiti sono quelli di cui all'art. 13 - comma 3° - lettere a-b-c-d della L.R. n. 56/77 e s.m.i., nel rispetto degli art.li 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 delle presenti norme; sono inoltre consentiti, in deroga agli indici previsti nei commi successivi, modesti ampliamenti per realizzare od integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici anche se alterano i volumi e le superfici dei fabbricati.

I parametri e gli indici da applicare sono i seguenti:

a) **AREE PER L'ISTRUZIONE.**

Aree per l'istruzione primaria (F2/a1).

Le aree per l'istruzione primaria sono destinate alle attrezzature per asilo nido, scuola materna e scuola elementare.

Tali aree sono già edificate ma nel caso di nuove costruzioni i parametri e gli indici da applicare sono i seguenti:

- indice di utilizzazione fondiaria: U_f = in relazione alle norme vigenti in materia di edilizia scolastica (si vedano norme apposite);
- rapporto massimo di copertura: R_c = in relazione alle norme vigenti in materia di edilizia scolastica;
- altezza massima della costruzione: H = in relazione alla norme vigenti in materia di edilizia scolastica e comunque non superiore a m. 8,50;
- distanza minima della costruzione dal confine: D_c = secondo disposizioni del Codice Civile (art.li 873 e seguenti);
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: D_s = secondo allineamenti esistenti; in assenza m. 10,00;
- distanza minima tra le costruzioni: D = secondo disposizioni del Codice Civile;
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: D_p = come indicato all'art. 60.

Le aree di pertinenza vanno sistamate a verde e/o lastricate.

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia scolastica gli interventi di cui al comma 5° del presente articolo.

Aree per l'istruzione secondaria (F2/a2).

Stralcio perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area per l'istruzione secondaria.

b) **AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (F2/b).**

Sono quelle destinate alla realizzazione delle attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, ricreative.

In queste aree sono consentite le costruzioni per attività connesse alle attività ammesse (mense, palestre, ecc.), gli alloggi per attività di custodia, gli spazi di sosta attrezzati e i parcheggi funzionali all'area.

Tali aree risultano in gran parte già edificate. Sugli edifici esistenti, anche se non individuati topograficamente in cartografia, sono ammessi gli interventi di cui al 5° comma del presente articolo.

Nel caso di nuove costruzioni, i parametri ed indici da rispettare sono i seguenti:

- indice di utilizzazione territoriale: $U_t = 1 \text{ mq/mq.}$;
- rapporto massimo di copertura: $R_c = 50\%$;
- altezza massima della costruzione (esclusi quelli per il culto): $H = \text{m. } 8,80$;
- distanza minima della costruzione dal confine: $D_c = \text{come indicato all'art. } 60$;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: $D_s = \text{m. } 6,00$;
- distanza minima tra le costruzioni: $D = \text{come indicato all'art. } 60$;
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: $D_p = \text{come indicato all'art. } 60$.

Le aree di pertinenza vanno sistamate a giardino e/o lastricate.

b') AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE RISERVATE ALLA COSTRUZIONE DI EDIFICI AD USO AUTORIMESSA.

Stralciato perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area per attrezature di interesse comune riservate alla costruzione di edifici ad uso autorimessa.

c) AREE A VERDE PER IL GIOCO ED IL RIPOSO (F2/c).

La destinazione di tali aree è finalizzata alla creazione di aree di svago e gioco attrezzato e la loro sistemazione può essere differenziata come segue:

- attrezature per adulti:
alberature d'alto fusto, panchine, attrezature di copertura per la sosta e la lettura, servizi igienici;
- attrezature per bambini:
zone pavimentate, zone coperte, terreno erboso calpestabile, acqua, sabbia, attrezature per il gioco quali: altalene, scivoli, ostacoli, labirinto, ecc.; zone pavimentate per pattinaggio, per piste ciclabili, area giochi.

Sono altresì ammesse piccole costruzioni che hanno la funzione di integrare la destinazione di zona quali chioschi ed altro. Per tali costruzioni, premesso che un minimo di 25 mq. è sempre consentito, si applicano i seguenti indici e parametri:

- indice di densità edilizia fondiaria: $I_f = 0,10 \text{ mc/mq.}$;
- rapporto massimo di copertura: $R_c = 5\%$;
- altezza massima della costruzione: $H = \text{m. } 4,00$;
- distanza minima della costruzione dal confine: $D_c = \text{come indicato all'art. } 60$;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: $D_s = \text{m. } 6,00$ all'interno del centro abitato; come indicato all'art. 18, comma 7°, all'esterno del centro abitato;
- distanza minima tra le costruzioni $D = \text{come indicato all'art. } 60$;
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: $D_p = \text{come indicato all'art. } 60$.

d) AREE A VERDE PER IL GIOCO SPORTIVO (F2/d).

La destinazione di tali aree è finalizzata alla realizzazione di attrezature e di impianti per il gioco e lo sport; il piano si attua con i seguenti indici:

- rapporto massimo di copertura: $R_c = 50\%$;
- altezza massima della costruzione: $H = \text{secondo le necessità dell'Amministrazione Comunale}$;
- distanza minima della costruzione dal confine: $D_c = \text{come indicato all'art. } 60$;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: $D_s = \text{m. } 6,00$ all'interno del centro abitato; come indicato all'art. 18, comma 7°, all'esterno del centro abitato;
- distanza minima tra le costruzioni: $D = \text{come indicato all'art. } 60$;
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: $D_p = \text{come indicato all'art. } 60$.

e) AREE A PARCHEGGIO (F2/e).

La previsione di tali aree è finalizzata al raggiungimento degli standards previsti dall'art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

La loro sistemazione consiste nella predisposizione di pavimentazione arredata con segnaletica orizzontale e verticale, con alberature, con percorsi pedonali e con eventuali attrezzature per la sosta seduta.

L'attuazione di tale destinazione d'uso avviene o per intervento diretto del Comune o contestualmente agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ammessi.

In fase di attuazione dell'area a parcheggio di fronte alla Cascina Palazzina e attestata sulla via che da Piazza de Ferrari Brignole Sale conduce al Cimitero, devono essere conservate le alberature esistenti disposte lungo il ciglio della strada e deve essere prevista un'accurata regimazione delle acque meteoriche in funzione delle aree impermeabilizzate.

Onde agevolare l'attuazione delle attrezzature proprie di tale destinazione d'uso e favorire l'equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari delle aree dell'isolato interessato, il Comune può procedere alla formazione di compatti di interventi.

Oltre agli spazi di parcheggio pubblico, sono da prevedere gli spazi privati necessari per la sosta in conformità a quanto previsto nel successivo art. 65.

f) **AREE ED EDIFICI DI INTERESSE PUBBLICO DESTINATI ALL'ASSISTENZA (F2/f).**

Il P.R.G.I. individua, in Comune di Voltaggio, una sola area con tale destinazione, ed è già attrezzata a tale scopo.

Essa risulta già edificata. Sugli edifici ricadenti all'interno di tale area sono permessi interventi di manutenzione ordinaria (art. 49) e straordinaria (art. 50), restauro e risanamento conservativo (art. 51, 52 e 53), ristrutturazione edilizia (art. 54) e ristrutturazione edilizia di edifici in aree di interesse ambientale (art. 55), ampliamenti della superficie utile linda esistente alla data di adozione della presente variante non superiori a 700 mq., nel rispetto degli articoli 46 e 47 delle N.T.A. del P.R.G.I..

Gli interventi di ampliamento dovranno essere condotti nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- rapporto massimo di copertura: $Rc = 60\%$;
- altezza massima della costruzione: $H = \text{altezza del corpo di fabbrica esistente con l'esclusione dei volumi tecnici}$;
- distanza minima della costruzione dal confine: $Dc = \text{come indicato all'art. 60}$;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: $Ds = \text{secondo allineamenti esistenti}$;
- distanza minima tra le costruzioni: $D = \text{come indicato all'art. 60}$;
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: $Dp = \text{come indicato all'art. 60}$.

g) **AREE DI INTERESSE CULTURALE (F2/g).**

Il P.R.G.I. individua come tale l'area del Convento dei Frati, in parte già destinato a pinacoteca.

Le destinazioni ammesse sono quelle attuali, con la possibilità di estendere la destinazione a pinacoteca, sale per conferenze, locali di interesse collettivo e relativi servizi anche alle altre strutture esistenti attualmente destinate ad altro uso.

Gli interventi ammessi sul fabbricato sono di manutenzione ordinaria (art. 49) e di restauro con vincolo specifico di P.R.G.I. (art. 52); gli interventi sono subordinati all'ottenimento del nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti.

All'interno dell'area individuata è permessa la realizzazione di strutture di servizio e accessorie alla pinacoteca finalizzate alla sua fruibilità e funzionalità nonché di spazi per il parcheggio, percorsi prevalentemente pedonali e sistemazioni a verde.

h) **AREE CIMITERIALI (F2/h).**

Le aree così individuate sono finalizzate alla realizzazione di strutture cimiteriali e non rientrano nel calcolo degli standards urbanistici. Esse comprendono le aree cimiteriali esistenti.

In esse sono consentite tutte le costruzioni proprie dei cimiteri quali muri di recinzione, aree per inumazioni, edicole funerarie, loculi, camera mortuaria, cappelle. Nelle aree circostanti è ammessa anche la realizzazione di parcheggi e di aree verdi sistematate con piantumazione di alberi, panchine, cestini, zone pavimentate, percorsi pedonali nonché l'ubicazione di impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia e le attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi. È consentita inoltre la costruzione di chioschi per la vendita di fiori purché di tipo murario e con caratteristiche formali consone al decoro della zona cimiteriale.

Tutte le costruzioni dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- rapporto massimo di copertura: R_c = secondo le esigenze dell'Amministrazione;
- altezza massima della costruzione: H = secondo le norme del Regolamento cimiteriale;
- distanza minima della costruzione dal confine: D_c = m. 0,00;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: D_s = m. 6,00.

Art. 20 – Aree speciali di interesse pubblico (F3).

Tale previsione, che non rientra nel calcolo degli standards urbanistici, è finalizzata alla erogazione di pubblici servizi di carattere funzionale, tecnologico e di protezione civile riferiti all'intero aggregato urbano od a parte di esso, od a bacini di servizio sovracomunale ivi compresi gli impianti fotovoltaici e le infrastrutture connesse alla gestione dei rifiuti. Queste aree sono edificabili in attuazione delle specifiche destinazioni previste secondo le norme stabilite da leggi di settore o, in assenza, in base al fabbisogno proprio del servizio da erogare.

Per impianti che costituiscano volume, l'indice di densità fondata non potrà essere superiore a $I_f = 0,10 \text{ mc/mq.}$, il rapporto di copertura a $R_c = 50\%$, l'altezza massima a m. 6,50; le distanze dovranno essere contenute nei seguenti limiti: distanza minima della costruzione dal confine: D_c = come indicato all'art. 60; distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: D_s = m. 6,00 all'interno del centro abitato, come indicato all'art. 18, comma 7° all'esterno del centro abitato.

Gli interventi edificatori ammissibili sono quelli relativi alla realizzazione di tettoie, fabbricati e manufatti finalizzati al ricovero di apparecchiature, cassonetti, cumuli di materiali e simili nonché la realizzazione dell'abitazione del custode e relativi accessori di superficie utile linda non superiore a 150 mq.. Le tipologie ed i materiali di costruzione e di finitura di detti fabbricati dovranno essere conformi a quelle dei fabbricati esistenti che riprendono le caratteristiche delle costruzioni tradizionali. L'inserimento di detti fabbricati nel contesto circostante dovrà essere studiato con cura e dovranno essere realizzate idonee mascherature mediante piantumazione di barriere sempreverdi di essenze locali.

Le opere di urbanizzazione primaria e indotta di cui all'art. 51 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., lettere c), d), e), g), s), u), v), vbis), possono essere realizzate anche su aree ad esse non specificamente destinate, prescindendo dalle destinazioni del suolo e dai valori assegnati dal P.R.G.I. ai parametri urbanistici ed edilizi, salvo le distanze della costruzione dal confine e dal ciglio o confine stradale, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni particolari:

- per sottostazioni elettriche: rapporto massimo di copertura: $R_c = 50\%$; ammissibili solo nelle aree destinate ad impianti produttivi industriali ed artigianali;
- per le cabine elettriche: ammesse ovunque; la distanza dal ciglio o confine stradale stabilita nelle singole aree omogenee o individuata dalla fascia di rispetto in area per attività agricola può essere ridotta fino a m. 3,00 (Circolare Min. LL.PP. n. 5980 del 30 dicembre 1970), sempreché, nel caso di viabilità veicolare, la distanza dalla mezzaria stradale non sia inferiore a m. 5,00;
- centrali telefoniche urbane: compatibili con ogni classe di destinazione;
- centraline e cabine per metanodotti, oleodotti e gasdotti in genere: compatibili con ogni classe di destinazione, purché munite del visto dei V.V. del Fuoco.

La distanza dai confini privati delle cabine elettriche e, nel rispetto delle norme di sicurezza, delle cabine per metanodotti, oleodotti e gasdotti in genere potrà essere di m. 0,00 nel caso di pareti non finestrate e m. 1,50 negli altri casi.

Art. 21 – Aree destinate ad attrezzature di interesse comunitario (F4).

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area destinata ad attrezzature di interesse comunitario.

CAPO III – AREE DESTINATE AD USI RESIDENZIALI.

Il permesso di costruire è subordinato alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni di carattere geologico previste dalla "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", dagli "Elaborati geologici di adeguamento in zona sismica 3 e aree di nuovo impianto: Relazione geologico-tecnica" e dagli art. li 85÷86 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Si richiamano come facenti parte integrante delle presenti norme le Schede delle aree di nuovo impianto contenute nel fascicolo "Elaborati geologici di adeguamento in zona sismica 3 e aree di nuovo impianto: Relazione geologico-tecnica" redatte dal dott. geol. Luigi FOGLINO di Ricaldone.

Art. 22 – Aree residenziali, destinazioni d'uso generali.

Le aree residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza ed alle funzioni ad essa più strettamente connesse, oltre ad alcune funzioni specifiche ammesse a particolari condizioni.

Oltre alla residenza sono ammesse le seguenti destinazioni:

- a) motel, villaggio albergo, albergo meublé o garni, albergo-dimora storica, albergo-centro benessere, pensioni, alberghi, attrezzature ricettive, ricreative e di ristoro, ristoranti e pubblici esercizi in genere;
- b) negozi, locali ed edifici ad uso commerciale ammissibili secondo le indicazioni di cui alla Tabella 1 allegata al termine delle presenti norme;
- c) uffici pubblici e privati, studi professionali, attività del credito e delle assicurazioni;
- d) locali per lo svago, il divertimento, l'assistenza socio-sanitaria, la cultura;
- e) scuole private, purché realizzate con gli stessi parametri ed indici applicati per le scuole pubbliche;
- f) autorimesse;
- g) artigianato di servizio;
- h) autofficine di riparazione (escluse le carrozzerie), fino alla concorrenza massima di 60 mq. di superficie utile netta per la lavorazione, solo se annesse ad autorimesse con superficie pari o maggiore a 3 volte la superficie di lavorazione e solo se in locali con esito sonoro inferiore od uguale a quanto previsto dalla "zonizzazione acustica del territorio comunale" per la zona in cui ricadono;
- i) magazzini e depositi per soli materiali non esplosivi, non infiammabili, non putrescibili, e fino alla concorrenza massima di mq. 200 di superficie utile linda;
- l) laboratori di produzione che non presentino caratteri di nocività e molestia (esito sonoro inferiore od uguale a quanto previsto dalla "zonizzazione acustica del territorio comunale" per la zona in cui ricadono), limitatamente al primo piano, al piano terreno ed al piano seminterrato, fino alla concorrenza massima di mq. 200 di superficie utile linda per la lavorazione e di mq. 400 di superficie utile linda complessiva (lavorazione e deposito).

Sono esclusi dalle aree residenziali:

- tutte le attrezzature industriali, i magazzini, laboratori e depositi svolgenti attività di produzione in contrasto con quanto detto al comma precedente;
- le attrezzature svolgenti attività molesta a giudizio dell'Amministrazione Comunale;
- le autorimesse pubbliche che superano i 300 mq. coperti o che hanno più di due piani fuori terra;
- le sedi di ditte di autotrasporti e spedizioni comportanti presenza di veicoli pesanti;
- i macelli, le scuderie, le stalle;
- i grossi depositi di materiali all'aperto e sotto tettoie aperte;
- l'installazione di stazioni di servizio con distribuzione di carburanti o affini;
- in genere tutte quelle attività che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possono essere in contrasto con la residenza.

La realizzazione di costruzioni con destinazioni di cui alle lettere h), i) ed l) è subordinata alla stipula di una apposita convenzione o atto di impegno unilaterale in cui dovranno essere precisati i materiali immagazzinati e/o lavorati, il tipo di lavorazione, le superfici utilizzate e i limiti di inquinamento (acustico, gassoso, idrico) da non superare.

Per le destinazioni di cui ai punti h), i) ed l), già insediate in edifici esistenti, sono consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, anche interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, previa stipula della convenzione o atto di impegno unilaterale di cui al comma precedente.

In caso di demolizione e ricostruzione degli edifici che le ospitano, tali destinazioni potranno essere insediate soltanto nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. Le aree di pertinenza degli edifici vanno sistematate a giardino, ad orto, o lastricate; in esse non è comunque consentito l'accumulo di rottami a cielo aperto.

Art. 23 – Aree residenziali del centro storico (A): Aree ed edifici di interesse storico/ambientale (A1).

Sono le parti del territorio comunale comprendenti la porzione dell'insediamento urbano di interesse ambientale, o semplicemente documentario e sono definite aree di interesse culturale ambientale ai sensi dell'art. 24, L.R. 56/77 e s.m.i., di cui devono rispettare le relative prescrizioni.

Le tavole della variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 relativa al solo territorio del Comune di Voltaggio individuano con apposita simbologia sia la delimitazione delle aree del centro storico sia le aree ed edifici che ne fanno parte.

In tali aree sono obiettivi prioritari la conservazione, il risanamento, il recupero ed una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

Le destinazioni d'uso in atto, di norma confermate, sono quelle previste dall'art. 22 delle presenti norme, con esclusione, di norma, delle destinazioni specifiche di cui alla lettera h).

I lotti liberi da edificazione esistenti in queste zone sono, fatte salve diverse disposizioni contenute nelle presenti norme, inedificabili.

Il P.R.G.I. permette che tutti gli immobili possano essere soggetti ad intervento diretto e per essi fissa, con vincolo topograficamente definito, i tipi di intervento necessari e/o consentiti.

Non è consentita la demolizione e ricostruzione di edifici, se non limitatamente alle porzioni degradate o agli edifici topograficamente individuati; è invece ammessa la demolizione di edifici per la diminuzione delle densità di edificazione esistenti, a condizione che non venga impoverito l'impianto edilizio preesistente.

In ogni caso gli interventi dovranno essere compatibili con le prescrizioni generali e particolari, topografiche, di cui alle tavole in scala 1:1.000 e 1:2.000 del P.R.G.I., e normative, di cui al Titolo IV.

Contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G.I. si dovrà provvedere, nell'area di pertinenza dell'intervento, al ripristino delle pavimentazioni originarie od alla sistemazione a verde per giardini, orti o prati. Le nuove pavimentazioni e quelle da ripristinare saranno realizzate, preferibilmente, con ciottoli, lastre di pietra od altri materiali litoidi; si dovrà altresì provvedere alla eliminazione di tettoie, baracche e di ogni altra costruzione a destinazione accessoria ritenute, in sede di rilascio di permesso di costruire o di presentazione di D.I.A. o di S.C.I.A., incompatibili con l'ambiente.

Il P.R.G.I. classifica nella tavola di progetto in scala 1:1.000 (tavola n. 4.8.A1) gli edifici in base al tipo di intervento permesso nelle aree di interesse storico/ambientale definite nella tavola n. 3.8.A1 in scala 1:2.000.

Gli interventi previsti sugli edifici ricadenti all'interno delle aree di interesse storico/ambientale di Voltaggio sono:

- a) Manutenzione ordinaria (intervento non individuato topograficamente sulle tavole del P.R.G.I. del Comune di Voltaggio);
- b) Manutenzione straordinaria;
- c) Restauro con vincolo specifico di P.R.G.I.;
- d) Risanamento conservativo;
- e) Cambiamento di destinazione d'uso;
- f) Sopraelevazione per allineamento tipologico;
- g) Ristrutturazione edilizia di edifici in aree di interesse ambientale;
- h) Ristrutturazione edilizia con vincolo specifico (stralciato in quanto intervento non individuato topograficamente sulle tavole del P.R.G.I. del Comune di Voltaggio);
- i) Ristrutturazione edilizia con ampliamento;
- l) Cambiamento di destinazione d'uso diverso dalla residenza (stralciato in quanto intervento non individuato topograficamente sulle tavole del P.R.G.I. del Comune di Voltaggio);
- m) Cambiamento di destinazione d'uso e sopraelevazione per allineamento tipologico (stralciato in quanto intervento non individuato topograficamente sulle tavole del P.R.G.I. del Comune di Voltaggio);
- n) Ampliamento e completamento di edifici esistenti, rivolti a migliorare le caratteristiche distributive e la dotazione di servizi igienici (stralciato in quanto intervento non individuato topograficamente sulle tavole del P.R.G.I. del Comune di Voltaggio);

- o) Demolizione e ricostruzione (stralcio in quanto intervento non individuato topograficamente sulle tavole del P.R.G.I. del Comune di Voltaggio);
- p) Sistemazione di aree ed edifici soggetti a piano di recupero (stralcio in quanto intervento non individuato topograficamente sulle tavole del P.R.G.I. del Comune di Voltaggio);
- q) Sistemazione di edifici di recente costruzione (stralcio in quanto intervento non individuato topograficamente sulle tavole del P.R.G.I. del Comune di Voltaggio).

a) Manutenzione ordinaria.

Tale intervento, descritto all'art. 49, non è individuato topograficamente nelle tavole di P.R.G.I. ed è consentito su tutti gli edifici a condizione che questi siano, per tipologia architettonica e materiali, congruenti con quelli tipici del tessuto urbano in cui si inseriscono; l'intervento dovrà essere condotto nel rispetto degli art.li 47 e 49.

b) Manutenzione straordinaria.

Tale vincolo è prescritto, oltre che sui fabbricati topograficamente individuati, anche su tutti gli altri fabbricati e su quelli configurabili tra le pertinenze e non individuali topograficamente con un altro tipo di intervento. Gli interventi ammessi sugli edifici individuati con tale tipo di vincolo sono la demolizione, la manutenzione ordinaria (art. 49) e la manutenzione straordinaria (art. 50) ed essi dovranno essere condotti in conformità all'art. 47.

In ogni caso non è ammessa la demolizione e ricostruzione.

c) Restauro con vincolo specifico di P.R.G.I..

L'intervento è prescritto, dal P.R.G.I., sugli edifici e manufatti topograficamente individuati nelle tavole grafiche e deve essere condotto con le prescrizioni particolari previste agli art.li 47, 52 e 74. Gli edifici topograficamente individuati sono anche vincolati ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42.

d) Risanamento conservativo.

Il P.R.G.I. ammette questo intervento oltre che sugli edifici topograficamente individuati anche sugli edifici topograficamente individuati con gli interventi di cui ai punti g) e i) del presente comma. L'intervento di risanamento conservativo deve essere condotto nel rispetto delle prescrizioni particolari previste agli art.li 47 e 53.

e) Cambiamento di destinazione d'uso.

Il cambiamento di destinazione d'uso, compatibile con quelli previsti al presente articolo, comma 3°, è ammesso per tutti i fabbricati costituenti un volume chiuso e, per i fabbricati individuati, anche per quelle porzioni di corpo di fabbrica che non costituiscono volume e deve avvenire secondo le prescrizioni dell'art. 47 con le seguenti limitazioni:

- l'edificio venga dotato d'acqua corrente e di un servizio igienico nel suo interno;
- rapporto massimo di copertura R_c , altezza massima della costruzione H , distanza minima della costruzione dal confine D_c , dal ciglio o confine stradale D_s : quelli esistenti;
- distanza tra le costruzioni: D = quelle esistenti; qualora si renda necessario aprire nuove finestre, la distanza tra parete finestrata e la parete antistante deve essere non inferiore a quella prevista dal Codice Civile.

La manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo sono comunque consentiti nel rispetto degli art.li 49, 50, 51, 52 e 53.

f) Sopraelevazione per allineamento tipologico.

L'intervento è finalizzato al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'edificio. E' ammessa la variazione dell'altezza massima per adeguare l'altezza dell'edificio esistente a quella degli edifici circostanti tipologicamente corretti, anche se questo comporta aumento di superficie utile lorda abitabile e l'inserimento di nuove aperture che siano congruenti con quelle esistenti.

Questo tipo di intervento deve avvenire secondo le prescrizioni dell'art. 47.

Sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 49), manutenzione straordinaria (art. 50), risanamento conservativo (art. 53) e ristrutturazione edilizia (art. 55).

g) Ristrutturazione edilizia di edifici in aree di interesse ambientale.

Tale intervento deve essere condotto con le prescrizioni particolari di cui agli art.li 47 e 55.

Gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 49) e straordinaria (art. 50), restauro (art. 52) e risanamento conservativo (art. 51 e 53) sono comunque consentiti nel rispetto dell'art. 47. Non è permesso l'intervento di demolizione e ricostruzione anche se realizzato con la stessa sagoma e volumetria dell'edificio preesistente.

- h) Ristrutturazione edilizia con vincolo specifico.
Stralciato in quanto intervento non individuato topograficamente nel Comune di Voltaggio.
- i) Ristrutturazione edilizia con ampliamento.
Tale intervento permette sull'edificio topograficamente individuato il raggiungimento della superficie utile linda a destinazione artigianale prevista dall'art. 22, comma 2 lettera l) delle presenti norme, mediante un incremento della superficie utile linda pari al 20% di quella ammessa; l'incremento potrà avvenire anche con la realizzazione di un nuovo volume purché questo avvenga nel rispetto di quanto segue:
- rapporto di copertura: quello esistente;
- altezza del nuovo corpo di fabbrica (misurato dall'estradosso del solaio esistente alla linea di gronda): $H = m. 4,50$;
- distanza minima della costruzione dal confine: $Dc =$ come indicato dal Codice Civile;
- distanza della costruzione dal ciglio o confine stradale: $Ds =$ secondo allineamenti esistenti;
- distanza tra pareti finestrate (di nuova formazione) e pareti finestrate e non di altri: $Dp = m. 10,00$.
Sono fatti salvi gli altri interventi topograficamente individuati sull'edificio su cui è permesso il presente intervento così come sono comunque consentiti la manutenzione ordinaria (art. 49), straordinaria (art. 50), il restauro (art. 52) ed il risanamento conservativo (art. 51 e 53). Tutti gli interventi dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 47 delle presenti norme.
- l) Cambiamento di destinazione d'uso diverso dalla residenza.
Stralciato in quanto intervento non individuato topograficamente nel Comune di Voltaggio.
- m) Cambiamento di destinazione d'uso e sopraelevazione per allineamento tipologico.
Stralciato in quanto intervento non individuato topograficamente nel Comune di Voltaggio.
- n) Ampliamento e completamento di edifici esistenti, rivolti a migliorare le caratteristiche distributive e la dotazione di servizi igienici.
Stralciato in quanto intervento non individuato topograficamente nel Comune di Voltaggio.
- o) Demolizione e ricostruzione.
Stralciato in quanto intervento non individuato topograficamente nel Comune di Voltaggio.
- p) Sistemazione di aree ed edifici soggetti a piano di recupero.
Stralciato in quanto intervento non individuato topograficamente nel Comune di Voltaggio.
- q) Sistemazione di edifici di recente costruzione.
Stralciato in quanto intervento non individuato topograficamente nel Comune di Voltaggio.

Inoltre il P.R.G.I. con il simbolo "EA" individua nelle tavole di piano in scala 1:2.000 o 1:5.000 o 1:10.000 alcune emergenze (manufatti ed edifici) di pregio ambientale e/o storico esterni al centro storico sulle quali permette esclusivamente interventi di restauro con vincolo specifico di P.R.G.I. (art. 52), di manutenzione ordinaria (art. 49) e straordinaria (art. 50) che dovranno essere condotti con le tecniche e le limitazioni previste per le aree ed edifici di interesse storico/ambientale (art. 47) a cui le emergenze in oggetto e le relative aree di pertinenza sono assimilate.

La variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 individua in cartografia con apposita simbologia sia le icone religiose e gli affreschi esistenti prescrivendone la conservazione sia le aree ed edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 – Titolo I, art. 10-12-13; ogni intervento sarà consentito nel rispetto dell'art. 74 delle presenti norme.

In tutte le aree di interesse storico/ambientale, con l'esclusione di quelle di pertinenza dei fabbricati sottoposti ad interventi di "restauro con vincolo specifico di P.R.G.I." (lettera c) del

presente articolo) e di quelli di cui al precedente comma, è ammessa la costruzione di autorimesse, nel rispetto del successivo art. 64.

Art. 24 – Aree residenziali a capacità insediativa esaurita (B1).

Sono le aree in cui il tessuto edilizio è generalmente di epoca recente e non richiede interventi di sostituzione o di ristrutturazione in profondità. In tali aree il P.R.G.I. propone il recupero dell'impianto urbanistico ad una più elevata qualità dell'ambiente, attraverso il miglioramento della mobilità veicolare pubblica, la eliminazione di barriere che limitano la accessibilità e la percorribilità del tessuto urbano ed attraverso l'individuazione di aree verdi, di arredo urbano o di parcheggio pubblico.

L'attuazione delle proposte del P.R.G.I. e, in generale, l'esecuzione di interventi tesi al miglioramento del livello delle urbanizzazioni tecniche e sociali, avvengono per intervento diretto da parte del Comune, o previa formazione di compatti di sistemazione urbanistica ed edilizia. Nell'ambito degli strumenti esecutivi, sia pubblici che privati, potranno essere definite nuove articolazioni viarie (viabilità interna di servizio) o nuove dislocazioni delle aree di servizio interne a tali compatti, purché esse non siano state diversamente previste e quindi risultino difformi dalle previsioni specifiche operate dalle tavole di P.R.G.I.; in quest'ultimo caso, ove trattasi di opera pubblica, si intende applicabile il D.P.R. 08.06.2001 n. 327, art. 10.

Le variazioni o le nuove previsioni a norma del precedente comma non costituiscono variante del P.R.G.I. e divengono esecutive contestualmente allo strumento attuativo di cui fanno parte.

Le aree libere, di norma, sono inedificabili. In esse, di norma, è vietata la formazione di depositi od accumuli anche temporanei di materiali, e vanno convenientemente sistematiche a prato, a giardino od a verde di isolato o urbano attrezzato, o pavimentate ove non soggette a coltivazioni. Le destinazioni d'uso ammesse sono tutte quelle previste dall'art. 22 delle presenti norme.

Sugli edifici esistenti e nelle aree ad essi asservite sono ammessi i seguenti interventi:

- a) allacciamento ai pubblici servizi;
- b) sistemazione del suolo, ivi comprese le recinzioni;
- c) ordinaria e straordinaria manutenzione (art.li 49 e 50);
- d) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni e degli edifici, nel rispetto degli art.li 51, 52, 53 e 54;
- e) realizzazioni, solo sugli edifici residenziali esistenti, di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
- f) ampliamenti e sopraelevazioni, una-tantum, di edifici residenziali esistenti uni-bifamiliari che non comportino aumento della superficie utile linda superiore al 20% di quella esistente, fermo restando che sono sempre consentiti ampliamenti di 25 mq. di superficie utile netta (Sun); tale intervento non dovrà comportare aumento delle unità immobiliari e dovrà essere condotto anche nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
 - rapporto massimo di copertura: $R_c = 70\%$;
 - altezza massima della costruzione: $H = 9,00$ m. nel caso di sopraelevazione e uguale a quella dell'edificio principale nel caso di ampliamento;
 - distanza minima della costruzione dal confine: $D_c =$ come previsto all'art. 60;
 - distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: $D_s =$ secondo allineamenti esistenti; in assenza: 6,00; all'esterno del centro abitato: come indicato all'art. 18, comma 7°;
 - distanza minima tra le costruzioni: $D =$ come previsto all'art. 60;
 - distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: $D_p =$ come previsto all'art. 60;

l'eventuale interrato e/o seminterrato, che dovrà avere destinazione diversa dalla residenza e che non potrà essere superiore ad un piano, interverrà nel calcolo del volume come previsto dalle norme vigenti, ma non dovrà essere computato nel calcolo dei 25 mq. di superficie utile netta ammessa in ampliamento;

- g) variazioni di destinazione d'uso: quando gli edifici hanno una Superficie utile linda (Sul) complessiva superiore o uguale a mq. 180 o minore o uguale a mq. 60 le modifiche non devono comportare variazione alla sagoma esterna degli edifici; quando gli edifici esistenti hanno una superficie utile linda (Sul) superiore a mq. 60 e inferiore a mq. 180 è ammesso, unitamente al cambio di destinazione con nuova destinazione residenziale, l'ampliamento e la sopraelevazione, una-tantum, in ragione del 100% della Superficie utile linda (Sul) dell'intero edificio esistente, fino al raggiungimento di una superficie utile linda complessiva

(Sul) (esistente + ampliamento) di mq. 180; l'intervento di ampliamento e sopraelevazione, ammesso purché l'edificio venga dotato nel suo interno di acqua corrente e di un servizio igienico per ogni unità immobiliare, dovrà essere condotto anche nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- rapporto massimo di copertura: $Rc = 70\%$;
- altezza massima della costruzione: $H = 9,00$ m. nel caso di sopraelevazione e uguale a quella dell'edificio principale nel caso di ampliamento;
- distanza minima della costruzione dal confine: $Dc =$ come previsto all'art. 60;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: $Ds =$ all'interno del centro abitato: secondo allineamenti esistenti, in assenza: 6,00 m.; all'esterno del centro abitato: come indicato all'art. 18, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: $D =$ come previsto all'art. 60;
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: $Dp =$ come previsto all'art. 60;

h) modesti ampliamenti, inferiori ai 15 mq. di Sul e non cumulabili con altri tipi di ampliamento consentiti dal presente comma, delle abitazioni esistenti limitatamente ai volumi necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari, quando sia dimostrato che dette abitazioni sono sprovviste di servizi igienico-sanitari; tali interventi possono avvenire purché siano conformi ai seguenti indici e parametri:

- altezza massima della costruzione: $H =$ quella dell'edificio preesistente;
- distanza minima della costruzione dal confine: $Dc =$ come previsto all'art. 60;
- distanza minima tra le costruzioni: $D =$ come previsto dall'art. 873 del Codice Civile.
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: $Ds =$ non inferiore alla distanza esistente;
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: $Dp =$ come previsto all'art. 60;

i) (stralciato)

l) ampliamento, una-tantum, di edifici per attività a carattere turistico ricettivo (alberghi, pensioni, ecc.) esistenti o di nuova previsione, che non comporti aumento della superficie utile linda superiore al 50% di quella preesistente; tale intervento dovrà essere condotto anche nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- rapporto massimo di copertura: $Rc = 70\%$;
- altezza massima della costruzione: $H =$ quella preesistente;
- distanza minima della costruzione dal confine: $Dc =$ come previsto all'art. 60;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: $Ds =$ all'interno del centro abitato: secondo allineamenti esistenti, in assenza: 6,00 m.; all'esterno del centro abitato: come indicato all'art. 18, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: $D =$ come previsto all'art. 60;
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: $Dp =$ come indicato all'art. 60;

m) ampliamento, una-tantum e non cumulabile con altri tipi di ampliamento consentiti dal presente comma, di edifici esistenti a destinazione residenziale; tale ampliamento, finalizzato alla modifica tipologica dell'edificio preesistente mediante l'inserimento di porticati, patii e verande, dovrà essere, a parere della commissione edilizia, integrato ed organico al corpo di fabbrica preesistente; l'ampliamento è limitato alle sole strutture che, dovendo essere computate come superficie coperta (Sc), non debbano essere computate come superficie utile linda (Sul) e siano aperte su almeno due lati (ad esempio: porticati, pensiline, ecc.); gli ampliamenti, di superficie coperta non superiori al 50% della superficie coperta esistente, dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- rapporto massimo di copertura: $Rc = 70\%$;
- altezza massima della costruzione: $H =$ quella esistente;
- distanza minima della costruzione dal confine: $Dc =$ come previsto all'art. 60;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: $Ds =$ all'interno del centro abitato: secondo allineamenti esistenti, in assenza, m. 6,00; all'esterno del centro abitato: come indicato all'art. 18, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: $D =$ come previsto all'art. 60;
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: $Dp =$ come indicato all'art. 60;

n) demolizioni e ricostruzioni: tale intervento è consentito su tutti gli edifici esistenti all'interno delle aree B1 che identificano un volume, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- indice di densità edilizia fondiaria: il valore inferiore tra l'indice preesistente aumentato del 20% e $If = 1,20$ mc/mq.;

- rapporto massimo di copertura: il valore inferiore tra quello preesistente e $R_c = 45\%$;
- altezza massima della costruzione: $H = 9,00$ m.;
- distanza minima della costruzione dal confine: D_c = come indicato all'art. 60;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: D_s = all'interno del centro abitato: secondo allineamenti esistenti, in assenza, m. 6,00; all'esterno del centro abitato: come indicato all'art. 18, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 60;
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: D_p = come indicato all'art. 60;
- o) ampliamento e cambio di destinazione di edifici residenziali esistenti uni-bifamiliari limitato a quei corpi di fabbrica che siano già volumetricamente definiti alla data di adozione delle presenti norme (ad esempio porticati delimitati da pilastri), purché chiusi su almeno un lato; tale intervento è limitato ai primi due piani dell'edificio e non può essere applicato congiuntamente ad altri interventi di cui al presente articolo che prevedano ampliamenti del fabbricato esistente;
- p) recupero a fini abitativi dei sottotetti condotto in conformità ai disposti della L.R. 06.08.1998 n. 21;
- q) recupero dei rustici, diverso da quello previsto alla lettera g), condotto in conformità ai disposti della L.R. 29.04.2003 n. 9; il cambiamento di destinazione è ammesso anche per tutti quei fabbricati realizzati tra il 1° settembre 1967 ed il 24 febbraio 1992 e per tutti quelli che siano stati sottoposti all'intervento di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione purché esistenti prima del 24.02.1992 e nel rispetto di tutte le altre norme della citata L.R. 9/2003;
- r) costruzione di autorimesse ad esclusivo servizio della residenza in ragione di mq. 1,00 ogni 10 mc. di volume residenziale, qualora sia dimostrato che il fabbricato ne è sprovvisto o che ne è dotato in misura inferiore a tale limite; l'intervento dovrà essere condotto nel rispetto dei successivi art. 60 e 64;
- s) costruzione di pertinenze così come definite all'art. 66 delle presenti norme, purché inserite nel contesto ambientale circostante e conformi ai disposti del citato art. 66;
- t) locali interrati e/o seminterrati (ad esempio: cantine, centrali termiche, ecc.) di nuova formazione, purché ricavati nell'ambito della superficie coperta esistente e di un perimetro già precedentemente definito; la superficie dei nuovi locali non dovrà eccedere la superficie coperta esistente e la loro destinazione, diversa da quella residenziale, dovrà essere accessoria alla funzione principale che si svolge nel fabbricato.

Il P.R.G.I. del Comune di Voltaggio individua, all'interno delle aree a capacità insediativa esaurita, con apposita simbologia che si sovrappone a quella di zona, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua. Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua hanno la profondità indicata in cartografia e sono inedificabili pur essendo conteggiabili ai fini dell'applicazione degli indici urbanistici.

Art. 25 – Aree residenziali di completamento (B2) e aree residenziali di nuovo impianto (C1).

Tale classificazione comprende:

- a) le aree B2 già urbanizzate ove la consistenza e la densità del tessuto edilizio esistente ammettono interventi singoli di completamento edilizio nei tasselli di suolo inedificato, fatte salve diverse prescrizioni topograficamente definite dal P.R.G.I..
Le previsioni del P.R.G.I. in tali aree si attuano, di norma, con semplice permesso di costruire, singolo o in comparto, fatto salvo il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi;
- b) le aree C1 pressoché inedificate e/o non urbanizzate, ove l'utilizzo edificatorio è subordinato alla realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle previsioni topograficamente definite dal P.R.G.I. e/o di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata.

Le destinazioni d'uso ammesse in tali aree sono tutte quelle previste dall'art. 22 delle presenti norme.

Tali aree sono caratterizzate da diversi indici e parametri urbanistici ed edili:

Aree residenziali di completamento (B2).

Si applicano i seguenti indici e parametri:

- indice di densità edilizia fondiaria : $I_f = 0,80$ mc/mq.;
- rapporto massimo di copertura : $R_c = 45\%$;

- altezza massima della costruzione : $H = 9,00$ m. tuttavia non sono ammessi fabbricati che abbiano più di due piani completamente fuori terra e un'altezza media ponderale di tutti i fronti del fabbricato (misurata su ogni fronte come si misura l'altezza massima) superiore a m. 7,80;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 60;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: Ds = all'interno del centro abitato: secondo gli allineamenti esistenti; in assenza m. 6,00; all'esterno del centro abitato: come indicato all'art. 18, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 60;
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: Dp = come indicato all'art. 60.

Aree residenziali in fase di realizzazione (B3).

(stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);

Aree residenziali di completamento confermate (B4(1)).

(stralciate in quanto non presenti nel territorio del Comune di Voltaggio);

Aree residenziali di nuovo impianto (C1).

Si applicano i seguenti indici e parametri:

- indice di densità edilizia fondiaria : $If = 0,80$ mc/mq.;
- rapporto massimo di copertura : $Rc = 30\%$;
- altezza massima della costruzione : $H = 9,00$ m. tuttavia non sono ammessi fabbricati che abbiano più di due piani completamente fuori terra e un'altezza media ponderale di tutti i fronti del fabbricato (misurata su ogni fronte come si misura l'altezza massima) superiore a m. 7,80;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 60;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: Ds = all'interno del centro abitato: secondo gli allineamenti esistenti; in assenza m. 6,00; all'esterno del centro abitato: come indicato all'art. 18, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 60;
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: Dp = come indicato all'art. 60.

Per tutte le nuove costruzioni ricadenti nelle aree di tipo C1 per le quali il collegamento alle infrastrutture esistenti eccederà il semplice allacciamento, il permesso di costruire è subordinato ad un atto unilaterale o convenzione ai sensi dell'art. 49, comma 5°, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. che disciplini modalità, requisiti, caratteristiche e tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione; la stipula di tale convenzione o atto di impegno unilaterale, a cui subordinare il permesso di costruire, è necessaria se al momento della richiesta del permesso di costruire non esistessero le opere di urbanizzazione primaria conformi a quelle indicate, per quantità e dimensioni, nelle tavole di piano e nelle N.T.A.; le opere, che devono essere esistenti o previste nella convenzione o nell'atto di impegno unilaterale, sono tutte quelle che collegano il lotto oggetto di permesso di costruire con le opere infrastrutturali esistenti.

Nell'ambito di strumenti esecutivi, sia pubblici che privati, potranno essere definite nuove articolazioni viarie (viabilità interna di servizio) o nuove dislocazioni delle aree di servizio interne a tali comparti, purché esse non siano state diversamente previste e quindi risultino difformi dalle previsioni specifiche operate dalle tavole di P.R.G.I., nel qual caso, ove trattasi di opera pubblica, si intende applicabile il D.P.R. 08.06.2001 n. 327, art. 10.

Per le nuove edificazioni, previste nelle aree B2 e C1, quando le stesse vengono realizzate su aree attestate su strade pubbliche che non terminano con una piazzola avente larghezza superiore a m. 7,00, dovrà essere previsto un arretramento della recinzione dal ciglio stradale di m. 2,50 da adibire ad area per parcheggio privato ad uso pubblico al fine di consentire la sosta degli autoveicoli.

Art. 26 – Aree residenziali a piano esecutivo convenzionato (C2).

Il P.R.G.I. individua alcune unità residenziali, contrassegnate in cartografia con apposita simbologia, in cui il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla formazione di un piano esecutivo convenzionato di iniziativa privata esteso all'intera unità urbanistica e predisposto ai sensi degli articoli 43 e 45 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste all'art. 22, con esclusione dei punti h), i), l) del 2° comma.

Gli interventi devono avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- indice di densità edilizia territoriale : It = 0,75 mc/mq.;
- indice di densità edilizia fondiaria : If = 1,00 mc/mq.;
- altezza massima della costruzione : H = 9,00 m. tuttavia non sono ammessi fabbricati che abbiano più di due piani completamente fuori terra e un'altezza media ponderale di tutti i fronti del fabbricato (misurata su ogni fronte come si misura l'altezza massima) superiore a m. 7,80;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale se interne al centro abitato: Ds = da definirsi in sede di P.E.C.; se esterne al centro abitato: Ds = come indicato dal Nuovo Codice della Strada, vedi art. 18, comma 7°;
- rapporto massimo di copertura, distanza minima della costruzione dal confine Dc, distanza della costruzione dal ciglio o confine stradale di strade di P.E.C., distanza minima tra le costruzioni D, distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri Dp: da definire in sede di piano esecutivo;
- aree per standards urbanistici: da definire in sede di piano esecutivo, in ragione di 25 mq/abitante.

Per l'area contrassegnata con "C2(1)", gli indici di utilizzazione territoriale e fondiaria fissati al comma precedente non devono essere applicati in sede di progetto di P.E.C.; la quantità di volume edificabile all'interno di tale area è di 12.200 mc.; restano validi gli altri indici e parametri stabiliti al comma precedente.

Per l'area contrassegnata con "C2(2)" le aree per standards urbanistici, determinate come indicato al comma 3, possono essere individuate, nella misura minima del 50%, all'interno dell'ambito in oggetto, mentre la restante parte nella contigua area a verde privato; tuttavia l'indice di densità edilizia fondiaria dovrà essere applicato sulla superficie territoriale a cui deve essere detratta la superficie per gli standards urbanistici anche se esterni all'area individuata.

Per l'area contrassegnata con "C2(3)" vengono applicati i seguenti indici di utilizzazione territoriale e fondiaria, mentre restano validi gli altri indici e parametri stabiliti al comma precedente:

- indice di densità edilizia territoriale : It = 1,05 mc/mq.
- indice di densità edilizia fondiaria : If = 1,50 mc/mq.

Limitatamente a questa area, i volumi destinati a locali accessori e/o servizi (quali mense, guardiania, lavanderia e sala formazione) si considerano convenzionalmente privi di cubatura.

E' ammesso il trasferimento di cubatura dall'"Area residenziale di completamento B2" all'area "C2(3)".

Per l'area contrassegnata con "C2(4)", posta di fronte all'Oratorio di San Giovanni Battista, vengono applicati i seguenti indici di utilizzazione territoriale e fondiaria, anche in questo caso restano validi gli altri indici e parametri stabiliti al comma precedente:

- indice di densità edilizia territoriale : It = 0,45 mc/mq.
- indice di densità edilizia fondiaria : If = 0,65 mc/mq.

CAPO IV – AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE E/O COMMERCIALI.

Il permesso di costruire è subordinato alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni di carattere geologico previste dalla "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", dagli "Elaborati geologici di adeguamento in zona sismica 3 e aree di nuovo impianto: Relazione geologico-tecnica" e dagli art. 85÷86 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Si richiamano come facenti parte integrante delle presenti norme le Schede delle aree di nuovo impianto contenute nel fascicolo "Elaborati geologici di adeguamento in zona sismica 3 e aree di nuovo impianto: Relazione geologico-tecnica" redatte dal dott. geol. Luigi FOGLINO di Ricaldone.

Art. 27 – Aree di nuovo impianto destinate ad impianti artigianali (D1).

La variante al P.R.G.I. anno 2008 relativa al solo territorio del Comune di Voltaggio individua con tale destinazione una sola area.

Le destinazioni previste nelle aree di cui sopra sono:

- impianti artigianali finalizzati alla trasformazione dei prodotti agricoli con particolare riferimento all'industria del legno; è altresì ammessa la vendita, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria;
- impianti per l'artigianato di servizio anche legati alla manutenzione e riparazione di apparecchiature/macchine elettromeccaniche, nonché impianti ad uso deposito;
- uffici, in misura non superiore al 20% della Sun per ogni unità produttiva;
- abitazioni del proprietario e/o del custode, in misura non superiore a mq. 150 di Sun per ogni unità produttiva, purché inclusi in unica struttura con l'impianto produttivo stesso;
- servizi sociali, locali di ristoro ed attrezzature varie al servizio dell'area artigianale;

La dotazione di aree per attrezzature funzionali agli impianti, parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, è stabilita nella misura minima del 10% della superficie territoriale destinata agli insediamenti artigianali.

In particolare l'attuazione delle aree in oggetto è subordinata alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, estesi a tutta l'area topograficamente individuata; gli strumenti urbanistici esecutivi potranno essere redatti dalle Amministrazioni Comunali, sentita la Comunità Montana, oppure essere di iniziativa privata.

Le tipologie edilizie e le dimensioni massime dei singoli edifici dovranno essere specificate in sede di predisposizione dello strumento urbanistico esecutivo e l'attuazione dell'area è altresì subordinata alla valutazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'organizzazione del sistema viario principale e dei suoi collegamenti con la rete esistente. Quanto sopra è comunque subordinato alle seguenti prescrizioni:

i tetti delle nuove costruzioni dovranno essere a falde con pendenze comprese tra il 30 e 40 per cento, il manto di copertura di colore rosso, la manica degli edifici non dovrà avere larghezza superiore a 12 m., le pareti esterne dovranno avere finiture in intonaco tinteggiate con colori da scegliere nella gamma cromatica delle terre, sono vietate le finestre a nastro; e gli sporti delle gronde non dovranno essere superiori a m. 1,00.

Gli interventi avvengono nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- rapporto massimo di copertura : $Rc = 40\%$;
- indice di utilizzazione territoriale : $Ut = 0,35 \text{ mq/mq.}$;
- indice di utilizzazione fondiaria : $Uf = 0,50 \text{ mq/mq.}$;
- altezza massima della costruzione (riferita al piano, parallelo al pavimento, tangente la gronda): $H = 8,00$, ad eccezione delle strutture speciali strettamente connesse alla funzionalità dell'impianto produttivo;
- distanza minima della costruzione dal confine (Dc), distanza della costruzione dal ciglio stradale di strade interne (Ds), distanza tra le costruzioni (D), distanza tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri (Dp): da definirsi in sede di progetto di piano esecutivo;
- distanza della costruzione dal ciglio o confine di strade provinciali: $Ds = \text{m. } 30,00$;

La dotazione di aree per attrezzature di cui al presente articolo va reperita integralmente all'interno dell'area oggetto di intervento, tuttavia è ammessa la monetizzazione delle suddette aree nella misura massima del 70% della quantità che dovrebbe essere individuata ai sensi dei commi precedenti del presente articolo a condizione che all'interno delle aree di pertinenza dei vari edifici siano individuate le rimanenti aree aventi le caratteristiche previste all'art. 21, primo

comma, punti 2) e 3) della L.R. 56/77 e s.m.i. pur rimanendo di proprietà privata ed al servizio di uno o più edifici.

Si prescrive che almeno il 20% dell'area fondiaria ed il 50% di quella destinata alla sosta e ai relativi accessori sia permeabile e di quest'ultima il 30% sia sistemata a verde con seminagione a prato e con piantumazione di alberature, ad alto e basso fusto, di essenze locali.

Negli elaborati di progetto dovranno essere indicate le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, in riferimento all'intero impianto.

A norma dell'art. 26 della L.R. 56/77 e s.m.i., gli eventuali interventi di localizzazione di attività produttive sono assoggettati a convenzione secondo le modalità fissate nella convenzione quadro regionale di cui all'art. 53 della predetta Legge. Negli elaborati di progetto dovranno essere chiaramente indicate le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, in riferimento all'impianto; l'esistenza o la nuova costruzione di tali opere è condizione necessaria al rilascio della usabilità degli impianti.

Qualsiasi intervento di nuova costruzione dovrà essere opportunamente valutato al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora. Il progetto dovrà altresì assicurare la puntuale sistemazione esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nell'ambito circostante, nonché a rendere maggiormente apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel contesto paesaggistico interessato. In fregio alla strada provinciale, fermo restando la fascia di rispetto stradale avente profondità 30 m. individuata nelle tavole di piano, dovrà essere individuata (anche all'interno della predetta fascia di rispetto) una fascia di rispetto di m. 20,00 da considerarsi inedificabile e da sistemare mediante la piantumazione di alberi di alto fusto. In tale fascia è permessa la destinazione a parcheggio.

L'attuazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento una-tantum e di demolizione e ricostruzione avviene attraverso interventi edilizi diretti, ma il rilascio del permesso di costruire è vincolato alla realizzazione delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi, alle prescrizioni di cui al comma precedente e alla cessione delle aree di cui al presente articolo; tali opere dovranno essere chiaramente indicate anche negli elaborati di progetto.

L'esistenza di tali opere è condizione vincolante al rilascio dell'autorizzazione all'usabilità degli impianti. La realizzazione degli interventi è subordinata alla presentazione di un atto unilaterale nel quale dovranno essere precisati i materiali immagazzinati e/o lavorati, ed i limiti di inquinamento (idrico, acustico, gassoso) da non superare.

In sede di esame dei progetti, la Commissione Edilizia dovrà valutare se gli interventi di mitigazione di cui ai due commi precedenti siano adeguati.

Art. 28 – Aree ed impianti produttivi industriali ed artigianali esistenti confermati (D2).

Sugli immobili a destinazione industriale od artigianale o a deposito esistenti e confermati dal P.R.G.I. sono ammesse le destinazioni già previste per le aree di cui all'art. 27 delle presenti norme; sugli edifici esistenti sono comunque ammessi interventi di ristrutturazione interna e di adeguamento tecnologico e funzionale e di ampliamento per l'installazione di impianti tecnologici che non comportino aumento della superficie utile (art. 54) e interventi di manutenzione ordinaria (art. 49), straordinaria (art. 50) e di restauro e risanamento conservativo (art. 51, 52 e 53).

Sono ammessi, una-tantum, interventi di ampliamento in misura non superiore al 50% di S.U. con un massimo di 500 mq., sempreché:

- a) (stralcio)
- b) il rapporto massimo di copertura non sia superiore al 60% dell'area ad esso strettamente asservita;
- c) l'altezza non superi quella degli edifici ricadenti all'interno dell'area e comunque non superi i m. 7,50;
- d) distanza della costruzione dai confini privati circostanti: come previsto all'art. 60;
- e) distanza minima della costruzione del ciglio o confine stradale: secondo allineamenti esistenti;
- f) distanza tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: come previsto all'art. 60.

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di ampliamento una-tantum, che avvengono attraverso interventi diretti, negli elaborati di progetto dovranno essere chiaramente indicate le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, in riferimento all'intero impianto; l'esistenza o la nuova esecuzione di tali opere è condizione necessaria al rilascio dell'autorizzazione alla usabilità degli impianti.

Qualsiasi intervento di nuova costruzione dovrà essere opportunamente valutato al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora. Il progetto dovrà altresì assicurare la puntuale sistemazione esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nell'ambito circostante, nonché a rendere maggiormente apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel contesto paesaggistico interessato.

In sede di esame dei progetti, la Commissione Edilizia dovrà valutare se gli interventi di mitigazione di cui ai due commi precedenti siano adeguati.

Art. 29 – Aree ed impianti produttivi esistenti da recuperare (D3).

Il P.R.G.I. individua un'area produttiva esistente già edificata ed in stato di degrado e ne prevede il riordino, il recupero ed il completamento infrastrutturale. La sua attuazione dovrà avvenire attraverso interventi, estesi all'intera area, di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e adeguamento tecnologico, funzionale e infrastrutturale. È altresì ammessa la demolizione e ricostruzione nel rispetto del rapporto di copertura esistente e delle seguenti prescrizioni:

- altezza massima della costruzione: $H = 8,00$ m. ad eccezione delle infrastrutture speciali connesse alla funzionalità dell'impianto produttivo che potranno avere H di $12,00$ m.;
- distanza minima della costruzione dai confini privati circostanti e dal confine dell'area: pari alla metà dell'altezza con un minimo di m. 5,00;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: $Ds = m. 20,00$;
- distanza minima della costruzione dal confine demaniale dei corsi d'acqua di acque pubbliche: m. 15,00; di altri corsi d'acqua m. 10,00;
- distanza minima dei prodotti stoccati con forma definita e con altezza superiore a m. 3,00 dai confini privati, dal perimetro dell'area territoriale individuata nelle tavole di P.R.G.I. e dai cigli stradali: m. 5,00;
- distanza minima dei prodotti stoccati con forme definite, qualunque sia la loro altezza, dal confine demaniale dei corsi d'acqua: m. 10,00;
- dotazione di aree per attrezzature funzionali agli impianti, parcheggi, verde ed attrezzature sportive, servizi sociali ed attrezzature varie: 10% della S.T. di cui il 70% monetizzabile.

Ogni intervento, compresi i movimenti di terra, interno al limite di 10,00 m. da confine demaniale di acque pubbliche dovrà essere autorizzato dal Servizio OO.PP. regionale di Alessandria.

La superficie utile convenzionale potrà essere aumentata, rispetto a quella esistente, del 50% purché non venga variato, come detto, il rapporto di copertura.

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle per impianti industriali e artigianali con lavorazioni non inquinanti, che non ricadono tra quelli soggetti alle norme dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 334/99 e che non rientrano nella classificazione delle industrie insalubri di prima categoria, nel rispetto dell'art 216 del R.D. 26.07.1934 n. 1265 e s.m.i.; è altresì ammessa la realizzazione di uffici, in misura non superiore al 20% della S.U., e di una abitazione del proprietario o del custode con S.U. non superiore a 90 mq. e purché inclusa in unica struttura con l'impianto produttivo.

Qualsiasi intervento di nuova costruzione dovrà essere opportunamente valutato al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio.

Gli interventi edificatori dovranno essere eseguiti nel rispetto di alcuni parametri ambientali edilizi quali:

- individuazione degli edifici, o parti di edifici, preesistenti aventi caratteristiche tipologiche significative e loro conservazione e valorizzazione;
- riproposizione delle tipologie edilizie preesistenti;
- tamponamenti dei fabbricati in muratura finita in intonaco tinteggiato;
- serramenti in ferro e/o materiali metallici verniciati o in legno verniciati;
- tetti a falde inclinate con pendenza analoga a quella degli edifici preesistenti e con cornicioni aventi le stesse caratteristiche di quelli preesistenti;
- manto di copertura in tegole piane di colore rosso;
- recinzioni conformi alle disposizioni del regolamento edilizio e comunque con muretti in cls. di altezza non superiore ad un metro fuori terra; ogni recinzione, qualunque sia la sua tipologia costruttiva, dovrà essere mascherata verso l'esterno da una siepe di essenze locali di altezza non inferiore a m. 2,00;
- canali di gronda, pluviali e scossaline in rame o lamiera verniciata in marrone scuro;
- tutte le strutture in ferro a vista dovranno essere adeguatamente vernicate;

- i colori da adottare nelle verniciature e tinteggiature saranno quelli ricorrenti nella zona; colori e tinteggiature, previa campionatura, sono da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale e le tinteggiature sono da scegliersi nella gamma cromatica delle terre;
- conservazione, per quanto possibile, dell'assetto insediativo dell'area preesistente;
- ricerca ed individuazione dei punti di vista caratterizzanti il territorio ed individuazione del cono ottico entro il quale tutelare e controllare gli interventi edificatori.

Il progetto del nuovo intervento, in particolare, dovrà comprendere la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora. Il progetto dovrà altresì assicurare la puntuale sistemazione esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nell'ambito circostante, nonché a rendere più apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel contesto paesaggistico interessato.

Negli elaborati di progetto dovranno essere chiaramente indicate le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi, in riferimento all'intero impianto e la loro nuova esecuzione dovrà essere prevista mediante stipula di convenzione; l'esistenza di tali opere è condizione vincolante al rilascio dell'agibilità degli impianti. Inoltre la realizzazione degli interventi è subordinata alla stipula di una apposita convenzione nella quale dovranno essere precisati i materiali immagazzinati e/o lavorati ed i limiti di inquinamento (idrico, acustico, gassoso) da non superare.

L'area è attuabile nel pieno rispetto delle disposizioni del "Piano di zonizzazione acustica", dovranno quindi essere rispettati i livelli di rumore consentiti nelle varie zone del suddetto piano, e delle disposizioni della "Relazione geologico-tecnica" relativa alle aree, redatta dal geologo ed allegata alla variante parziale al P.R.G.I. n. 5 relativa al solo territorio del Comune di Voltaggio.

Art. 30 – Aree ed impianti produttivi industriali esistenti confermati (D3.1).

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area ed impianto produttivo industriale esistente confermato.

Art. 31 – Aree vincolate alla realizzazione del Terzo Valico ed alle infrastrutture di servizio (D4).

Sono le aree che il progetto di realizzazione del "Terzo Valico – Linea ad Alta Velocità" – tratto Genova-Tortona – prevede di occupare mediante la realizzazione di infrastrutture temporanee o permanenti.

Le infrastrutture temporanee sono:

- a) il campo base Val Lemme (C.B.P.1) dove saranno alloggiati gli operai;
- b) il cantiere di servizio (C.S.P.3);
- c) l'Area di cantiere del pozzo di ventilazione Val Lemme (P.V.);
- d) l'Area di bonifica della Frana Carbonasca (F.C.).

Le infrastrutture permanenti sono:

- a) il campo operativo Val Lemme (C.O.P.1);
- b) l'Area di riqualificazione ambientale Val Lemme (R.A.P.1) – ex Cava Cementir;
- c) le modifiche dei tracciati delle Strade Provinciali n. 160 di Val Lemme (Gavi-Voltaggio) (A.Sp160) e n. 163 della Castagnola (Voltaggio-Borgofornari) (A.Sp163) e le aree in cui è prevista la realizzazione di una rotonda (R.t.); la previsione di nuove fasce di rispetto alla nuova viabilità.

Nelle aree così individuate, poiché l'approvazione del progetto "Terzo Valico" da parte del CIPE ne fa scattare la salvaguardia, sono consentiti soltanto gli interventi previsti nel suddetto progetto "Terzo Valico" e rimangono congelate le destinazioni che fino ad oggi per esse prevedeva lo strumento urbanistico.

La previsione di nuovi tracciati viari comporta nuove fasce di rispetto che sono state puntualmente individuate nella cartografia di piano e che risultano inedificabili.

Inoltre la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 individua con apposita simbologia sia il tracciato relativo alla "Linea alta velocità – Galleria principale" sia il tracciato relativo alla "Linea alta velocità – Galleria di servizio".

Art. 32 – Aree di nuovo impianto destinate ad impianti per la trasformazione di prodotti agricoli e per l'artigianato di servizio (D5).

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area di nuovo impianto destinata ad impianti per la trasformazione di prodotti agricoli e per l'artigianato di servizio.

Art. 33 – Aree di nuovo impianto destinate alla commercializzazione e vendita di prodotti agricoli (D6).

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area di nuovo impianto destinata alla commercializzazione e vendita di prodotti agricoli.

CAPO V - AREE ATTREZZATE (G)

Il permesso di costruire è subordinato alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni di carattere geologico previste dalla "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", dagli "Elaborati geologici di adeguamento in zona sismica 3 e aree di nuovo impianto: Relazione geologico-tecnica" e dagli art. 85÷86 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Si richiamano come facenti parte integrante delle presenti norme le Schede delle aree di nuovo impianto contenute nel fascicolo "Elaborati geologici di adeguamento in zona sismica 3 e aree di nuovo impianto: Relazione geologico-tecnica" redatte dal dott. geol. Luigi FOGLINO di Ricaldone.

Art. 34 – Aree attrezzate interne al Piano d'Area Capanne di Marcarolo (G1): Aree attrezzate del terzo ordine.

Sono le aree di concentrazione della fruizione turistico-ricreativa così come individuate nelle tavole della variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 e nelle tavole del Piano d'Area Capanne di Marcarolo e così come normate all'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del succitato Piano d'Area.

Art. 35 – Aree attrezzate esterne al Piano dell'area (G2).

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area attrezzata esterna al Piano dell'area.

Art. 36 – Aree destinate ad attrezzature ricettive di carattere temporaneo (G3).

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area destinata ad attrezzature ricettive di carattere temporaneo.

Art. 37 - Aree per la ricezione prolungata di veicoli e rimorchi attrezzati per il pernottamento (G4).

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area per la ricezione prolungata di veicoli e rimorchi attrezzati per il pernottamento.

Art. 38 – Aree e fabbricati destinati alla ricettività (G5).

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area e fabbricato destinato alla ricettività.

Art. 39 – Aree agricole speciali (G6).

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area per aree agricole speciali.

Art. 40 – Aree a destinazione speciale (G7).

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area per aree a destinazione speciale.

Art. 41 – Aree a destinazione tecnico-scientifica (G8).

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area per aree a destinazione tecnico-scientifica.

Art. 42 – Percorsi segnalati ed aree limitrofe (G9), esterni alla delimitazione del piano dell'area "Capanne di Marcarolo".

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area per percorsi segnalati ed aree limitrofe, esterni alla delimitazione del piano dell'area "Capanne di Marcarolo".

CAPO VI – AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE – AREE DESTINATE AD USO AGRICOLO.

Il permesso di costruire è subordinato alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni di carattere geologico previste dalla "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", dagli "Elaborati geologici di adeguamento in zona sismica 3 e aree di nuovo impianto: Relazione geologico-tecnica" e dagli art. li 85÷86 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Si richiamano come facenti parte integrante delle presenti norme le Schede delle aree di nuovo impianto contenute nel fascicolo "Elaborati geologici di adeguamento in zona sismica 3 e aree di nuovo impianto: Relazione geologico-tecnica" anch'esse redatte dal dott. geol. Luigi FOGLINO di Ricaldone.

Art. 43 – Aree destinate ad uso agricolo (E).

In queste aree il P.R.G.I. controlla gli interventi ai fini del potenziamento e dell'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole.

In tali aree sono pertanto ammessi, salvo diverse prescrizioni previste nella normativa relativa alle singole aree territoriali omogenee, i seguenti tipi di intervento edilizio, indipendentemente dalle caratteristiche dei richiedenti:

- a) manutenzione ordinaria (art. 49) e straordinaria (art. 50);
- b) restauro (art. 52) e risanamento conservativo (art. 53);
- c) ristrutturazione edilizia (art. li 54 e 55);
- d) sistemazione del suolo, ivi comprese le recinzioni; la realizzazione di recinzioni di aree ricadenti all'interno del SIC/ZPS Capanne di Marcarolo è da intendersi consentita solo nel caso in cui sia relativa alle immediate pertinenze di un fabbricato esistente nel rispetto del quinto capoverso del comma 1 dell'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione della 1^a variante al Piano d'area del Parco Naturale Capanne di Marcarolo, riportato integralmente all'art. 80 delle presenti N.T.A.;
- e) realizzazioni, solo sugli edifici residenziali esistenti, di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
- f) cambiamento di destinazione d'uso ai fini residenziali di tutti gli edifici rurali nel rispetto della L.R. 29 aprile 2003 n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici"; il cambiamento di destinazione d'uso è altresì ammesso, nel rispetto di tutte le altre norme della L.R. 9/2003 non relative al periodo temporale, per tutti quei fabbricati realizzati tra il 1° settembre 1967 ed il 24 febbraio 1992, e per gli edifici rurali anteriori al 24.02.1992 che sono stati oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione o ristrutturazione edilizia successivamente a tale data; resta inteso che tutti gli edifici a destinazione rurale potranno essere cambiati di destinazione d'uso ai fini residenziali per la parte già adibita ad abitazione alla data di adozione delle presenti norme;
- g) cambiamento di destinazione d'uso ai fini residenziali agrituristicci e turistico-ricettivi degli edifici rurali esistenti, nel rispetto del 10° comma dell'art. 25 della Legge Urbanistica Regionale; per tali interventi deve essere presentato un progetto generale che preveda la sistemazione di tutto il fabbricato o di tutti i fabbricati annessi alla originaria funzione agricola; gli edifici oggetto dell'intervento devono essere assoggettati a convenzione nella quale siano indicate le opere necessarie alla viabilità, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e all'approvvigionamento idrico; l'esistenza o la realizzazione di tali opere è condizione necessaria al rilascio dell'agibilità; per gli usi agrituristicci valgono i disposti della L.R. n. 31/85 e s.m.i.;
- h) cambiamento di destinazione d'uso a fini artigianali di edifici esistenti, o loro porzioni, quando il richiedente risiede nell'edificio principale, a cui è annesso quello oggetto di cambiamento di destinazione d'uso, ed è titolare di una attività artigianale regolarmente iscritta alla Camera di Commercio; per tali interventi deve essere presentato un progetto esteso a tutto il complesso edilizio di cui fa parte il fabbricato in oggetto; il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione nella quale siano indicate le opere necessarie alla viabilità, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'approvvigionamento idrico e sia contenuto l'impegno che preveda che la titolarità dell'azienda artigianale sia la stessa di chi è residente nell'edificio principale e che il venir

- meno di tale requisito comporti la decadenza della destinazione artigianale autorizzata; il rilascio dell'agibilità è subordinato all'esistenza delle opere e delle condizioni previste dalla convenzione di cui sopra; l'attuazione di questi interventi che ricadono all'interno del SIC/ZPS Capanne di Marcarolo, di cui al successivo art. 80 delle presenti N.T.A., è subordinato all'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.I.A.) prevista per i Siti di Interesse Comunitario (art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.);
- i) ampliamenti e sopraelevazioni, una-tantum, di edifici residenziali esistenti uni-bifamiliari che non comportino aumento della superficie utile linda superiore al 20% di quella esistente, fermo restando che sono sempre consentiti ampliamenti di 25 mq. di superficie utile netta (Sun); tale intervento non dovrà comportare aumento delle unità immobiliari e dovrà essere condotto anche nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- rapporto massimo di copertura: $Rc = 70\%$;
 - altezza massima della costruzione: $H = 9,00$ m.
 - distanza minima della costruzione dal confine: $Dc =$ come previsto all'art. 60;
 - distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: $Ds =$ come indicato all'art. 18, comma 8°;
 - distanza minima tra le costruzioni: $D =$ come previsto all'art. 60;
 - distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: $Dp =$ come previsto all'art. 60;
- l'eventuale interrato e/o seminterrato, che dovrà avere destinazione diversa dalla residenza e che non potrà essere superiore ad un piano, interverrà nel calcolo del volume come previsto dalle norme vigenti, ma non dovrà essere computato nel calcolo della superficie utile linda e di quella netta;
- l) (stralcio)
- m) ampliamento, una-tantum e non cumulabile con altri tipi di ampliamento consentiti dal presente comma, di edifici esistenti a destinazione residenziale; tale ampliamento, finalizzato alla modifica tipologica dell'edificio preesistente, dovrà essere, a parere della Commissione Edilizia, integrato ed organico al corpo di fabbrica preesistente; l'ampliamento è limitato alle sole strutture aperte su almeno due lati, che, dovendo essere computate come superficie coperta (Sc), non debbano essere computate come superficie utile linda (Sul) e siano aperte su almeno due lati (ad esempio: porticati, patii, pensiline, ecc.); gli ampliamenti di superficie coperta, non superiori al 50% della superficie coperta esistente, dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- rapporto massimo di copertura: $Rc = 70\%$;
 - altezza massima della costruzione: $H =$ quella esistente;
 - distanza minima della costruzione dal confine: $Dc =$ come indicato all'art. 60;
 - distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: $Ds =$ come indicato all'art. 18, comma 8°;
 - distanza minima tra le costruzioni: $D =$ come indicato all'art. 60;
 - distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: $Dp =$ come previsto all'art. 60;
- n) recupero a fini abitativi dei sottotetti condotto in conformità ai disposti della L.R. 06.08.1998 n. 21;
- o) ampliamento e cambio di destinazione di edifici residenziali uni-bifamiliari esistenti limitato a quelle porzioni di fabbricato che siano già volumetricamente definite alla data di adozione delle presenti norme (ad esempio porticati delimitati da pilastri), purché chiusi su almeno un lato ed organici all'edificio residenziale esistente; tale intervento è limitato ai primi due piani dell'edificio e non può essere applicato congiuntamente ad altri interventi del presente articolo che prevedono ampliamenti del fabbricato esistente;
- p) costruzione di autorimesse ad esclusivo servizio della residenza in ragione di mq. 1,00 ogni 10 mc. di volume residenziale qualora sia dimostrato che il fabbricato ne è sprovvisto o che ne è dotato in misura inferiore a tale limite; l'intervento dovrà essere condotto nel rispetto dei successivi art. 60 e 64;
- q) costruzione di pertinenze così come definite all'art. 66 delle presenti norme, purché inserite nel contesto ambientale circostante e conformi ai disposti del citato art. 66;
- r) locali interrati e/o seminterrati (ad esempio: cantine, centrali termiche, ecc.) di nuova formazione, purché ricavati nell'ambito della superficie coperta esistente e di un perimetro già precedentemente chiuso su tutti i lati; la superficie dei nuovi locali non dovrà eccedere la superficie coperta esistente e la loro destinazione, diversa da quella residenziale, dovrà essere accessoria alla funzione principale che si svolge nel fabbricato;
- s) piccole costruzioni al servizio dell'agricoltura ad un solo piano fuori terra nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria: $U_f = 0,01 \text{ mq/mq}$, fino ad un massimo di U_f di 15,00 mq ;
- altezza massima della costruzione: $H = 2,80 \text{ m.}$;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: D_s = come indicato all'art. 18, comma 8°;
- distanza minima della costruzione dal confine: D_c = come indicato all'art. 60;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 60;
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: D_p = come indicato all'art. 60;

la tipologia di dette costruzioni dovrà prevedere tetto a due falde, il manto di copertura dovrà essere in coppi o in tegol-coppo; le bucature (finestre) dovranno essere di piccole dimensioni e di numero limitato; il P.R.G.I. prescrive che tali costruzioni non possano essere allacciate ai servizi pubblici e che nel loro interno non possano essere ricavati servizi igienici; il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione dell'atto di asservimento e dell'atto di impegno unilaterale al mantenimento della destinazione d'uso previsto dall'art. 25 commi 7° e 8° della L.R. 56/77 e s.m.i..

L'attuazione di tutti gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente di cui al precedente comma 1, con particolare riferimento a quelli di cui alle lettere a), b), c), i), m) e n), dovrà avvenire, nel rispetto dei disposti di cui alla Legge 27.05.2005 n. 104 (conservazione dei pipistrelli europei – EUROBATS), con l'adozione delle misure e precauzioni, nei confronti della chiropterofauna, elencate all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione della 1^a Variante al Piano d'Area del Parco Naturale Capanne di Marcarolo, riportato in stralcio al successivo art. 80 delle presenti N.T.A..

Nelle aree a bosco di alto fusto e di rimboschimento, sono vietate nuove costruzioni nonché opere di urbanizzazione.

Nel rispetto delle limitazioni vigenti in materia di vincoli e fasce di rispetto di qualsiasi natura, sono da considerarsi compatibili con la destinazione agricola dell'area le eventuali opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 51 punto 1 della L.R. 56/77 e s.m.i. nonché i manufatti necessari al loro funzionamento, anche qualora non espressamente previsti dalla cartografia di P.R.G.I.. In ogni caso, trattandosi di opere pubbliche o di pubblica utilità, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto attraverso le procedure di cui agli art. 10 e 19 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" approvato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327 modificato ed integrato dal D.P.R. 27.12.2002 n. 302 ovvero, in particolare qualora si tratti di manufatti che richiedono una fascia di rispetto che vincola terreni esterni all'area su cui l'opera insiste (es. depuratori e pozzi di captazione), attraverso le procedure di cui al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Sono inoltre ammesse nuove costruzioni per le abitazioni e per le infrastrutture a servizio dell'agricoltura, quali stalle, silos, serre, ecc., quando il permesso di costruire è richiesto dai seguenti soggetti, singoli od associati:

- a) Imprenditori agricoli ai sensi della Legge n. 153 del 9 maggio 1975, della Legge n. 352 del 10 maggio 1976 e delle L.R. n. 27 del 12 maggio 1975 e n. 18 del 23 agosto 1982, anche quali soci di cooperative;
- b) Proprietari dei fondi e chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lett. a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
- c) Imprenditori agricoli non a titolo principale, ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'art. 2 della L.R. n. 63 del 12 ottobre 1978 e s.m.i. e della lettera m) del secondo comma dell'art. 25 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.

Sono imprenditori agricoli singoli o associati i soggetti definiti all'art. 1 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 che testualmente recita: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse". In relazione all'allevamento di animali va precisato che l'attività cinotecnica (allevamento, selezione ed addestramento delle razze canine) ai sensi dell'art. 2 della Legge 23.08.1993 n. 349 è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

Ai soggetti di cui ai punti precedenti possono essere aggiunti anche gli enti locali che, pur non svolgendo attività imprenditoriale in agricoltura, intendano realizzare infrastrutture a servizio dell'agricoltura a disposizione di produttori (magazzini di stoccaggio e/o commercializzazione, cantine sociali, silos, ecc.).

Per i soggetti di cui al precedente 5° comma, lettere a), b), c), è permesso, nel rispetto di tutti i parametri urbanistici ed edilizi del presente articolo, il cambio di destinazione qualora sia garantita la loro destinazione ad uso agritouristico come previsto dall'art. 35 della L.R. n. 63 del

12.10.1978 e dal Titolo IV della L.R. 31/85 e s.m.i.; quantitativamente dovranno essere rispettate le leggi di settore.

Sono ammesse nuove costruzioni per le infrastrutture al servizio dell'agricoltura e dell'allevamento degli animali in genere, quali stalle, silos, serre, ecc., anche quando il permesso di costruire non e' richiesto dai soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, purché il richiedente sia titolare di azienda agricola o di una attività connessa all'allevamento degli animali.

Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al 2° comma lettera s) e al 5°, 8° e 9° comma è subordinato all'impegno unilaterale dell'avente diritto che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola, le classi di colture in atto ed in progetto documentate a norma del 18° comma dell'art. 25 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il vincolo di trasferimento di cubatura di cui al 17° comma dell'art. 25 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., e le sanzioni per inosservanza degli impegni assunti; l'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare.

In tutte le aree agricole, fatto salvo il 3° comma del presente articolo, è ammessa l'esecuzione di opere di urbanizzazione e di allacciamento degli edifici esistenti ai pubblici servizi.

Resta inteso che le serre fisse non dovranno rispettare né rapporto di copertura né indice di utilizzazione fondiaria mentre dovranno rispettare tutti gli altri parametri e indici propri dell'area in cui ricadono.

Ai fini della definizione del volume edificabile, è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui, sempreché la superficie senza soluzione di continuità su cui ricade la costruzione sia almeno il 20% dell'intera superficie utilizzata.

Il volume edificabile e/o la superficie coperta sono computati per ogni azienda agricola al lordo degli edifici esistenti.

Si richiamano, in quanto applicabili, i disposti dei commi 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° dell'art. 25 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad abitazioni devono essere riferiti all'intera azienda agricola e non devono, nel complesso, superare un volume di 1.500 mc..

Nelle eventuali costruzioni di nuove stalle ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:

- le costruzioni adibite all'allevamento intensivo/industriale di polli, conigli, suini e avicoli e cunicoli in genere e le stalle di oltre 40 capi tra polli e conigli, dovranno essere insediate ad almeno 150 m., in linea d'aria, dalle aree residenziali previste dal P.R.G.I. e a m. 50 dai confini di proprietà e dall'asse delle strade provinciali e comunali;
- le stalle devono essere indipendenti da edifici abitabili e distare da questi, se di proprietà, m. 10, se di altri, m. 30; per le stalle e gli allevamenti di tipo intensivo-industriale sono richiamati i disposti di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 216 e 217 e il D.M. 2 marzo 1987, pertanto la distanza degli abitati da tali insediamenti non potrà comunque essere inferiore a m. 100;
- le concimai, pozzi neri e depositi di rifiuto devono distare non meno di 20 m. dalle abitazioni di proprietà e non meno di 70 m. dalle abitazioni di altri e dai serbatoi di acqua potabile, fatte comunque salve le disposizioni vigenti in materia di igiene e di polizia urbana rurale.

In ogni caso qualsiasi intervento di nuova costruzione di fabbricati al servizio dell'azienda agricola dovrà essere opportunamente valutato al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora e la puntuale sistemazione esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nell'ambito agricolo circostante, nonché a rendere maggiormente apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel contesto paesaggistico interessato.

Richiamati, per le aree agricole E1 e E2 ricadenti all'interno del SIC/ZPS Capanne di Marcarolo, i contenuti del successivo art. 80 delle presenti N.T.A., il P.R.G.I. individua, in relazione ai caratteri del territorio agricolo, sei aree territoriali omogenee:

Aree agricole coltive (E1).

In queste aree si applicano i seguenti indici e parametri:

- indice di densità edilizia fondiaria:
 - per le abitazioni (ammesse solo per i soggetti di cui al 5° comma del presente articolo):
 - terreni a colture protette in serre fisse:
 $If = 0,06 \text{ mc/mq}$;
 - terreni a colture orticole o floricolte;

- $If = 0,05 \text{ mc/mq};$
- terreni a colture legnose specializzate:
 - $If = 0,03 \text{ mc/mq};$
 - terreni a seminativo e prato permanente:
 - $If = 0,02 \text{ mc/mq};$
 - terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno:
 - $If = 0,01 \text{ mc/mq};$
 - terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali:
 - $If = 0,001 \text{ mc/mq};$
 - indice di utilizzazione fondiaria per le attrezzature al servizio dell'agricoltura:
 $Uf = 0,15 \text{ mq/mq}$ dell'area costituente l'azienda agricola;
 - rapporto massimo di copertura per gli edifici rurali, le abitazioni e le attrezzature al servizio dell'azienda agricola: $Rc = 10\%$;
 - altezza massima della costruzione: per la residenza $H = \text{m. } 8,50$;
 - altezza massima della costruzione: per attrezzature agricole (con esclusione dei manufatti speciali per lo stoccaggio dei prodotti agricoli) $H = \text{m. } 6,50$;
 - distanza minima della costruzione dal confine: $Dc = \text{come indicato all'art. } 60$, salvo diverse prescrizioni al presente articolo;
 - distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: $Ds = \text{come indicato all'art. } 18$, comma 8° ;
 - distanza minima tra le costruzioni: $D = \text{come indicato all'art. } 60$;
 - distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: $Dp = \text{come indicato all'art. } 60$.

Sono ammesse nuove costruzioni per le infrastrutture al servizio dell'agricoltura, quali stalle, silos, ecc., e per l'allevamento ed il ricovero degli animali in genere, anche quando il permesso di costruire non è richiesto dai soggetti di cui al 5° comma del presente articolo, purché il richiedente sia titolare di azienda agricola; in questo caso si applicano i seguenti indici e parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria: $Uf = 0,12 \text{ mq/mq}$ dell'area costituente l'azienda agricola;
- rapporto massimo di copertura: $Rc = 10\%$;
- altezza massima della costruzione (con esclusione dei manufatti speciali per lo stoccaggio dei prodotti agricoli): $H = \text{m. } 6,50$;
- distanza minima della costruzione dal confine: $Dc = \text{come indicato all'art. } 60$, salvo diverse prescrizioni al presente articolo
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: $Ds = \text{come indicato all'art. } 18$, comma 8° ;
- distanza minima tra le costruzioni: $D = \text{come indicato all'art. } 60$;
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: $Dp = \text{come indicato all'art. } 60$.

Aree agricole a colture legnose (E2).

Il P.R.G.I. individua con tale denominazione le aree prevalentemente a colture legnose non specializzate (bosco ceduo).

In queste aree si applicano i seguenti indici e parametri:

- indice di densità edilizia fondiaria:
 - per le abitazioni (ammesse solo per i soggetti di cui al 5° comma del presente articolo e per abitazioni non superiori ai 500 mc. per ogni azienda):
 - terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno:
 - $If = 0,01 \text{ mc/mq};$
 - terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali:
 - $If = 0,001 \text{ mc/mq};$
 - indice di utilizzazione fondiaria per i fabbricati rurali e le attrezzature al servizio dell'agricoltura e per l'allevamento ed il ricovero degli animali in genere (ammessi anche per i soggetti diversi da quelli previsti al 5° comma del presente articolo, purché il richiedente il permesso di costruire sia titolare di azienda agricola):
 $Uf = 0,10 \text{ mq/mq}$ dell'area costituente l'intera azienda agricola;
 - rapporto massimo di copertura per gli edifici rurali, le abitazioni e le attrezzature al servizio dell'agricoltura:
 $Rc = 8\%$ dell'area costituente l'intera superficie dell'azienda agricola;
 - altezza massima della costruzione: per la residenza $H = \text{m. } 7,50$;
 - altezza massima della costruzione: per attrezzature agricole (con esclusione dei manufatti speciali per lo stoccaggio dei prodotti agricoli) $H = \text{m. } 6,00$;

- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 60;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: Ds = come indicato all'art. 18, comma 8°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 60;
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: Dp = come indicato all'art. 60.

Sono ammesse nuove costruzioni per le infrastrutture al servizio dell'agricoltura, quali stalle, silos, ecc., e per l'allevamento ed il ricovero degli animali in genere, anche quando il permesso di costruire non è richiesto dai soggetti di cui al 5° comma del presente articolo, purché il richiedente sia titolare di azienda agricola; in questo caso si applicano i seguenti indici e parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria: $U_f = 0,07 \text{ mq/mq}$ dell'area costituente l'azienda agricola;
- rapporto massimo di copertura: $R_c = 5\%$ dell'area costituente l'intera superficie dell'azienda agricola;
- altezza massima della costruzione (con esclusione dei manufatti speciali per lo stoccaggio dei prodotti agricoli): $H = \text{m. } 6,00$;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 60, salvo diverse prescrizioni al presente articolo
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: Ds = come indicato all'art. 18, comma 8°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 60;
- distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri: Dp = come indicato all'art. 60.

Aree agricole a verde privato (E3).

Il P.R.G.I. prescrive su tali aree l'obbligo di conservare la quantità di verde esistente (viali, giardini, parchi); i proprietari dovranno provvedere alle opere di manutenzione necessarie e potranno mettere a dimora nuove piante (anche da frutto).

Qualora i proprietari non ottemperino alle prescrizioni del presente articolo, l'Amministrazione Comunale può dare disposizione affinché i necessari interventi di manutenzione vengano fatti a spese dei proprietari.

Su tali aree è consentita, nel rispetto delle alberature esistenti, la costruzione di autorimesse e pertinenze (quali piscine, campi gioco, forni e legnaie, e pertinenze in genere così come definite dal Codice Civile) purché queste siano realizzate nel rispetto della destinazione a verde esistente nonché delle alberature di alto fusto esistenti, siano adeguatamente inserite nel contesto ambientale circostante e siano conformi ai disposti degli art. 60 e 66 delle presenti norme.

Aree agricole a verde di rispetto (E4).

La variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 prescrive su tali aree l'obbligo di conservare la quantità di verde esistente e consente di incrementarlo mettendo a dimora nuove piante, anche da frutto.

Tali aree sono a tutti gli effetti inedificabili; è ammessa nel loro interno la destinazione a parcheggio di superficie a condizione che le aree non siano pavimentate.

Aree agricole di pregio paesaggistico con elementi naturali caratterizzanti il paesaggio (E5).

La variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008, anche sulla scorta delle indicazioni del P.T.P., individua alcune aree con particolari conformazioni geomorfologiche, ambientali e vegetazionali che caratterizzano il paesaggio. Le tavole di piano definiscono puntualmente la perimetrazione dei suddetti ambiti caratterizzati talvolta da paesaggi molto diversi tra loro.

La variante si pone l'obiettivo di tutelare e valorizzare le caratteristiche ambientali presenti attraverso l'applicazione dei seguenti accorgimenti:

- salvaguardia delle aree boscate;
- conservazione delle caratteristiche ambientali vietando i movimenti di terra che alterino in modo consistente, stravolgendolo, l'andamento naturale dei versanti;
- valorizzazione degli edifici esistenti.

Ogni progetto che preveda consistenti movimenti di terra, anche quando non siano finalizzati ad una successiva attività edilizia, deve essere corredata da una ricca documentazione fotografica, da una perizia asseverata da tecnico abilitato che certifichi le colture in atto e da un piano quotato esteso a tutta l'area oggetto di intervento.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, siano essi manutentivi, conservativi o innovativi, devono essere condotti nel rispetto assoluto della tipologia esistente.

Il P.R.G.I. prescrive per tali aree un vincolo che ne prevede la salvaguardia non consentendone, la edificabilità, pur consentendo che i terreni in oggetto intervengano nel calcolo della capacità edificatoria trasferibile in altre aree agricole, con gli indici e parametri previsti per le aree agricole coltive (E1) in base alle colture esistenti e/o previste..

Sono consentiti interventi per la formazione di percorsi stradali pedonali e veicolari finalizzati ad attività agro-silvo-pastorali e di protezione civile, di spazi attrezzati e di aree a pic-nic, che avvengano nel rispetto delle alberature esistenti e delle caratteristiche morfologiche del terreno esistente. Le recinzioni sono ammesse solo nella misura in cui non alterino le caratteristiche ambientali in cui vengono inserite.

Sugli edifici esistenti all'interno di tali aree sono consentiti gli interventi a), b), c) del 2° comma del presente articolo e l'ampliamento limitato ai soli volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici quando venga dimostrato che l'edificio ne è sprovvisto.

Aree agricole interne alla delimitazione del "PARCO NATURALE CAPANNE DI MARCAROLO" (E6).

Il P.R.G.I. individua, perimetrandole con apposita simbologia nelle tavole di P.R.G.I., le aree che ricadono all'interno del Parco Naturale Capanne di Marcarolo e del suo Piano d'Area – 1^a variante; nelle tavole di Piano Regolatore, si riportano le diverse destinazioni d'uso delle aree agricole, i vincoli e l'assetto generale del territorio in conformità a quanto previsto nelle Tavv. nn. 1 e 3 del Piano d'Area del Parco Naturale Capanne di Marcarolo.

Sulle Tavole di P.R.G.I. sono stati individuati:

- Delimitazione del Parco Naturale Capanne di Marcarolo.
- Elettrodotto media tensione Enel – Aree attraversate da.
- Viabilità e fasce di rispetto.
- Accessi principali: punti di ingresso al Parco.
- Accessi secondari: punti di ingresso al Parco.
- Patrimonio edilizio esistente.
- Edifici tipologicamente qualificanti.
- Strade asfaltate.
- Strade sterrate secondarie.
- Strade non più carrabili.
- Sentieri.
- Itinerario n. 5 – Percorso Nido dei Corvi – Piateccia: Parcheggio di testata – Punto di appoggio C.na Nido dei Corvi – C.na di particolare interesse tipologico-documentario (C.na Peasso).
- Itinerario n. 6 – Percorso Monte Leco – Monte Taccone.
- Sorgenti.
- Aree di protezione assoluta.
- Aree di particolare interesse naturalistico (A.P.I.N.).
- Aree da assestarsi in funzione di riequilibrio ecologico.
- Aree soggette a restauro paesaggistico e ripristino ambientale.
- Aree attraversate da condotte in pressione e da elettrodotti.
- Aree per infrastrutture tecniche.
- Aree di salvaguardia delle risorse idropotabili.
- Rii, laghi e aree di rispetto dei corsi d'acqua.
- Aree di potenziale sviluppo di attività a carattere agro-silvo-pastorale e zootecnico: aree a bosco a funzione produttiva.
- Aree di potenziale sviluppo di attività a carattere agro-silvo-pastorale e zootecnico: aree a prato e prato-pascolo.

Per tutta l'area agricola all'interno della delimitazione del Parco Naturale Capanne di Marcarolo valgono le NTA di attuazione allegate al Piano d'Area approvato con D.C.R. n. 307-52921 del 10.12.2009 che vengono espressamente richiamate dalle presenti Norme di cui fanno parte integrante.

Aree di annucleamento rurale (E7).

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area di annucleamento rurale.

Aree a pineta (E8).

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area a pineta.

Aree agricole inedificabili (E9).

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area agricola in edificabile.

Art. 44 – Aree di rispetto (H).

Il P.R.G.I. individua le varie aree di rispetto.

a) Fasce e aree di rispetto cimiteriale.

Le aree di rispetto cimiteriale sono racchiuse all'interno di una delimitazione (fascia di rispetto) e sono quelle approvate con apposita deliberazione di Consiglio Comunale e si estendono per una profondità variabile, con un minimo di 50 m.. La delimitazione delle aree di rispetto cimiteriale in vigore al momento dell'adozione della variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 ha una profondità m. 50 sui lati nord-ovest e sud-ovest mentre sugli altri due lati è di m. 150; la profondità è variabile in quanto si è tenuto conto della particolare situazione edificatoria delle infrastrutture viarie e della giacitura ovest-est degli strati impermeabili.

La variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 propone una nuova delimitazione delle aree di rispetto cimiteriale sul lato nord-est dove è prevista una profondità, in parte, di m. 50 e, in parte, variabile da 50 m. a 150 m.. Detta nuova delimitazione, rappresentata graficamente nelle tavole della variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008, assumerà efficacia solo dopo la sua approvazione definitiva in sede di Consiglio Comunale e dopo l'emissione dell'apposito Decreto Sindacale, previa acquisizione della relativa autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria competente in materia.

Inoltre sul territorio del Comune di Voltaggio è individuata una parte della fascia di rispetto cimiteriale del Cimitero della Frazione di Molini del Comune di Fraconalto, perché questo cimitero si trova in prossimità del confine comunale.

Nelle aree di rispetto è vietata l'edificazione, se non per ampliamento del Cimitero in esecuzione di progetti a norma del paragrafo 16 del Regio Decreto n. 1880 del 21.12.1942 e s.m.i. si ricorda che qualora la fascia di rispetto cimiteriale sia stata ridotta alla profondità minima di m. 50 non è consentito nessun ampliamento cimiteriale.

E' ammesso un utilizzo delle aree di rispetto diverso da quello agricolo in atto solo in attuazione delle previsioni di viabilità e della realizzazione di parcheggi e parcheggi pubblici anche attrezzati; è ammessa altresì la manutenzione ordinaria (art. 49), straordinaria (art. 50), il restauro (art. 52) e il risanamento conservativo (art. 53) e la ristrutturazione edilizia (art. 54), senza incrementi di volume e senza cambi di destinazione degli edifici e strutture esistenti.

E' consentita inoltre la costruzione di chioschi per la vendita di fiori, purché di tipo murario e con caratteristiche formali consone al decoro della zona cimiteriale, e la realizzazione di aree piantumate destinate a verde o alle colture arboree anche industriali.

Eventuali riduzioni alla fascia di rispetto cimiteriale sono possibili solo previa autorizzazione della competente autorità sanitaria ai sensi di Legge.

Le aree interne alle fasce di rispetto potranno essere conteggiate ai fini della determinazione della densità edilizia delle costruzioni ricadenti in area agricola con l'indice per esse previsto.

b) Fasce e aree di rispetto degli impianti di depurazione e di trattamento acque reflue, opere di presa degli acquedotti.

Nelle aree di rispetto agli impianti di depurazione e di trattamento acque reflue ed alle opere di presa degli acquedotti vanno posti a dimora alberi di alto fusto, ammettendosi anche la coltivazione per l'industria del legno; le aree sono inedificabili se non con manufatti necessari alla funzionalità dell'impianto. La profondità delle fasce di rispetto dagli impianti di depurazione e di trattamento acque reflue, e dalle opere di presa degli acquedotti e' quella stabilita dalle Leggi di settore.

b1) Fasce e aree di rispetto degli impianti di depurazione e di trattamento acque reflue: gli impianti di depurazione, ivi comprese le fosse IMHOFF di pubblico utilizzo, e di trattamento acque reflue devono essere dotate di una fascia di rispetto assoluta con vincolo di inedificabilità avente profondità di 100 m. ai sensi dell'allegato 4 alle disposizioni del Min. L.L.P.P. 04.02.1977 – criteri, metodologie e norme tecniche generali. Le tavole di piano individuano gli impianti di cui sopra e le relative fasce di rispetto. Si richiama il D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e il Regolamento Regionale 20.02.2006 n° 1/R: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne.

b2) Fasce e aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti: le opere di presa degli acquedotti destinati al consumo umano devono essere tutelate attraverso aree di salvaguardia regolamentate dal Regolamento Regionale "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n° 61)" e dal D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. che prevedono una zona di tutela assoluta e una zona di rispetto. Ai sensi degli articoli 9 e seguenti del succitato Regolamento Regionale pubblicato sul "Supplemento ordinario n° 1 al B.U. n° 50" del 14.12.2006 le suddette aree devono essere adeguate alle disposizioni degli art. 3 e seguenti stabilendone la profondità.

All'interno della zona di rispetto sono vietati gli insediamenti dei centri di pericolo di cui all'art. 6 del citato Regolamento.

Nelle more dell'adeguamento previsto dalla legge o fino all'ottenimento della richiesta di riduzione della fascia di rispetto ristretta la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 individua una zona di tutela assoluta e una zona di rispetto.

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, e deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

La variante, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152, individua con apposita simbologia la zona di rispetto circostante la zona di tutela assoluta: la sua profondità è stabilita in 200 m.. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

c) Fasce e aree di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi.

La variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 individua le aree demaniali dei corsi d'acqua (Torrente Lemme, Torrente Morsone, Rio Acque Striate, Rio Lavagè, Rio Carbonasca, Rio Barca) definite acque pubbliche.

Nelle fasce di rispetto dei Torrenti Lemme e Morsone e dei rii sopra elencati (profondità m. 15,00) individuate nelle tavole in scala 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 ed in quelle di tutti gli altri rii e corsi d'acqua di proprietà pubblica e privata nonché fossi ed impluvi (profondità m. 10), anche dove non individuate in cartografia, possono essere eseguite unicamente opere di sistemazione idraulica, di protezione, di arginatura e difesa del suolo, piantumazioni, parcheggi pubblici, parchi ed attrezzature sportive e collegate ai corsi d'acqua, previo parere dei competenti organi preposti.

Per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, a titolo generale si rammenta che, qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, ed il percorso planimetrico definito su CTR, resta inteso che le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 si applicano anche alla linea di drenaggio attiva, rimanendo di proprietà demaniale l'area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L. 37/94 e dell'art. 32, comma 3, Titolo II delle N.d.A. PAI; che le NTA associate ai dissesti di cui all'oggetto (ambiti Ee-Eb-Em) dovranno essere in ogni caso conformi ai disposti degli artt. 9, 13, 14, 18bis, 19, 19bis, 23 del PAI.

Prevalgono comunque sulle prescrizioni di cui sopra quelle riportate all'art. 85.5, 85.5.1, 85.5.2, 85.5.3, 85.5.4, 85.5.5, 85.5.6 delle presenti norme.

Per quanto riguarda le fasce di rispetto dei laghi la variante anno 2008 prescrive che esse siano necessarie per tutti quegli invasi che hanno capacità superiore a 10.000 mc.. La profondità di dette fasce è di 200 m. e in esse si applicano le stesse limitazioni previste per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui sopra.

Per quanto riguarda i corsi d'acqua ed i laghi interni alla delimitazione del Parco Naturale Capanne di Marcarolo, fermo restando la regolamentazione regionale e statale, valgono le disposizioni contenute nelle N.T.A. del Piano d'Area – 1^a variante (art. 21). Per quanto concerne il reticolto idrografico locale afferente al territorio del SIC/ZPS, gli interventi di cui al comma 2 della presente lettera c), dovranno essere assoggettati a procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale, in rapporto agli effetti diretti ed indiretti sul mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat acquatici di interesse comunitario.

d) Fasce e aree di rispetto degli elettrodotti.

La variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 individua nelle tavole grafiche in scala 1:2.000, 1:5.000 e 1:10.000 gli elettrodotti esistenti.

Nel rispetto del D.P.C.M. 08.07.2003 e fatti salvi il Decreto Interministeriale 21.03.1988 n. 449 e il D.M. LL.PP. del 16.01.1991, nei confronti di elettrodotti sono stabilite le fasce di rispetto minime fissate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare in data 29.05.2008 pubblicata sulla G.U. – Supplemento ordinario n. 160 del 05.07.2008.

In tali fasce di norma non sono consentiti interventi di nuova edificazione, se non in relazione all'azzonamento delle linee, ne' la coltivazione arborea; la nuova edificazione o gli interventi su edifici esistenti, se consentiti dai parametri di zona, sono possibili previo il rilascio di nullaosta da parte dell'Ente competente ed in conformità con quanto previsto dal P.R.G.I. per l'area omogenea attraversata.

Si fanno salve le disposizioni contenute nelle N.T.A. del Piano d'Area del Parco Naturale Capanne di Marcarolo – 1^a variante (art.li 17 e 18).

e) Fasce e aree di rispetto di oleodotti, gasdotti e metanodotti e ossigenodotti.

Sono stati individuati nelle tavole grafiche i tracciati delle condotte di oleodotti, gasdotti, metanodotti e ossigenodotti differenziandoli tra loro. Nei loro confronti sono stabilite le seguenti fasce di rispetto minime dall'asse della condotta misurata in orizzontale sul terreno:

- a seconda delle servitù previste dalla concessione;
- in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 74 del 20.09.1956 e s.m.i..

Si fanno salve le aree individuate, nonché le disposizioni normative (art.li 17 e 18), nel Piano d'Area del Parco Naturale Capanne di Marcarolo – 1^a variante.

f) Aree per impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni.

Per quanto riguarda l'installazione di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni ed impianti tecnologici affini, la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 ammette la loro installazione in conformità alle disposizioni del "Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici". La variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 rimanda alle tavole indicate al succitato "Regolamento" per l'individuazione topografica delle varie zone, ovvero "aree sensibili, zone di installazione condizionata, zone di attrazione e zone neutre". Le antenne, ove consentite, dovranno essere posizionate su supporti a palo (sono vietati i tralicci) che non abbiano altezza superiore a 16 m., dovranno essere verniciate con colori mimetici e predisposte per accogliere il posizionamento di più antenne. L'installazione dovrà avvenire previa stipula di una convenzione che permetta l'utilizzo del supporto per il posizionamento di antenne anche a gestori diversi dal primo richiedente e che preveda forme e modi dello smantellamento dei manufatti al momento in cui non verranno più utilizzati. Gli altri manufatti costituenti l'impianto non potranno avere altezza superiore a m. 3,00 e dovranno rispettare, così come i supporti per le antenne, le distanze dai confini e dai cigli o confini stradali previsti per le nuove costruzioni, con caratteristiche e tinteggiature tali da inserirsi adeguatamente nel contesto in cui andranno a collocarsi.

Per gli interventi che ricadono all'interno della delimitazione delle aree del Parco Capanne di Marcarolo dovrà essere acquisito preventivamente il parere dell'Ente Parco.

Sugli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto di cui ai punti a), b), c), d) ed e) sono consentiti i seguenti livelli di intervento:

- manutenzione ordinaria (art. 49);
- manutenzione straordinaria (art. 50);
- restauro (art.li 51 e 52);
- risanamento conservativo (art. 53);
- ristrutturazione edilizia (art. 54).

In tutte le zone del territorio comunale dovranno essere conservate le alberature di alto fusto esistenti; per il loro abbattimento è necessaria, fino all'approvazione di specifici piani di assestamento forestale, la preventiva autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio comunale o regionale, in conformità ai disposti degli art.li 12-13-14-15-20 della L.R. n. 57/79 e dell'ultimo comma dell'art. 56 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Art. 45 – Aree per attività estrattive e per discariche e reinterri (I).

STRALCIATO perchè nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area per attività estrattive e per discariche e reinterri.

TITOLO IV – TIPI E VINCOLI DI INTERVENTO

CAPO I – TIPI DI INTERVENTO

Art. 46 – Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Edilizio e delle N.T.A del Piano d'Area – 1^a variante, è fatto divieto di:

- impoverire l'apparato decorativo degli edifici e dei manufatti in genere (bassorilievi, cornicioni, lesene, portali, affreschi, ecc.);
- sostituire elementi in vista strutturali e sovrastrutturali, in legno od in pietra, con elementi di altro materiale;
- sostituire, di norma, le coperture in cotto con materiali di diverse caratteristiche; le coperture in cotto, ove parzialmente compromesse da incauti interventi di manutenzione, andranno nel tempo ripristinate; in alternativa alle coperture in cotto, potranno essere usati manti di copertura conformi a quanto disposto nelle singole aree omogenee.

Gli intonaci esterni, ove necessari, dovranno essere, di norma, del tipo rustico in cemento o di tipo civile.

Negli edifici non è ammessa la trasformazione del ballatoio stesso in locali abitabili od accessori, o comunque la sua inclusione nel volume chiuso dell'edificio. L'eventuale tamponamento, ove ammissibile, in volume chiuso di travate e portici rurali dovrà avvenire nel rispetto degli elementi costruttivi e strutturali esistenti.

Il P.R.G.I. prescrive la conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati, quali fontane, ponti, edicole, ecc., anche se non espressamente individuati nelle tavole di piano.

Art. 47 – Norme particolari per le aree e gli edifici di interesse storico/ambientale.

Gli interventi permessi sugli edifici ricadenti nelle aree di interesse storico/ambientale devono essere progettati tenendo conto dei caratteri tipologici dell'insieme edilizio in cui gli edifici sono inseriti, con particolare riguardo al dimensionamento delle aperture ed alle tipologie dei cornicioni.

In generale per la tutela dei prospetti degli edifici si fa riferimento alle norme del Regolamento Edilizio e, se approvato, del Piano del Colore.

Il P.R.G.I., in armonia con le vigenti norme di legge, favorisce l'utilizzo dei piani interrati e piani terra degli edifici con autorimesse raccomandando di salvaguardare l'immagine del centro storico inserendo le aperture di nuova formazione nelle parti non affacciate sulla via pubblica nel rispetto degli elementi tipologici dell'edificio; la realizzazione delle autorimesse è vietata qualora comprometta elementi decorativi.

Si specifica che i portoni di accesso alle autorimesse dovranno essere realizzati in legno verniciato, ad apertura tradizionale a battente; ove oggettivamente non realizzabile, sarà concessa l'installazione di portoni basculanti che dovranno garantire la stessa immagine e le stesse finiture.

Negli interventi di manutenzione, come in quelli di restauro e di risanamento, è fatto obbligo, nelle parti degli edifici in contatto con l'atmosfera esterna ed in quelle interne che presentano caratteristiche tipologiche di valore architettonico o filologico, di utilizzare materiali tradizionali per le murature, le tinteggiature, le coperture, gli infissi e le finiture in genere, da indicarsi esplicitamente negli elaborati di progetto nel rispetto delle norme del Regolamento Edilizio e dell'eventuale Piano del Colore. Negli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia in genere, la sostituzione di eventuali elementi architettonici irrecuperabili, quali lesene, pilastri, colonne, capitelli, mensole, balconi, cornici, decorazioni a stucco, ecc., avverrà con elementi eseguiti nella medesima forma e materiale.

E' fatto comunque espresso divieto di:

- impoverire l'apparato decorativo degli edifici e dei manufatti in genere (cornicioni, lesene, portali, affreschi, ecc.);
- sostituire elementi in vista strutturali o sovrastrutturali, in legno o in pietra, con elementi di altro materiale;
- sostituire le coperture in cotto con materiali di diverse caratteristiche; le coperture in cotto, ove parzialmente compromesse da incauti interventi di manutenzione, andranno nel tempo ripristinate;

- demolire elementi architettonici isolati, quali fontane, edicole votive ecc. anche se non espressamente individuati nelle tavole di piano.

Sono vietati: i rivestimenti di qualsiasi tipo, con esclusione delle zoccolature del tipo tradizionalmente usato (ad esempio pietra di Iuserna bocciardata disposta in lastre uniche verticali), i marmi lucidi, l'uso di grondaie e tubi pluviali in acciaio inossidabile e p.v.c..

I tetti dovranno avere:

- struttura: in legno con pendenza tradizionale;
- manto di copertura: in coppi, tegole marsigliesi o tegole curve in cemento del tipo antichizzato;
- cornicioni: mantenimento degli esistenti o rifacimento degli stessi o realizzazione ex novo in intonaco tirato a sagoma;
- gronda: rifacimento delle grondaie in legno tinto, non naturale; è vietato l'impiego di perlinati e di legno verniciato lucido;
- comignoli: saranno di tipo tradizionale in murature intonacate a frattazzo o mattoni a vista, a ventaglio o a torretta;
- lucernai: a filo della falda se di ridotte dimensioni (mq. 1) oppure, preferibilmente, abbaini di tipo, foggia, dimensioni, numero e proporzioni tradizionali, in muratura con tettuccio a due falde e copertura uguale a quella del tetto principale.

Le bucature dei prospetti, fatta eccezione per quelle del piano terreno da riquadrarsi in pietra nel rispetto delle norme del Regolamento Edilizio, vanno rifinite con spalline ed architravi intonacati a frattazzo fine.

E' permesso il mantenimento ed il restauro dei balconi esistenti; l'inserimento di nuovi balconi con tecniche, materiali, dimensioni e proporzioni tradizionali, è permesso in coerenza con la situazione esistente e soltanto su facciate che non prospettano sulla via pubblica.

I davanzali dovranno essere in pietra grigia (tipo serena, Iuserna o arenaria locale con spessore minimo cm. 4) a taglio retto con spigoli arrotondati o sagomati a cordone o a sagoma rifinita sui tre lati a vista.

Gli intonaci saranno del tipo in arenino fine alla genovese.

I serramenti saranno in legno con sistema di oscuramento a persiane del tipo genovese o ad anta piena con verniciatura a smalto non lucido e/o mordenzati, protetti con vernici trasparenti non lucide.)

Le tinteggiature dovranno essere, preferibilmente, a calce; i colori delle tinte in grigio perla, terra di siena spento, giallo rosa spento, rosso genovese e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio e dall'eventuale Piano del Colore; comunque, prima di procedere alla tinteggiatura, dovranno essere sottoposte all'Amministrazione Comunale le campionature delle tinte da usarsi.

In nessun caso potranno essere realizzati corpi a sbalzo verso spazi pubblici.

Sono fatte salve le disposizioni del Regolamento Edilizio anche ove in contrasto con i disposti del presente articolo.

Art. 48 – Tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente.

I principali tipi di intervento di trasformazione edilizia e conservazione del patrimonio edilizio esistente ammessi dal P.R.G.I. sono i seguenti:

- 1 - manutenzione ordinaria;
- 2 - manutenzione straordinaria;
- 3 - restauro e risanamento conservativo;
- 4 - restauro con vincolo specifico di P.R.G.I.;
- 5 - risanamento conservativo;
- 6 - ristrutturazione edilizia;
- 7 - ristrutturazione edilizia di edifici in aree di interesse ambientale;
- 8 - intervento di ristrutturazione con vincolo specifico di P.R.G.I. (stralciato in quanto intervento non individuato topograficamente sulle tavole del P.R.G.I. del Comune di Voltaggio).

Il P.R.G.I. classifica nella tavola di progetto in scala 1:1.000 gli edifici interni all'area di interesse storico/ambientale in base al tipo di intervento su di essi ammesso.

Art. 49 – Manutenzione ordinaria.

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano: "le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" (art. 3, comma 1°, lettera a) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 modificato dal D.Lgs. 27.12.2001 n. 301).

Essi consistono di norme nelle operazioni di :

- A) Riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture esterne degli edifici, purché i caratteri originari siano conservati o, qualora questi caratteri siano già stati alterati, siano ripristinati mediante sostituzione delle parti alterate; un esempio sono: la pulitura delle facciate; la riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere, le tinteggiature, gli intonaci ed i rivestimenti (fermo restando che tali tipi di intervento all'interno delle aree di interesse storico/ambientale sono da configurarsi tra la manutenzione straordinaria); riparazione sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli; riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura.
- B) Riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari.
- C) Riparazione e sostituzione delle finiture interne degli edifici, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari siano mantenuti i caratteri originari.
- D) Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari.
- E) Riparazione, sostituzione, adeguamento ed installazione di impianti tecnologici e relative reti che non comportino alterazione dei locali, delle aperture nelle facciate o alla realizzazione di volumi tecnici.
- F) Per gli impianti produttivi (artigianali, industriali, agricoli, commerciali) sono ammesse anche le realizzazioni delle opere edilizie necessarie alla riparazione e sostituzione di impianti tecnologici, quando non comportino né modifiche dei locali né aumento di superficie utile netta o linda.
- G) Opere di allacciamento di immobili a pubblici servizi.

Ove nelle opere sopra descritte si preveda l'impiego di materiali a caratteristiche diverse da quelle dei materiali originari, l'intervento è assimilato alla manutenzione straordinaria e pertanto soggetto a permesso di costruire o a S.C.I.A. o a D.I.A..

Possono considerarsi opere di ordinaria manutenzione, ai sensi della Circolare del Ministero dei L.L.P.P. n. 1918 del 16.11.1977, e, come tali, essere escluse dall'obbligo del titolo abilitativo (permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività) gli interventi sugli edifici produttivi volti ad assicurare la funzionalità dell'impianto ed il suo adeguamento tecnologico sempreché tali interventi, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, non ne modifichino le caratteristiche complessive, siano interne al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture e sul suo aspetto.

Le opere in questione, inoltre, non debbono:

- compromettere aspetti ambientali e paesaggistici;
- comportare aumenti di densità (che, come è noto, in materia industriale va espressa in termini di addetti);
- determinare implicazioni sul territorio in termini di traffico;
- richiedere nuove opere di urbanizzazione e, più in generale, di infrastrutturazione;
- determinare alcun pregiudizio di natura igienica ovvero effetti inquinanti;
- essere, comunque, in contrasto con specifiche norme di regolamento edilizio o di attuazione dei piani regolatori in materia di altezze, distacchi, rapporti tra superficie scoperta e coperta, ecc.

A titolo di esempio, si indicano, di seguito, alcune opere che possono rientrare nella "categoria" di quelle di ordinaria manutenzione degli impianti industriali:

- 1) costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali:
 - cabine per trasformatori o per interruttori elettrici;
 - cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna;
 - cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, purché al servizio dell'impianto.
- 2) sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature, ecc., realizzati all'interno dello stabilimento stesso;
- 3) serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative opere;
- 4) opere a carattere precario o facilmente amovibili:
 - baracche ad elementi componibili, in legno, metallo o conglomerato armato;
 - ricoveri protetti realizzati con palloni di plastica pressurizzata;

- garitte;
 - chioschi per l'operatore di pesce a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;
- 5) opere relative a lavori eseguiti all'interno di locali chiusi;
 - 6) installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti;
 - 7) passerelle di sostegno in metallo o conglomerato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;
 - 8) trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione;
 - 9) basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti;
 - 10) separazione di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti e rete ovvero in muratura;
 - 11) attrezzature semifisse per carico e scarico di autobotti e ferrocisterne (bracci di scarichi e pensiline) nonché da navi (bracci sostegno manichette);
 - 12) attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazza ecc.;
 - 13) tettoie di protezione dei mezzi meccanici;
 - 14) canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento.

Quando l'intervento in oggetto è relativo ad opere di finitura esterna dovrà comunque essere data comunicazione al Responsabile del Servizio dei lavori che si intendono eseguire, precisando il tipo di materiali, di opera e di tinta.

Art. 50 – Manutenzione straordinaria.

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano: "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso" (art. 3, comma 1°, lettera b) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 modificato dal D.Lgs. 27.12.2001 n. 301).

Questi interventi sono a carattere conservativo volti a mantenere in efficienza gli edifici e sono realizzati senza comportare mutamento delle destinazioni d'uso, modificazioni della tipologia, dell'assetto distributivo e dei caratteri costruttivi originali del fabbricato e delle unità immobiliari.

Sono ammesse le seguenti opere:

- A) Rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura.
- B) Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento ed i caratteri originari.
- C) Rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento ed i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti né l'eliminazione o la realizzazione di aperture.
- D) Realizzazione od eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, né venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari; sono ammesse modificazioni distributive strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti od insufficienti, nonché dei relativi disimpegni.
- E) Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale ed agricola) e commerciale, sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti all'installazione degli impianti tecnologici ed alla realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonché sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni.
- F) Riparazione e sostituzione delle finiture interne delle parti comuni.
- G) Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienici-sanitari.
- H) Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso.

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola e commerciale) è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non

comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configuro incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale.

Art. 51 – Restauro e risanamento conservativo.

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio" (art. 3, comma 1°, lettera c) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 modificato dal D.Lgs. 27.12.2001 n. 301).

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono volti principalmente alla conservazione ed alla valorizzazione degli edifici dei quali si intende operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici ed artistici, ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi.

Si distinguono due tipi di intervento e precisamente:

- Restauro con vincolo specifico di P.R.G.I.;
- Risanamento conservativo.

Art. 52 – Restauro con vincolo specifico di P.R.G.I..

Gli interventi di restauro con vincolo specifico prescritti dal P.R.G.I. sono finalizzati alla conservazione, al recupero, alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico/artistico, architettonico o ambientale ed hanno per oggetto le sole operazioni di restauro statico e architettonico degli edifici, il ripristino e la conservazione dei caratteri tipologici, strutturali, formali ed ornamentali originari o coerenti con l'insieme, senza alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e di prospetti esterni, salvo l'eliminazione di elementi spuri e deturpanti nonché delle aggiunte e superfetazioni che snaturano il significato artistico e di testimonianza storica.

Tali interventi devono essere eseguiti con l'impiego di materiali originari e di tecniche specifiche di conservazione ed eventuale ricostruzione, secondo i principi della scienza e dell'arte del restauro.

Per tutti gli edifici su cui è previsto l'intervento del presente articolo sono ammesse le destinazioni previste all'art. 22, comma 1° e comma 2°, lettera a), b), c), d), e), f); inoltre è ammesso, per i locali esistenti diversi dalla residenza ma inglobati come parte integrante nella struttura principale dell'edificio, il cambio di destinazione d'uso di detti locali a fini residenziali nel rispetto del D.M. del 5/7/75, modificato con D.M. 09.06.1999 e della Delibera della Giunta Regionale n. 20-10187 del 01.08.2003; le altezze interne dei locali, previo parere favorevole vincolante dell'A.S.L., dovranno rimanere quelle preesistenti.

Qualora con questo tipo di intervento si rendesse necessario aprire nuove aperture, compatibili con l'organismo edilizio e con l'obiettivo del restauro rigoroso, la distanza tra le pareti finestrate ex novo e le pareti finestrate e non di altri deve essere di almeno m. 10,00.

Sono ammesse le seguenti opere:

- A) Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie, o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
- B) Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento ed i caratteri originari.
Ricostruzioni di parti di elementi strutturali crollate, in osservanza dei suddetti criteri.
Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali ed orizzontali e di parti comuni dell'edificio (scale, androni, logge, portici, ecc.).

- Non sono ammesse alterazioni planimetriche, volumetriche, di sagoma e dei prospetti, né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture.
- C) Restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
Non è ammessa l'alterazione dei prospetti; tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte.
- D) Restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi.
Tuttavia, per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari, nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.
- E) Restauro e ripristino di tutte le finiture interne.
Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di tecniche e materiali originari ad essi affini, tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni.
Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo.
- F) Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B) e D).
- G) Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi ed architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni.
- L'intervento di restauro dovrà essere esteso all'area libera di pertinenza dell'edificio.

Art. 53 – Risanamento conservativo.

Gli interventi di risanamento conservativo prescritti dal P.R.G.I. sono finalizzati principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e la modifica dell'assetto planimetrico, anche con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici.

Gli interventi di risanamento conservativo possono essere finalizzati anche alla modifica della destinazione d'uso degli edifici purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

Per i locali esistenti diversi dalla residenza inglobati, come parte integrante, nella struttura principale dell'edificio, su cui è prescritto o permesso tale tipo di intervento, è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso a fini residenziali, nel rispetto dei disposti del D.M. del 05.07.1975 modificato con D.M. 09.06.1999 e della Delibera della Giunta Regionale n. 20-10187 del 01.08.2003; le altezze interne dei locali, previo parere favorevole vincolante dell'A.S.L., dovranno essere uguali a quelle degli altri locali dell'edificio già destinati a questo uso. Qualora per questo tipo di intervento si rendesse necessario aprire nuove aperture, la distanza tra le pareti finestrate ex novo e le pareti finestrate e non di altri deve essere di almeno m. 10,00.

Sono ammesse le seguenti opere:

- A) Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio ed alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
- B) Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentare necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse modeste integrazioni degli elementi strutturali, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio. E' esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile netta. Non sono

- ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all'installazione degli impianti tecnologici di cui al punto G), né di norma, alterazioni delle pendenze delle scale e delle quote di imposta e di colmo delle coperture.
- C) Ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento.
 - D) Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare riguardo per le parti comuni.
 - E) Ripristino di tutte le finiture interne. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
 - F) Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienici-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B) e D).
 - G) Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio purché non configurino un incremento della superficie utile netta destinata all'attività produttiva o commerciale.
 - H) Il ripristino e la definitiva sistemazione delle aree verdi o pavimentate.
- La sostituzione di volte e di solai in legno interni agli edifici, anche con elementi strutturali differenti, è ammessa solo nei casi di necessità per la tutela della incolumità accertata nei modi previsti dal Regolamento Edilizio.

Art. 54 – Ristrutturazione edilizia.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica" (art. 3, comma 1°, lettera d) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 modificato dal D.Lgs. 27.12.2001 n. 301).

La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d'uso. La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati, mantenendone tuttavia le dimensioni e salvaguardandone caratteri, tipologie ed elementi di pregio.

Per i locali da destinare all'uso residenziale devono essere rispettati i disposti del D.M. del 05.07.1975, modificato con D.M. 09.06.1999, e della Delibera della Giunta Regionale n. 20-10187 del 01.08.2003.

Nel caso si rendesse necessario aprire nuove aperture, la distanza tra le pareti finestrate ex novo e le pareti finestrate e non di altri deve essere di almeno m. 10,00.

Le possibilità di trasformazione, all'interno della sagoma dell'edificio, sono molto ampie: dalla modifica dell'impianto distributivo interno di una singola unità immobiliare alla sistematica modifica dell'impianto dell'edificio e dei suoi collegamenti orizzontali e verticali.

Sono permessi anche aumenti delle superfici utili e di volume nel rispetto di quanto previsto agli articoli delle presenti norme.

Le opere ammesse sono:

- A) Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione o valorizzazione di elementi di pregio.
- B) Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti purché ne sia mantenuto il posizionamento.
Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale, purché l'altezza complessiva del fabbricato non venga aumentata più di 80 cm..
E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili. Per mutate esigenze distributive o d'uso, o al fine di conservare l'impianto strutturale originario, è consentita la realizzazione di collegamenti verticali (scale, rampe) all'esterno dei fabbricati.
E' consentita la realizzazione di soppalchi e/o il riuso dei sottotetti (anche in analogia a quanto previsto dalla L.R. 21/98) a fini residenziali fino alla concorrenza massima della superficie coperta.
E' ammesso l'inserimento di abbaini.
- C) Valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni.
- D) Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.
- E) Rifacimento e nuova formazione delle finiture interne con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio.
- F) Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
- G) Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all'esterno degli edifici, purché non configurino un incremento della superficie utile di calpestio.
- H) Installazione di serramenti e vetrate atti a chiudere verande, balconate e logge, quando queste non siano aperte da più di due lati.

Art. 55 – Ristrutturazione edilizia di edifici in aree di interesse ambientale.

Il P.R.G.I. prescrive questo tipo di intervento per quegli edifici dei quali si vuole mantenere l'impianto originario.

Sono permesse variazioni di destinazione d'uso di locali esistenti purché conglobati, come parte integrante, nella struttura principale dell'edificio. Per i locali da destinare all'uso residenziale devono essere rispettati i disposti del D.M. del 05.07.1975, modificato con D.M. 09.06.1999, e della Delibera della Giunta Regionale n. 20-10187 del 01.08.2003. Nel caso si rendesse necessario aprire nuove aperture la distanza tra le pareti finestrate ex novo e le pareti finestrate e non di altri deve essere di almeno m. 10,00.

Sono ammesse le seguenti opere:

- A) Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.
- B) Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento.
Non sono ammesse: la realizzazione di nuovi orizzontamenti qualora ciò comporti aumento della superficie utile, la modifica delle quote degli orizzontamenti esistenti, nonché delle quote di imposta delle coperture. E' consentita la realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni e la realizzazione di nuovi orizzontamenti purché compatibile con l'organismo edilizio preesistente.
- C) Deve essere assicurata la valorizzazione dell'impianto strutturale originario, se di pregio.
- D) Conservazione e valorizzazione dei prospetti. Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti esterni e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti.
- E) Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione e la suddivisione di unità immobiliari.
- F) Rifacimento e nuova formazione di finiture interne con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.
- G) Realizzazione di integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, anche con aumento di superficie coperta o di volume, purché inseriti funzionalmente nel corpo di fabbrica dell'edificio.

- H) Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio; qualora sia necessario realizzarli all'esterno, non devono comunque comportare aumento della superficie utile netta o lorda. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva e commerciale è ammessa l'installazione di impianti tecnologici nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio, purché non configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale. In ogni caso non è permesso l'intervento di demolizione totale e ricostruzione anche se realizzato con la stessa sagoma e volumetria dell'edificio preesistente.

Art. 56 – Intervento di ristrutturazione con vincolo specifico di P.R.G.I..

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessun intervento di ristrutturazione con vincolo specifico.

Art. 57 – Interventi di ristrutturazione urbanistica.

Sono gli interventi "rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale" (art. 3, comma 1°, lettera f) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 modificato dal D.Lgs. 27.12.2001 n. 301 e art. 7, comma 1°, lettera b) delle presenti norme).

Art. 58 – Interventi di completamento.

Sono "gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, disciplinati con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche piano-volumetriche degli edifici" (art. 13, comma 3°, lettera f) della L.R. 56/77 e s.m.i.).

Art. 59 – Interventi di nuovo impianto.

Sono "gli interventi rivolti all'utilizzazione di aree inedificate, da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche" (art. 13, comma 3°, lettera g) della L.R. 56/77 e s.m.i.).

Art. 60 – Interventi edilizi di nuova costruzione.

Gli interventi di nuova costruzione possono essere o interventi su aree inedificate o sostituzioni di strutture esistenti, previa demolizione totale o parziale, così rilevante da configurare l'intervento di ricostruzione. Sono interventi di nuova costruzione quelli definiti all'art. 7, comma 1°, lettera a) delle presenti norme.

Gli interventi di nuova costruzione dovranno rispettare, oltre a quelle topograficamente definite dal P.R.G.I. e a quelle stabilite dalle presenti norme e nelle tabelle allegate, le seguenti prescrizioni:

- a) la distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri (Dp) di edifici antistanti dovrà essere pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque con un minimo assoluto di m. 10,00, anche quando una sola parete sia finestrata; tale prescrizione si applica solo nel caso di prospiciente diretta tra pareti e non si applica per pareti non finestrate.

La distanza minima tra le costruzioni (D) dovrà essere pari alla metà dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m. 5,00. Tale distanza D potrà essere ridotta a zero limitatamente al tratto prospiciente una costruzione esistente realizzata sul confine.

La distanza delle costruzioni dai confini (Dc) del lotto dovrà essere pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo di m. 5,00; tale minimo può essere ridotto fino a m. 0,00 quando sia prodotto atto pubblico, trascritto nei registri immobiliari, con cui i proprietari ed ogni altro soggetto munito di titolo sul fondo vicino, dichiarino di consentire alla riduzione o all'omissione predetta e si obblighino a rispettare, nell'edificazione sul loro fondo, le distanze minime tra fabbricati o quando preesiste parete a confine o quando l'edificazione è prevista con tipologia in linea o a schiera.

Nel caso di sopraelevazione, quando la stessa sia ammessa dalle presenti norme, potrà essere mantenuto il filo di fabbricazione esistente. Nel caso in cui la distanza dello stesso, o comunque del volume previsto, dagli altri fabbricati sia inferiore a quanto prescritto ai commi precedenti, il permesso di costruire per la sopraelevazione sarà subordinato ad atto di assenso scritto del proprietario confinante, fermo restando che la distanza minima tra le pareti finestrate e le pareti antistanti, determinata in m. 10 dal punto 2), art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, non è comunque derogabile attraverso l'atto di assenso di cui sopra.

Nel caso di edifici completamente interrati rispetto alla quota del terreno preesistente, la distanza minima dai confini del lotto potrà essere di m. 0,00; nel caso di fondi confinanti a quote diverse la distanza degli edifici dal confine di proprietà delle costruzioni da realizzarsi sul fondo a quota inferiore potrà essere di m. 0,00, purché detti edifici vengano ricoperti completamente dal terreno che dovrà essere sistemato alle stesse quote del terreno che il fondo a quota superiore ha sul confine.

Per le autorimesse al servizio di fabbricati residenziali e non inseriti nel corpo di fabbrica dell'edificio principale la distanza della costruzione dal confine può essere ridotta a m. 0,00 nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e nel rispetto della distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri (Dp) di cui al comma 1 del presente punto a).

Sono ammesse distanze della costruzione dai confini (Dc) inferiori a quelle indicate nel presente paragrafo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici esecutivi con previsioni pianovolumetriche, oppure nel caso sia intercorso un accordo tra i proprietari dei terreni confinanti risultante da atto pubblico trascritto nei registri immobiliari.

Per chioschi, gazebo, o strutture similari valgono le norme di cui all'art. 873 del Codice Civile.

- b) Negli edifici in linea e a schiera i fronti non dovranno avere lunghezza superiore a m. 30,00; negli isolati ove il P.R.G.I. non reperisce aree a parcheggio al servizio delle residenze, le strade di accesso ai singoli edifici, se poste in diretta comunicazione con la viabilità pubblica di transito veicolare, dovranno terminare con una piazzola di sosta in cui sia inscrivibile una circonferenza di almeno m. 15 di diametro.
- c) Una particolare attenzione dovrà essere posta nel rilasciare i permessi di costruire relativi alla costruzione di fabbricati residenziali realizzati con prefabbricati in legno; essi non saranno ammessi se la loro tipologia risultasse non conforme a quelle normalmente esistenti sul territorio. Sono vietati i tetti aventi falde inclinate con pendenza superiore al 45%.

Art. 61 – Edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto.

Sugli edifici, impianti ed attrezzature ricadenti nelle fasce di rispetto sono consentiti interventi di restauro (art. 52), risanamento conservativo (art. 53) e ristrutturazione edilizia (art. 54), oltreché gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 49) e straordinaria (art. 50).

Sugli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto della viabilità ed in quelle definite "aree di rispetto (H)", di cui al precedente art. 44, sono ammessi gli interventi di cui al 2° comma dell'art. 43 – lettere a), b) e quelli di cui alle lettere c), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r) purché sia garantito il rispetto del combinato disposto di cui agli articoli 27 e 29 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Gli interventi di cui ai precedenti commi dovranno comunque avvenire nel rispetto di ogni altra prescrizione relativa alle classi di destinazione d'uso ad ai tipi di intervento.

Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione possono essere computate, ai fini della edificabilità delle aree agricole, nei limiti di quanto ammesso e prescritto dal P.R.G.I..

Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di un uguale volume su area agricola adiacente, quand'anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purché non in contrasto con il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale.

Nelle fasce di rispetto stradale e cimiteriale possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per l'erogazione di pubblici servizi.

Art. 62 – Ampliamento di edifici esistenti.

Negli interventi di ampliamento di edifici esistenti ammessi dalle presenti norme dovranno essere rispettate, in sottordine ad altre disposizioni contenute in altri articoli, le seguenti prescrizioni:

- a) la distanza minima dai confini dei nuovi fili di fabbricazione e dagli edifici antistanti dovrà essere pari a quella stabilità per le nuove costruzioni;
- b) nel caso di sopraelevazione la distanza minima tra le costruzioni e tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri non potrà essere inferiore a quella indicata all'art. 60 comma 2, lettera a) delle presenti norme.

Art. 63 – Edifici esistenti con destinazioni d'uso in contrasto con le destinazioni d'uso di zona.

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessun edificio esistente con destinazioni d'uso in contrasto con le destinazioni di zona.

Art. 64 – Autorimesse.

Sono da intendersi autorimesse gli spazi compresi nel corpo principale del fabbricato o quelli coperti ad esso esterni, adibiti al ricovero e alla manovra dei veicoli.

La costruzione di autorimesse è ammessa, fatte salve altre prescrizioni delle presenti norme, nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

- a) nelle aree di interesse storico-ambientale con l'esclusione di quelle di pertinenza dei fabbricati sottoposti ad "interventi di restauro con vincolo specifico di P.R.G.I.", purché esse siano ricavabili sfruttando la pendenza naturale del terreno preesistente e risultino completamente interrate, intendendosi come tali i manufatti da costruirsi che non fuoriescano dalla linea del terreno preesistente per più di un terzo del loro volume totale; l'accesso alle autorimesse sarà ricavabile solo a valle, con modeste alterazioni delle quote del terreno preesistente; inoltre il solaio di copertura dovrà essere interamente sistemato a verde mediante formazione di letto di humus naturale non inferiore a cm. 30 di spessore oppure lastricato ad una quota non superiore a cm. 40 dal piano di campagna preesistente a monte e dovrà essere direttamente ed agevolmente accessibile, con continuità di percorsi pedonali, dalle restanti aree libere di pertinenza dell'edificio principale; tali costruzioni sono ammesse in misura non superiore a mq. 20 di superficie utile netta (Sun) per ogni unità alloggio dell'edificio principale; le distanze dai confini dovranno essere quelle indicate all'art. 60, le distanze dai cigli stradali dovranno essere non inferiori a m. 1,00 e l'altezza massima m. 3,00;
- b) nelle aree a capacità insediativa esaurita e/o agricole di pertinenza di edifici a destinazione prevalentemente residenziale in ragione di un mq. ogni dieci mc. di costruzione a destinazione residenziale, quando sia dimostrato che il fabbricato ne è sprovvisto o ha una dotazione inferiore a tale limite, e dovranno essere ad esclusivo servizio delle unità immobiliari esistenti; le autorimesse potranno essere:
 - b1) fuori terra, per un'altezza in gronda delle costruzioni non superiore a m. 3,00;
 - b2) interrate totalmente o parzialmente; in questo caso l'estradosso del solaio di copertura non potrà essere a quota superiore a cm. 70 dal piano di campagna e dovrà essere sistemato a verde, prato, cespugliato, con letto di humus naturale e non inferiore a cm. 30 di spessore, direttamente ed agevolmente accessibile, con continuità di percorsi pedonali dalle restanti aree libere di pertinenza dell'edificio principale.

La superficie coperta delle autorimesse (fuori terra o interrate) non potrà essere superiore al 40% della superficie coperta del fabbricato principale, fermo restando che 20 mq. di superficie utile netta (30 mq. se si tratta di autorimessa interrata), per ogni unità abitativa esistente, sono comunque consentiti nel rispetto di un rapporto di copertura (Rc) complessivo non superiore a

0,70 mq/mq.; la distanza minima delle pareti delle autorimesse da quelle del fabbricato principale, quando le costruzioni non siano in aderenza, è di m. 5,00.

Per tutte le altre aree non richiamate espressamente al presente articolo, ad esclusione di quelle interne alla delimitazione delle aree del Parco Naturale Capanne di Marcarolo (E6) per le quali valgono le norme del Piano d'Area, le autorimesse rientrano nel conteggio del volume, se non sono ad uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali (art. 18, comma 2, lettera e) del Regolamento Edilizio) e dovranno pertanto rispettare gli indici di densità edilizia, di rapporto di copertura e di ogni altro indice e parametro previsto per ciascuna delle aree in cui ricadono; nel caso siano ad uso esclusivo dei residenti o pertinenziali dovranno rispettare il solo rapporto di copertura previsto per ciascuna area in cui ricadono.

Si intendono autorimesse ad uso esclusivo dei residenti quegli spazi che sono ricompresi nel valore di 1 mq. ogni 10 mc. destinati alla residenza e pertinenziali quegli spazi al servizio di attività commerciali con superficie di vendita al dettaglio o direzionali o produttive fino alla concorrenza del 100% della superficie di vendita o della superficie netta direzionale o della superficie dell'unità produttiva.

Gli accessi veicolari all'area di pertinenza dell'edificio, se protetti da cancello ad apertura manuale, dovranno essere arretrati di almeno m. 5,00 dai cigli stradali, ed essere preceduti da un tratto in piano o in lieve pendenza (< 2%) di pari lunghezza; diversamente, se protetti da cancelli ad apertura automatica, gli accessi potranno essere allineati ai muretti di recinzione; si fanno comunque salvi i disposti del Regolamento Edilizio.

Per costruzioni in contiguità a rilevati stradali, ove permette, l'estradosso del solaio di copertura dovrà risultare complanare, a sistemazione avvenuta a verde o pavimentata, con la piattaforma stradale e/o le banchine pedonali.

Non sono soggette all'atto di vincolo alle singole unità immobiliari le autorimesse di superficie utile netta inferiori a mq. 20 (mq. 25 se comprensivi degli spazi per la manovra) e in numero uguale alle unità immobiliari residenziali.

Art. 65 – Aree di parcheggio privato.

L'esecuzione di interventi edilizi a destinazione d'uso residenziale, commerciale o terziaria è subordinata alla disponibilità delle seguenti quantità di superfici destinate a parcheggi ad uso privato in ragione di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione.

In particolare per tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione ricadenti in aree non soggette a strumento urbanistico esecutivo, il 30% delle superfici a parcheggio privato (0,3 mq. ogni 10 mc.), con un minimo di 13 mq. ed un massimo di 100 mq., deve essere previsto in aree esterne alla recinzione di pertinenza dell'edificio ed in fregio agli spazi viari accessibili a tutti.

Nel caso di edifici a destinazione industriale o artigianale i parcheggi privati devono essere reperiti in ragione di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione ma in questo caso il volume si calcola moltiplicando la superficie utile linda (Sul) per un'altezza convenzionale di m. 3,30.

Art. 66 – Pertinenze.

Si intendono pertinenze le opere che, a Catasto, costituiscono servizio complementare, e che sono funzionalmente connesse e di servizio esclusivo, nell'uso, all'edificio principale ed alle unità immobiliari di cui è costituito, e che comunque non comportano aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 51 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.. Sono configurabili tra le pertinenze anche le recinzioni del terreno di pertinenza di un edificio nonché i muri di sostegno, la cui costruzione è resa necessaria da fenomeni di instabilità di pendii o per contenere scarpate di nuova formazione venutesi a creare a seguito di allargamenti di sedi stradali provinciali, comunali e vicinali, nonché quelli necessari alla sistemazione del terreno di pertinenza degli edifici esistenti o di nuova costruzione. Sono permesse in tutte le aree del territorio comunale, con esclusione di quelle interne alla delimitazione delle aree del Parco Naturale Capanne di Marcarolo (E6), nel rispetto dei precedenti articoli che disciplinano gli interventi nelle singole aree omogenee e delle prescrizioni del Codice Civile, le opere che non creano volumi chiusi e non sono coperte quali piscine, campi da tennis, percorsi pedonali, muri di sostegno e recinzioni (nei limiti di cui al primo comma del presente articolo).

Sono permesse in tutte le aree del territorio comunale, con esclusione di quelle di interesse storico/ambientale (A1) e di quelle interne alla delimitazione delle aree del Parco Naturale Capanne di Marcarolo (E6), nel rispetto dei precedenti articoli che disciplinano gli interventi nelle singole aree omogenee, le costruzioni di opere che identificano un volume, quali legnai,

ripostigli, depositi attrezzi, ecc. (con esclusione di autorimesse e garages), oppure una superficie coperta, quali tettoie aperte a carattere non temporaneo. Per queste costruzioni si applicano le seguenti disposizioni:

- volume: da non conteggiarsi nelle aree a capacità insediativa esaurita e nelle aree agricole; nelle altre aree da conteggiarsi secondo gli indici previsti per ciascuna delle aree in cui ricadono;
- superficie coperta: nelle aree a capacità insediativa esaurita e nelle aree agricole, non dovrà eccedere il 40% della superficie coperta esistente del fabbricato principale fermo restando che 20 mq. sono comunque consentiti; nelle altre aree dovrà essere sempre rispettato il rapporto di copertura fissato per l'area in cui ricadono;
- altezza massima della costruzione: $H = \text{m. } 3,00$;
- distanza minima della costruzione dal confine: $D_c = \text{come indicato all'art. 60}$;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: $D_s = \text{secondo le prescrizioni previste nelle singole aree territoriali omogenee}$;
- distanza minima tra la costruzione definita come pertinenza e l'edificio principale: $D = \text{m. } 0,00$ oppure $\text{m. } 5,00$;
- distanza minima tra le pareti della costruzione definita come pertinenza e le pareti finestrate e non di edifici diversi da quello del quale la costruzione è pertinenza: come indicato all'art. 60.

Nelle aree interne alla delimitazione delle aree del Parco Naturale Capanne di Marcarolo (E6) sia le opere che non creano volumi chiusi e non sono coperte sia le opere che identificano un volume devono rispettare i disposti del Piano d'Area del Parco Naturale Capanne di Marcarolo.

CAPO II – VINCOLI DI INTERVENTO.

Art. 67 – Vincolo di allineamento tipologico.

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessun vincolo di allineamento tipologico.

Art. 68 – Vincolo idrogeologico.

In tutte le aree comprese nel vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923, fermo restando che le tavole grafiche di P.R.G.I. individuano con idonea perimetrazione le aree escluse dal vincolo idrogeologico, le modificazioni del suolo, le modificazioni di superficie coperta degli edifici esistenti e le nuove costruzioni potranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio soltanto previo rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. 45/89, ai sensi degli art. li 30 e 31 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Tale vincolo ha il fine di salvaguardare le zone boschive e quelle soggette a dissesto dall'edificazione e da ogni ingiustificato intervento sul territorio (disboscamimenti – sbancamenti – alterazioni del regime idrico – ecc.).

Art. 69 – Autorizzazione all'insediamento commerciale.

Il rilascio dei permessi di costruire relativi all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del D.Lgs. 114/98, vedi art. 17 delle presenti norme.

Nel permesso di costruire deve essere precisato:

- a) la superficie utile linda e la superficie linda di pavimento dell'insediamento commerciale;
- b) la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
- c) le superfici a magazzino e deposito;
- d) le superfici destinate alle attività accessorie;
- e) le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali, di servizio;
- f) le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dai citati indirizzi e criteri;
- g) i parcheggi privati ai sensi della Legge 24.03.1989 n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico e scarico merci, nonché ogni altro ulteriore elemento previsto dai citati indirizzi e criteri.

Art. 70 – Aree di dissesto.

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non prevede nessuna area di dissesto.

Art. 71 – Opere in aree attigue a strade provinciali e statali.

Le opere in aree attigue alle strade di proprietà dell'Amministrazione Provinciale od in manutenzione alla Provincia, sono subordinate al preventivo nulla osta di detto Ente per la definizione della posizione e delle caratteristiche degli accessi.

Ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., non possono essere autorizzate, di norma, opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali, per tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio destinato ad uso agricolo o di tutela ambientale; tali accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazioni, adeguatamente attrezzate e distanziate, dagli assi stradali provinciali.

Il tutto dovrà avvenire in conformità ai disposti del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione.

Art. 72 – Accessi controllati.

Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, non può essere autorizzata l'apertura di derivazioni stradali a gruppi di edifici se non indicata dal P.R.G.I. o approvata dal Consiglio Comunale.

Gli accessi veicolari all'area di pertinenza di singoli edifici dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

Art. 73 – Percorso stradale panoramico e relativa fascia di protezione.

Il P.R.G.I. in conformità a quanto previsto dal Piano Territoriale della Provincia di Alessandria classifica come percorso stradale panoramico la Strada Provinciale delle Capanne n. 165 che in un tratto relativamente breve attraversa il Comune di Voltaggio.

Nelle cartografie di piano si è evidenziata anche la fascia di protezione avente profondità di 100 m. per parte rispetto al ciglio stradale.

All'interno della fascia di protezione, facendo salva la fascia di protezione stradale prevista dal Nuovo Codice della Strada, gli interventi edificatori sono permessi nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni:

- tipologie edilizie conformi a quelle degli edifici caratterizzanti il territorio presenti nella zona attraversata dal percorso stradale, e comunque con altezza massima degli edifici non superiore a m. 6,80;
- tetto a due o a quattro falde con gronda in legno trattato con mordente di colore scuro non naturale;
- manto di copertura in coppi tradizionali;
- comignoli del tipo tradizionale in muratura intonacata a fratazzo o mattoni a vista;
- lucernai a filo di falda;
- abbaini di dimensioni e proporzioni tradizionali, in muratura, con tetto a due falde e copertura in coppi uguale a quella del tetto principale; la larghezza degli abbaini non potrà essere superiore a m. 1,50, l'altezza massima del colmo del tetto dell'abbaino rispetto all'estradosso del tetto principale non potrà superare m. 1,30; il numero degli abbaini sulla stessa falda di tetto dovrà essere tale che l'interasse tra un abbaino e l'altro non sia inferiore a m. 8,00; gli abbaini dovranno essere arretrati rispetto al filo esterno della gronda di almeno m. 1,50 e dal filo del muro esterno del fabbricato di almeno m. 1,00;
- canali di gronda, pluviali: a sezione semicircolare e circolare in rame così come le scossaline;
- prospetti intonacati con finitura in arenino fine alla genovese;
- divieto di rivestimenti lucidi o in pietra disposti ad "opus incertum" o in file a correre;
- sistema di oscuramento in legno a persiana alla genovese o ad ante piene verniciato a smalto;
- portoncini di ingresso in legno tinto, non naturale;
- davanzali, pedate delle scale in pietra non lucida preferibilmente con spigoli arrotondati o sagomati a toro dello spessore minimo di 4 cm.;
- stipiti delle finestre finite in intonaco;
- tinteggiatura da scegliersi nella gamma cromatica delle terre;
- i manufatti quali muri di sostegno o simili dovranno essere eseguiti, o rivestiti, in pietra avente spessore minimo di 20 cm.;
- si favoriscono tutti gli interventi previsti dall'ingegneria naturalistica;
- guard-rail e barriere stradali in legno.

Gli ampliamenti di edifici esistenti, ove consentiti, dovranno avvenire nel rispetto della tipologia dell'edificio preesistente e dovranno prevedere l'uso di materiali compatibili con quelli dell'edificio principale anche se questo fosse contrario alle prescrizioni riportate ai punti precedenti.

Art. 74 – Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 49, ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Tutti gli interventi relativi ad edifici vincolati ai sensi degli art. 10 e 11 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, circa le cose di interesse artistico e di pregio storico, ovvero relative ad opere in terreni

attigui agli edifici vincolati sono sottoposti al preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.

L'unico intervento consentito su tali edifici è il "restauro con vincolo specifico di P.R.G.I." (art. 52).

Il P.R.G.I. individua con l'intervento di "restauro con vincolo specifico di P.R.G.I." gli edifici di proprietà di enti morali o pubblici costruiti da più di 50 anni (D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 art.li 10 e 12).

Inoltre il rilascio del permesso di costruire relativo agli immobili, manufatti e relative aree di pertinenza per i quali il P.R.G.I. prescrive l'intervento di "restauro con vincolo specifico di P.R.G.I." (art. 52), e agli interventi, diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, su edifici che ricadono all'interno delle aree di interesse storico/ambientale, è subordinato al parere vincolante della Commissione Ambientale Comunale ai sensi della L.R. n. 32/2008.

Nelle aree soggette a tale vincolo non sono ammessi interventi che alterino l'integrità fisica dei luoghi, ivi comprese attrezzature fisse per il gioco e lo sport, recinzioni artificiali ecc., se non necessari alla conservazione dei luoghi ed a consentirne la pubblica utenza, fatta salva la prescritta autorizzazione a norma del D.Lgs. predetto.

Il P.R.G.I. individua con apposita simbologia le aree e gli edifici vincolati ai sensi degli art.li 10, 12, 13 e 15 – Titolo I del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 che risultano essere i ruderi del Castello (D.M. 17.08.1946), la "Casa – Loc. Acqua Sulfurea" (D.M. 12.10.1979), il Convento dei Cappuccini (D.M. 02.06.1908), l'Oratorio di San Sebastiano (D.M. 1979) e le aree ad essi pertinenti.

I fabbricati vincolati ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 o compresi in appositi elenchi predisposti dalla Soprintendenza ai Monumenti o dal Comune, si considerano convenzionalmente privi di cubatura in tutte le parti soggette a tutela al fine di garantirne la conservazione.

Tutti gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo di protezione delle bellezze naturali a norma degli articoli 134, 136 e 142 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata in conformità alla procedura stabilita dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 nonché a norma del D.P.R. n. 616/1977 fatte salve le norme delle L.R. 20/89 e 32/2008 in materia di subdelega. Tale autorizzazione è prescritta all'interno delle aree elencate all'art. 142 del citato D.Lgs. 42/2004 ed in particolare nelle aree del Parco Naturale Capanne di Marcarolo, nelle fasce dei laghi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi sulle acque pubbliche, nelle aree boscate, nelle aree soggette a usi civici e nelle aree di interesse archeologico; tutte queste aree, se esistenti nel territorio del Comune di Voltaggio, sono individuate, ad esclusione delle aree boscate e delle aree ad usi civici, nelle tavole di P.R.G.I..

Infine la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 individua con apposito simbolo le icone religiose e gli affreschi esistenti sugli edifici interni alle aree residenziali del centro storico prescrivendone la conservazione.

Art. 75 – Vincoli ai sensi della Legge 1497/1939.

(stralciato e riportato all'interno dell'articolo precedente)

Art. 76 – Aree su cui non sono previsti interventi di nuova edificazione, pur concorrendo nella determinazione della capacità edificatoria.

STRALCIATO perché nel territorio del Comune di Voltaggio la variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 non individua nessuna area su cui non sono previsti interventi di nuova edificazione, pur concorrendo nella determinazione della capacità edificatoria.

Art. 77 – Vincoli di protezione assoluta e salvaguardia della fonte minerale "Torrente Morsone".

Nel territorio del Comune di Voltaggio esiste una concessione per acque minerali denominata "Torrente Morsone" (detta anche "acqua sulfurea") autorizzata con D.M. del 31.12.1930 ed ampliata con Determina Regionale n. 187 del 25.05.1998. Con la stessa Determina sono state individuate le aree di protezione assoluta e le aree di salvaguardia.

Il P.R.G.I. individua:

- Limite area di protezione assoluta: nelle aree interne a tale limite si applicano le prescrizioni previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 236/88.

- b) Limite area di salvaguardia: nelle aree interne a tale limite si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88.

Art. 78 – Aree percorse da incendi.

Le aree percorse da incendi sono le zone i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Esse, anche se non individuate cartograficamente perché l'evento è avvenuto posteriormente all'elaborazione del progetto preliminare della variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 (ovvero dopo il 28.02.2010), non possono avere una destinazione diversa da quella agricola preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. E' vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici di qualsiasi tipo, nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Art. 79 – Aree, architetture e manufatti oggetto di tutela visiva.

Sugli edifici e manufatti esistenti all'interno di queste aree sono permessi, nel rispetto dell'art. 48 delle presenti norme, gli interventi di cui all'art. 25, comma 12. Inoltre in queste aree non possono essere installati impianti o manufatti che possano compromettere la visibilità dei siti individuati. Ogni intervento interno a queste aree dovrà essere corredata da una idonea documentazione tecnico, grafica e descrittiva che dimostri il suo corretto inserimento in funzione della salvaguardia della tutela visiva del sito individuato.

Art. 80 – Aree del SIC/ZPS IT1 180026 – Capanne di Marcarolo

La variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 tutela il SIC/ZPS (Sito Natura 2000) IT1 180026 – Capanne di Marcarolo - delimitato, nelle tavole di piano, così come definito dalla Regione Piemonte con D.G.R. 17-6942 del 24 settembre 2007.

Si tratta di una porzione di territorio ubicato nella parte meridionale del territorio comunale, al confine con il Comune di Bosio, comprendente parte dei Torrenti Lemme e Morsone e dei rii Acque Striate e Lavagè. Il Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.), nonché Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) è stato individuato dalla Regione Piemonte ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE per la costituzione della "Rete Natura 2000"; esso si estende oltre che sul territorio del Comune di Voltaggio anche sul territorio dei Comuni di Casaleggio Boiro, Bosio, Mornese, Lerma e Tagliolo M.to e si estende su tutto il territorio del Parco Naturale Capanne di Marcarolo. Il SIC/ZPS IT1 180026 accorda i precedenti S.I.C. individuati con: IT1 180001 "Capanne di Marcarolo", IT1 180012 "Costa M.Leco – M.Taccone – M.Figne", IT1 180013 "M.Tobbio" – IT1 180014 "Rio Lischeo", IT1 180015 "Sinistra idrografica Alto Lemme", IT1 180016 "Ferriere".

La zona presenta, in linea generale, rupi, praterie, estesi boschi cedui a prevalenza di rovere e castagno, aree impaludate con specie faunistiche e floristiche rare o montane. Si tratta di una vasta area prevalentemente boscosa e poco antropizzata dell'appennino ligure-piemontese con elementi faunistici e floristici tipicamente appenninici.

L'area è caratterizzata da tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni. Sono caratteristiche peculiari gli habitat naturali che presentano alcune piante vascolari, diverse specie di mammiferi, rettili, anfibi, pesci, invertebrati ed uccelli.

Per il Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale sopradescritti, la cui istituzione è finalizzata alla conservazione delle specie oggetto di tutela e dei relativi habitat, valgono le norme e le prescrizioni di legge nonché le disposizioni di cui alle D.G.R. n. 419-14905 del 29.11.1996 e D.G.R. 37-28804 del 29.11.1999, al D.P.G.R. n. 16/R del 16.11.2001 e s.m.i. e alla D.G.R. n° 61-4135 del 23.10.2006.

Sulle aree in oggetto gli interventi edificatori ammessi devono avvenire salvaguardando e conservando gli habitat naturali.

La presente variante non prevede interventi che possono avere incidenze significative sul SIC/ZPS in oggetto e ricorda che è necessario fare ricorso ad una opportuna valutazione di incidenza ogni qualvolta si adotti un piano o progetto non connesso e necessario alla gestione del sito. In relazione alla valutazione di incidenza si richiamano la L.R. 40/98, il Regolamento Regionale n° 16/R approvato il 16.11.2001, il D.P.R. n° 357 del 08.09.1997 nonché il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e si precisa che ogni intervento edificatorio previsto all'interno del SIC/ZPS dovrà essere oggetto di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97, e ottenere il parere dell'Ente di gestione del Parco Naturale Capanne di Marcarolo che è stato sub-delegato dalla Regione Piemonte mediante D.G.R. 36-13220/2010.

Inoltre, poiché gran parte del Sito di interesse comunitario ricade all'interno del Parco Naturale Capanne di Marcarolo, su di esso valgono le norme e le prescrizioni di cui alle L.R. 31.08.1979 n. 52, 25.03.1985 n. 25, 23.01.1989 n. 13, 30.12.1998 n. 45 e le norme del Piano d'Area del Parco. In particolare si richiama la "Normativa Forestale", allegata al termine delle Norme Tecniche di Attuazione della 1^a Variante al Piano d'Area del Parco Naturale Capanne di Marcarolo che disciplina le forme di utilizzo del bosco e le varie opere correlate a tali attività (in particolare piste forestali).

Di seguito si riportano uno stralcio, dalle N.T.A. della 1^a Variante al Piano d'Area del Parco Naturale Capanne di Marcarolo, dell'art. 38 comma 1, capoverso 5 relativo alle recinzioni ed uno stralcio dell'art. 39 relativo alla conservazione delle colonie dei chiroteri e precisamente:

- art. 38:

- Recinzioni: le recinzioni delle aree di pertinenza degli edifici potranno essere realizzate in rete metallica plastificata in colore verde, sostenuta da montanti in ferro plastificati su fondazione continua o isolata in cls. non emergente dal terreno, oppure in legno con tipologia a "Croce di S.Andrea". Le recinzioni del primo tipo dovranno essere mascherate con siepi vive di essenze locali, mentre per quelle in legno tale sistemazione è consigliata ma facoltativa. I cancelli potranno essere ad inferriate o in rete metallica o in legno sostenuti da pilastri o in ferro verniciato o in legno o in muratura intonacata o a pietra a vista e dovranno rispettare le norme del decoro.

La loro ubicazione dovrà comunque essere preventivamente concordata con l'Ente di gestione del Parco naturale.

Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

Non è consentito chiudere con recinzioni permanenti aree che non siano pertinenze di edifici e non è consentito l'uso del filo spinato.

Sono consentite recinzioni mobili per l'allevamento ed il contenimento del bestiame nelle vicinanze dei ricoveri principali o temporanei, ad esclusione delle zone incluse nelle Aree di Particolare Interesse Naturalistico (A.P.I.N.). Le recinzioni dovranno essere realizzate in filo metallico sorretto da pali di legno o in ferro, a condizione che le stesse, pali di sostegno compresi, abbiano altezza uniforme e non superiore a m. 1,20 e la loro ubicazione dovrà essere concordata preventivamente con l'Ente di gestione del Parco naturale. Il bestiame al pascolo dovrà comunque sempre essere custodito come prescritto dalla vigente normativa in materia.

- art. 39:

[1] ... sono stati individuati rifugi nei ponti di San Giorgio e San Filippo lungo il torrente Lemme (all'interno del SIC/ZPS).... .

[2] Allo scopo di garantire la conservazione delle colonie di chiroteri presenti nei rifugi, sono di seguito elencate alcune misure e precauzioni da adottarsi nella effettuazione di interventi di manutenzione degli edifici ospitanti tali colonie.

a) Calendario dei lavori. Nella maggior parte dei casi i locali od i sottotetti sono utilizzati dai chiroteri nel periodo estivo; in tal caso i lavori di manutenzione devono essere svolti fra il 1 ottobre, data in cui i pipistrelli sono ormai trasferiti nei siti di ibernazione, e la fine di febbraio. Nella eventualità che ci si trovi di fronte a un sito di ibernazione, tali termini dovranno essere modificati in funzione delle esigenze della chiroterofauna presente; di norma in questo caso è consigliato il periodo dal mese di maggio al mese di agosto.

Qualora i lavori debbano essere realizzati con urgenza devono comunque essere adottate, sentito l'esperto di cui al successivo comma 3, modalità per limitare il più possibile il disturbo od il danneggiamento delle colonie di chiroteri.

- b) Mantenimento degli accessi. Gli accessi al rifugio utilizzati dai chirotteri devono essere mantenuti.
 - c) Trattamento delle travature. Le travature in legno poste in strutture utilizzate dai chirotteri devono essere trattate con prodotti atossici.
 - d) Mantenimento degli interstizi tra le travi dei tetti e la muratura. Precauzione da adottare qualora tali interstizi siano utilizzati da colonie di chirotteri; tale situazione è facilmente individuabile per la presenza di guano.
- [3] Al fine di una corretta applicazione di tali misure che devono essere adattate ed integrate in funzione delle diverse specie e del ruolo del rifugio (riproduttivo,ibernazione, rifugio diurno temporaneo), l'Ente di gestione del Parco naturale individua un esperto nella conservazione e gestione dei chirotteri che garantisce il supporto necessario alla definizione delle modalità e delle condizioni di effettuazione di interventi di edifici e strutture, qualora siano presenti colonie di chirotteri.
- [4] Gli enti pubblici ed i privati proprietari di edifici e strutture in cui sono presenti colonie di chirotteri sottopongono i progetti di manutenzione e/o di ristrutturazione di tali edifici o strutture all'Ente di gestione del Parco naturale che ne verifica la compatibilità con le esigenze di conservazione di tali colonie e valuta le eventuali precauzioni e modifiche da adottarsi.
- Il censimento delle colonie di chirotteri presenti in edifici e strutture pubbliche e private è adottato dall'Ente di gestione che lo aggiorna periodicamente; l'Ente provvede alla sua trasmissione ai Comuni del Parco naturale, alla Comunità Montana ed alla Provincia di Alessandria ed alla sua notifica ai proprietari di edifici e strutture interessate.

Art. 81 – Ingressi urbani.

La variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008, nel rispetto di quanto previsto dal PTP approvato, individua alcuni Ingressi urbani definiti come "luoghi deputati a svolgere la funzione di porta della città". Essi potranno essere realizzati mediante la formazione di una rotatoria o altro idoneo svincolo adeguatamente attrezzato e sistemato oppure mediante la formazione, nelle aree limitrofe alla zona evidenziata, di aree verdi sistematiche con piantumazione di siepi, rosetti, cespugli e seminazione a prato.

In corrispondenza degli ingressi urbani e all'interno dell'abitato individuato dal margine della configurazione urbana di cui al successivo articolo si dovrà, nel tempo e compatibilmente con le risorse finanziarie, provvedere alla formazione di marciapiedi e/o piste ciclabili e alla posa in opera di illuminazione pubblica che abbia anche funzione di arredo urbano; le recinzioni dovranno essere progettate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio e le aree di pertinenza degli edifici che si affacciano sulle vie pubbliche dovranno essere curate e adeguatamente mantenute applicando i disposti regolamentari previsti dal Regolamento Edilizio vigente.

Art. 82 – Margine della configurazione urbana.

La variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 individua, in conformità a quanto previsto dall'art. 20.1 del PTP, il margine della configurazione urbana, definito come "il limite tra il territorio urbanizzato ed urbanizzando e il territorio ad usi agricoli".

La variante ha tracciato il margine della configurazione urbana in parte confermando il tratto individuato dal PTP, in parte tracciandolo in corrispondenza di elementi naturali rilevabili sul terreno ed in parte su considerazioni soggettive finalizzate a definire l'ambito urbano in senso lato.

Il margine di configurazione urbana potrà in futuro essere variato sulla base di motivate esigenze soprattutto nelle parti tracciate senza riferimento ad elementi naturali rilevabili sul terreno.

Art. 83 – Edifici strategici ed opere infrastrutturali a funzionalità fondamentale durante gli eventi sismici.

Dal momento che il Comune di Voltaggio risulta classificato, nell'allegato A – Classificazione sismica dei Comuni italiani – dell'Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3274/03, in Zona 3 la

variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 individua con apposita simbologia gli "edifici strategici" e le opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo fondamentale durante gli eventi sismici ai fini della protezione civile, ai sensi della D.G.R. n. 64-11402 del 23.12.2003. I progetti relativi a tali edifici dovranno seguire le definizioni tecniche e procedurali indicate al punto 3, zona 3, della Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 27.04.2004 n. 1/DOP pubblicata sul B.U.R. n. 17 del 29.04.2004.

Art. 84 – Classificazione acustica del territorio comunale.

In tutte le aree del territorio comunale si dovranno rispettare sia le disposizioni di cui al piano di classificazione acustica approvato dal Consiglio Comunale sia i livelli di rumore previsti per le varie classi in cui è stato suddiviso il territorio.

Nelle varie aree urbanistiche territoriali omogenee, di cui alla presente variante, si dovranno applicare le disposizioni proprie del piano di classificazione acustica a prescindere dalla loro destinazione urbanistica.

CAPO III – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO.

Si richiamano, come parte integrante delle presenti norme, il fascicolo "Elaborati geologici di adeguamento in zona sismica 3 e aree di nuovo impianto: Relazione geologico-tecnica" redatto dal dott. Luigi FOGLINO, contenente le schede monografiche delle singole aree di nuovo impianto.

Art. 85 – Prescrizioni di carattere geologico.

Le presenti norme di carattere geologico integrano quelle urbanistiche di piano e sono finalizzate a definire i vari livelli di indagine esecutiva, ai sensi della C.P.G.R. n. 7/LAP e del D.M. 14.01.2008 (detto "NTC-08"), e gli interventi di riassetto idrogeologico occorrenti per la minimizzazione di pericolosità e la successiva fruizione urbanistica del territorio.

La realizzazione delle opere previste dovrà essere subordinata ad adeguate indagini geognostiche e a studi geologici-geotecnici di dettaglio ai sensi del D.M. 14.01.2008 (detto "NTC-08").

La relazione geologico-geotecnica a corredo delle indagini dovrà illustrare le metodologie adottate, i risultati ottenuti e la loro affidabilità, indicare eventuali interventi di sistemazione idrogeologica locale, tipologie e caratteristiche fondazionali, verificare la compatibilità dei sedimenti, definire le condizioni di stabilità a breve ed a lungo termine, ed indicare eventuali prescrizioni (monitoraggi, manutenzioni), o limitazioni cui dovrà sottostare il progetto.

Inoltre le aree ricadenti in Classe IIIa (Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica scala 1:5000) non sono edificabili.

Art. 85.1 – Pericolosità geomorfologica e idoneità all'utilizzazione urbanistica.

L'elaborato di sintesi dello studio è costituito dalla Tav. 7 dove è stata sviluppata una zonazione in funzione di parametri di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio.

Questo elaborato rappresenta la sintesi delle informazioni geologiche acquisite sul territorio mediante rilievi sul terreno, fotointerpretazione analisi dei dati storici relativi agli eventi alluvionali e alle modificazioni antropiche, conformemente a quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7 LAP del 6 maggio 1996.

I limiti della pericolosità geomorfologica e l'idoneità urbanistica potranno essere ridefiniti a livello locale sulla base di specifici studi geologici particolareggiati, con il supporto di indagini geognostiche, verifiche e monitoraggi delle condizioni di stabilità e/o studi idrologici-idraulici.

Eventuali ridefinizioni di questi elementi devono avvenire unicamente tramite varianti urbanistiche generali, oppure tramite apposizione di vincoli di inedificabilità a mezzo di ordinanza sindacale in caso di sviluppo di nuovi dissesti.

In funzione delle caratteristiche fisico-geologiche e dei parametri indicati dalla normativa vigente il territorio è stato suddiviso in 4 classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica e precisamente:

Classe I

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 14.01.2008 (detto "NTC-08").

Classe II

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di accorgimenti tecnici, derivanti da indagini geognostiche, studi geologici e geotecnici, da eseguire nelle aree di intervento, in fase di progetto esecutivo, in ottemperanza al D.M. 14.01.2008 (detto "NTC-08").

Classe III (indifferenziata)

Porzioni di territorio non edificate o con presenza di edifici isolati, per le quali gli elementi di pericolosità geologica possono consentire a seguito di studi geomorfologici, idrologico idraulici l'identificazione di situazioni locali meno pericolose da normare specificatamente in relazione a significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche.

Sino a ulteriori indagini di dettaglio, da sviluppare nell'Ambito di varianti future dello strumento urbanistico, in classe III indifferenziata valgono tutte le limitazioni previste per la classe IIIa.

Classe III a

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, fortemente acclivi, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia).

Classe III b

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc.; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'Art. 31 della L.R. 56/77.

Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

Art. 85.2 – Prescrizioni operative per gli interventi previsti dal P.R.G.I. nelle varie parti del territorio in rapporto alle classi di idoneità d'uso ed alle condizioni di dissesto.

Per l'applicazione delle prescrizioni in oggetto, viene fatto riferimento agli elaborati di indagine geomorfologica con particolare riferimento agli elaborati: Tav. 2 "Carta geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico" e Tav. 7 "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica".

Le presenti norme vengono suddivise in:

85.3 Norme per gli interventi nell'ambito delle varie classi di pericolosità geomorfologica

85.4 Limitazioni d'uso derivanti dalle condizioni di dissesto

85.5 Norme per la tutela idrogeologica

85.6 Individuazione tipologica degli interventi di minimizzazione della pericolosità delle classi IIIb individuate in Tav. 7.

Art. 85.3 – Norme per gli interventi nell'ambito delle varie classi di pericolosità geomorfologica.

Gli interventi edilizi ricadenti nelle varie classi di pericolosità sono soggetti alle seguenti norme di carattere geologico che, integrando quelle urbanistiche di piano, sono finalizzate a definire i vari livelli di indagine esecutiva ai sensi della C.P.G.R. n. 7/LAP e del D.M. 14.01.2008 (detto "NTC-08") e gli interventi di riassetto idrogeologico occorrenti per la minimizzazione di pericolosità e la successiva fruizione urbanistica del territorio.

A) Interventi edilizi ricadenti in Classe I

La Classe I non pone prescrizioni di carattere geologico; sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti dalle norme urbanistiche, nel rispetto del D.M. 14.01.2008 (detto "NTC-08").

B) Interventi edilizi ricadenti in Classe II

La realizzazione degli interventi edilizi è subordinata all'effettuazione di accurate indagini in ottemperanza al D.M. 14.01.2008 (detto "NTC-08").

Tali indagini dovranno caratterizzare adeguatamente l'area di intervento in rapporto alle opere in progetto.

La relazione geologico-geotecnica a corredo delle indagini e la relazione idrogeologico-idraulica, ove richiesta, dovranno illustrare le metodologie adottate, i risultati ottenuti e la loro affidabilità, indicare eventuali interventi di sistemazione idrogeologica locale, tipologie e caratteristiche fondazionali, verificare la compatibilità dei cedimenti, definire le condizioni di stabilità a breve ed a lungo termine, ed indicare eventuali prescrizioni (monitoraggi, manutenzioni), o limitazioni cui dovrà sottostare il progetto.

La realizzazione degli interventi edilizi ricadenti in settori dove la pericolosità deriva dall'acclività e /o da scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, le indagini ai sensi del D.M. 14.01.2008 (detto "NTC-08") dovranno essere mirate alla caratterizzazione di dettaglio del terreno di fondazione (natura delle coperture e del substrato e loro parametri geotecnici – geomecanici) in rapporto alle condizioni di stabilità nelle varie fasi di intervento (scavo, costruzione, sistemazione finale).

La verifica delle condizioni di stabilità deve essere estesa sia alle coperture che al substrato roccioso laddove le condizioni geostrutturali lo richiedano (versanti a franapoggio, intensa fratturazione, scadenti caratteristiche geomecaniche, ecc.).

Per gli interventi di scavo e nuova costruzione ricadenti in ambiti prossimali a porzioni già edificate o parzialmente edificate, dovranno essere verificate altresì i possibili effetti

derivanti dalla realizzazione delle nuove opere in rapporto al contesto edilizio esistente. Laddove le indagini evidenzino possibili interferenze negative con l'esistente, ovvero le nuove opere in progetto (scavi) possano generare condizioni di instabilità di versante occorrerà predisporre relative opere di sostegno e/o svolgere attività di consolidamento a difesa dell'esistente prima di realizzare le nuove opere.

La realizzazione degli interventi edilizi ricadenti in aree dove la pericolosità deriva da scarso drenaggio e/o scadenti caratteristiche geotecniche o falda acquifera sub-affiorante, dovrà essere subordinata a indagini ai sensi del D.M. 14.01.2008 (detto "NTC-08") mirate alla caratterizzazione di dettaglio del terreno di fondazione, natura delle coperture e del substrato e loro parametri geotecnici – geomecanici, in rapporto alle condizioni di falda idrica (piezometria, soggiacenza) nelle varie fasi di intervento (scavo, costruzione, sistemazione finale).

Nella valutazione della capacità portante del terreno di fondazione e relativi sedimenti occorrerà tenere presente il livello di falda idrica e le sue possibili escursioni.

Qualora gli scavi dovessero interferire con il livello di falda occorrerà predisporre adeguate opere di drenaggio per assicurare una corretta esecuzione dei lavori.

Non sono ammessi piani intiratti sottofalda; la realizzazione di vani tecnici in parziale sottofalda (con piano inferiore nell'ambito della fascia di escursione della falda) può essere ammessa solo subordinatamente alla realizzazione di interventi strutturali di protezione attiva e passiva (impermeabilizzazioni, pozzetti di drenaggio con annesso impianto di smaltimento acque).

C) Interventi edilizi ricadenti in Classe III

La Classe III comprende settori prevalentemente inedificati o con presenza di isolati edifici (non differenziati cartograficamente) dove per le condizioni di elevata pericolosità geomorfologica, ai sensi della C.P.G.R. n. 7/LAP, sono necessari ulteriori studi di dettaglio mirati (con il supporto di indagini geognostiche, geotecniche, monitoraggi, ecc.) per individuare situazioni locali a minore pericolosità potenzialmente riconducibili alla Classe II. In assenza di ridefinizione a scala di maggiore dettaglio (1:5.000 – 1:2.000) che può essere rinviata a future revisioni del piano o varianti strutturali, a livello normativo per la Classe III valgono le considerazioni di cui alla Classe IIIa.

D) Interventi edilizi ricadenti in Classe IIIa

Non sono ammesse nuove edificazioni residenziali e/o produttive; per gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli ricadenti in aree di dissesto attivo o quiescente, sono ammessi ampliamenti funzionali e ristrutturazione (a, b, c, d, art. 13 L.R. 56/77 s.m.i.)

Tali interventi sono condizionati all'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, validati dall'Amministrazione Comunale (art. 9 N.d.A. P.A.I.)

In assenza di interventi di minimizzazione della pericolosità non sono, altresì, consentiti cambi di destinazione d'uso che implichino un aumento del carico antropico (nuove unità abitative). Nel caso di modesti interventi è ammesso il cambio di destinazione d'uso solo a seguito di indagini puntuale che individuino adeguate opere di riassetto, accorgimenti tecnici o interventi manutentivi da attivare per la riduzione del rischio.

In riferimento alle attività agricole, ad esclusione delle aree ricadenti in ambiti esondabili o in fascia di rispetto di corsi d'acqua, e di quelle ricadenti in ambiti di dissesti attivi I.s. o di processi distruttivi torrentizi o di conoide, o interessati da dissesto incipiente, è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale.

Tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili con minore pericolosità nell'ambito dell'azienda agricola, e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche, geognostiche dirette di dettaglio in ottemperanza al D.M. 14.01.2008 (detto "NTC-08").

La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione e alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

Il permesso di costruire potrà essere rilasciato solo a seguito dell'avvenuta realizzazione e collaudo delle suddette opere di minimizzazione della pericolosità.

Per le abitazioni isolate, ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, è consentita la manutenzione dell'esistente e, qualora fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali ampliamenti funzionali e di ristrutturazione. In questi casi le ristrutturazioni e gli ampliamenti verranno condizionati all'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a

definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.

La realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali, non altrimenti localizzabili, e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, non altrimenti localizzabili, saranno consentiti previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all'art.31 della L.R. 56/77.

E) Interventi edilizi ricadenti in Classe IIIb

La Classe III b identifica porzioni di territorio edificate ed aree intercluse interessate da condizioni di elevata pericolosità, dove gli interventi di sistemazione dell'edificato esistente devono essere affrontati mediante opere di riassetto territoriale.

In assenza di tali interventi sono ammesse solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico; non sono ammesse nuove edificazioni residenziali e/o produttive; per gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, è ammessa la realizzazione di ampliamenti funzionali e ristrutturazione.

Tali interventi sono condizionati all'esecuzione di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.

I cambi di destinazione d'uso che implichino un aumento di carico antropico (nuove unità abitative), sono ammessi solo a seguito della realizzazione di opere e/o accorgimenti tecnici e interventi manutentivi tali da consentire la minimizzazione della pericolosità, sulla scorta di adeguate indagini.

Il cambio di destinazione d'uso viene accordato a seguito delle realizzazione e verifica di tali opere.

La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione e alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

Il permesso di costruire potrà essere rilasciato solo a seguito dell'avvenuta realizzazione e collaudo delle suddette opere.

In assenza o parziale realizzazione delle opere infrastrutturali di mitigazione della pericolosità, ad esclusione delle aree ricadenti in perimetrazioni di dissesto a pericolosità molto elevata (Fa, Ee), sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, intendendo per aumento del carico antropico la realizzazione di nuove unità abitative (a, b, c, d, L.R. 56/77 s.m.i.).

Sono pertanto ammessi gli adeguamenti che consentano un più razionale utilizzo degli edifici esistenti, gli adeguamenti igienico funzionali.

L'attuazione delle previsioni urbanistiche riguardanti nuove opere o nuove costruzioni potrà essere avviata solo a seguito del completamento degli interventi necessari alla minimizzazione della pericolosità dell'area.

Nel caso in cui gli studi di compatibilità geomorfologica e le indagini ai sensi del D.M. 14.01.2008 (detto "NTC-08") individuino unicamente la necessità di interventi manutentivi, per quanto riguarda la realizzazione di opere esterne al lotto da edificare e, altresì, risultino determinanti ai fini della stabilità e minimizzazione della pericolosità interventi strettamente connessi alla nuova costruzione (fondazioni profonde, corpi di sostegno la cui realizzazione sia legata alla formazione degli scavi di imposta degli edifici, ecc.), il permesso di costruire potrà essere contestuale a quello delle opere infrastrutturali.

In ogni caso l'agibilità sarà condizionata alla totale realizzazione e collaudo delle opere di mitigazione della pericolosità ed alla stipula di atto di impegno al mantenimento della funzionalità delle opere di sistemazione idrogeologica (fossi di scolo, drenaggi, sistemazioni di ingegneria naturalistica, ecc.).

Nel caso di dissesti a carattere locale interessanti porzioni di fabbricati e, laddove gli studi di compatibilità geomorfologica e le indagini ai sensi del D.M. 14.01.2008 (detto "NTC-08") individuino la necessità di demolizione e ricostruzione con la realizzazione di fondazioni indirette e/o adeguate opere di sostegno (muro su pali e tiranti) ove non praticabile la rilocalizzazione è possibile la demolizione e la ricostruzione in loco.

Nelle aree esondabili le verifiche idrauliche dovranno essere estese ad ambiti circostanti sufficientemente ampi per valutare anche gli effetti derivanti dalla realizzazione delle nuove opere sull'edificato esistente, in ogni caso l'agibilità sarà condizionata alla totale realizzazione e collaudo delle opere di mitigazione della pericolosità ed alla stipula di atto di

impegno al mantenimento dell'officiosità delle opere di sistemazione idrogeologica (fossi di scolo, drenaggi, sistemazioni di ingegneria naturalistica, ecc.).

Le opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo) potranno essere gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati.

All'Amministrazione Comunale spetterà responsabilmente verificare che le stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.

Art. 85.4 – Limitazioni d'uso derivanti dalle attuali condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

Le aree interessate da fenomeni di dissesto sono classificate come segue, conformemente all'art. 9 N.d.A. P.A.I.:

- frane: Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),
Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),
Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata),
esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:
Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata.

Art. 85.4.1 – Frane – Interventi ammessi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12.10.2000, n. 279, convertito in L. 11.12.2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5.08.1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5.08.1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5.02.1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla

durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24/02/1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

Art. 85.4.2 – Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua – Interventi ammessi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12.10.2000, n. 279, convertito in L. 11.12.2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5.08.1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni culturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5.08.1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24.02.1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008 (detto "NTC-08"), volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

In ogni caso, all'interno dei settori perimetrati in dissesto (EeA – EbA – EmA) e nelle fasce di rispetto di corsi d'acqua con dissesti lineari (EeL – EbL – EmL), le quote esistenti devono essere mantenute. Non saranno quindi ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di verifica di compatibilità idraulica (Allegato 1 alla Direttiva Infrastrutture P.A.I.) che escluda interferenze con i settori limitrofi e con l'assetto del corso d'acqua.

Art. 85.5 – Norme per la tutela idrogeologica.

Art. 85.5.1 – Fasce di rispetto dei rii.

Nelle aree poste lungo l'intero reticolo idrografico, già perimetrati in classe IIIa in Tav.7, ricadenti in condizioni di elevata pericolosità areale e/o lineare, e comunque per una fascia non inferiore a 10 m. (art. 29 L.R. 56/1977), è vietato ogni nuovo intervento edilizio.

Tale fascia di rispetto, relativamente al reticolo privato riconducibile a rete di scolo artificiale (non demaniale né pubblico), ove ricadente all'interno di aree edificate o edificabili da P.R.G. e adeguatamente protette, può essere ridotta a 5 m. in applicazione del R.D. n. 368/1904 (art. 14 comma 7 N.d.A. PAI).

Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità senza aumento di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento di carico antropico.

Art. 85.5.2 – Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali.

Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili e dovranno essere definite opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche.

Art. 85.5.3 – Interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica.

Gli interventi di manutenzione del territorio fluviale e delle opere devono tutelare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardare e ricostituire la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie autoctone e la qualità ambientale e paesaggistica del territorio, tenendo conto anche delle risultanze della Carta della natura di cui all'art. 3, comma 3, della L. 16.12.1991, n. 394: "Legge quadro sulle aree protette". Gli interventi devono essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali, fatto salvo il rispetto delle esigenze di officiosità idraulica.

Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l'asportazione di materiale litoide dagli alvei devono essere conformi alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" approvata con D.P.C.M. 24.07.1998.

Art. 85.5.4 – Ambiti soggetti a ristagno di acque meteoriche.

Negli ambiti soggetti a ristagno di acque meteoriche non sarà permesso, in assenza di interventi compensativi, modificare le altimetrie locali, ridurre le aree di invaso, incrementare i tempi di corravazione, incrementare il coefficiente di deflusso.

Art. 85.5.5 – Opere di attraversamento.

Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel P.S.F.F. e nel P.A.I., devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

La copertura dei corsi d'acqua principali e del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non è ammessa in nessun caso.

Le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifiche delle portate.

Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari.

Nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.

Art. 85.5.6 – Compatibilità delle attività estrattive.

Le attività estrattive al di fuori del demanio sono individuate nell'ambito dei piani di settore o di equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali i quali devono garantire la compatibilità delle stesse con le finalità del P.A.I.

Nelle more di approvazione dei Piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, i progetti delle attività di cava devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologica-ambientale.

TABELLA DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO NELLE VARIE CLASSI DI PERICOLOSIÀ

	Arearie esterne alle perimetrazioni di riassetto	Arearie ricadenti all'interno di perimetrazioni di riassetto a pericolosità elevata (Fq – Eb)	Arearie ricadenti all'interno di perimetrazioni di riassetto a pericolosità molto elevata (Fa – Ee)
I	a-b-c-d-e-f-g D.M. 14.01.2008 (detto "NTC-08") (*) a-b-c-d-e-f-g prescrizioni geologiche		
II			a
IIIa-III non differenziata (edifici isolati)	a-b-c-d Ammessi anche modesti ampliamenti e completamenti (suffragati da idonei studi geologici di fattibilità), nonché limitati incrementi del carico antropico, solo se strettamente legati alla attività agricola e se in assenza di alternative praticabili; non è in ogni caso ammessa la trasformazione della residenza in attività che comportino la presenza di addetti o pubblico.	a-b-c Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici o pertinenze, ancorché rurali; non sono ammessi incrementi di carico antropico; non è ammessa la trasformazione di volumi non residenziali in residenza; non è ammessa la trasformazione della residenza in attività che comportino la presenza di addetti o pubblico.	
IIIb Senza opere di riassetto territoriale	a-b-c-d Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici o pertinenze, ancorché rurali; non sono ammessi incrementi di carico antropico; non è ammessa la trasformazione di volumi non residenziali in residenza; non è ammessa la trasformazione della residenza in attività che comportino la presenza di addetti o pubblico.	a-b-c Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici o pertinenze, ancorché rurali; non è ammessa la trasformazione di volumi non residenziali in residenza; non è ammessa la trasformazione della residenza in attività che comportino la presenza di addetti o pubblico.	a
IIIb Con opere di riassetto territoriale (e avvenuta minimizzazione del rischio)	a-b-c-d-e-f (vedi tabelle specifiche paragrafo 12.4 della relazione geologico-technica redatta dal dott. Foglino) Con prescrizioni geologiche e manutenzione delle opere di riassetto	a-b-c (vedi tabelle specifiche paragrafo 12.4 della relazione geologico-technica redatta dal dott. Foglino) Da valutare caso per caso la possibilità di d-e-f- con prescrizioni geologiche e manutenzione delle opere di riassetto	a-b-c (vedi tabelle specifiche paragrafo 12.4 della relazione geologico-technica redatta dal dott. Foglino) Non ammessi incrementi di carico antropico e la trasformazione di volumi non residenziali in residenza; in ogni caso necessaria manutenzione delle opere di riassetto.
IIIc	Provvedimenti L.445 del 9/7/1908		

(*) Il richiamo al D.M.L.P. 14.01.2008 (detto "NTC-08") è da intendersi comunque valido in tutte le casistiche, anche laddove non esplicitato nella precedente tabella.

TIPI DI INTERVENTI EDILIZI (VEDI ANCHE CIRC. P.G.R. DEL PIEMONTE N.5/SG/JRB DEL 27/4/1984

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico-funzionale
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia
- Ristrutturazione urbanistica
- Ampliamenti e completamenti in aree parzialmente edificate
- Nuovo impianto in aree inedificate

Art. 85.6 – Individuazione tipologica degli interventi di minimizzazione della pericolosità delle classi IIIb individuate in Tav. 7

Al fine di fornire indirizzi utili per gli interventi di minimizzazione della pericolosità e riassetto idrogeologico nell'ambito delle aree omogeneamente classificate III b, vengono di seguito fornite nella tabella seguente le linee guida relative alle indagini di progetto e alle tipologie di intervento.

N AREE IIIb	IDENTIFICA- ZIONE AREA IIIb	CARATTERI MORFOLOGICI	INDAGINI DI PROGETTO	TIPOLOGIE RIASSETTO PREVEDIBILI	INTERVENTI DI INTERVENTI	DI INTERVENTI VIETATI E/O PRESCRIZIONI
1	A S del centrico in fascia superiore di versante al margine di un dissesto attivo di tipo composito.	Area collinare posta nella Loc. V.Ila Cascinetta	Studi geologici geomorfologici di dettaglio, indagini geognostiche, monitoraggio geotecnico e verifiche di stabilità del versante.	Sistemazione versante, disciplinamento acque di ruscellamento meteorico, di gronda e scarico dei fabbricati, drenaggio dei terreni di copertura, consolidamenti e sottofondazioni, opere di sostegno.	idrogeologica di gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia, nonché modesti ampliamenti e completamenti, a seguito dell'esito dei monitoraggi a cura dei richiedenti, con prescrizioni geologiche e manutenzione delle opere di riassetto.	A seguito della realizzazione degli interventi sono consentiti di A seguito prescrizioni ARPA Piemonte con prot. n. 48227/16 del 05/05/2009, anche a seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale, la norma di riferimento resterà limitata a quella dell'art. 9 delle Nda del PAI (art. 7 di cui al § 15 della relazione geologico-tecnica): in tali aree non sarà possibile prevedere alcun intervento di ristrutturazione, ampliamento, completamento o nuovo impianto.
2	A S del centrico lungo la strada per Castagnola.	Area collinare posta nella fascia superiore di versante, interessata da un dissesto attivo di tipo composito.	Studi geologici geomorfologici di dettaglio, indagini geognostiche, monitoraggio geotecnico e verifiche di stabilità del versante.	Sistemazione versante, disciplinamento acque di ruscellamento meteorico, di gronda e scarico dei fabbricati, drenaggio dei terreni di copertura, consolidamenti e sottofondazioni, opere di sostegno.	idrogeologica di gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia, nonché modesti ampliamenti e completamenti, a seguito dell'esito dei monitoraggi a cura dei richiedenti, con prescrizioni geologiche e manutenzione delle opere di riassetto.	A seguito della realizzazione degli interventi sono consentiti di A seguito prescrizioni ARPA Piemonte con prot. n. 48227/16 del 05/05/2009, anche a seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale, la norma di riferimento resterà limitata a quella dell'art. 9 delle Nda del PAI (art. 7 di cui al § 15 della relazione geologico-tecnica): in tali aree non sarà possibile prevedere alcun intervento di ristrutturazione, ampliamento, completamento o nuovo impianto.
3-4-5- 6	A SE del con- centrico in Loc. C. Crovi, C. Peasso e zona limitrofa.	Aree collinari poste nella fascia mediana di versante soggette a dissesti quiescenti di tipo composito.	Studi geologici geomorfologici di dettaglio, indagini geognostiche, monitoraggio geotecnico e verifiche di stabilità del versante.	Sistemazione versante, disciplinamento acque di ruscellamento meteorico, di gronda e scarico dei fabbricati, drenaggio dei terreni di copertura, consolidamenti e sottofondazioni, opere di sostegno.	idrogeologica di gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia, nonché modesti ampliamenti e completamenti, a seguito dell'esito dei monitoraggi a cura dei richiedenti, con prescrizioni geologiche e manutenzione delle opere di riassetto.	A seguito della realizzazione degli interventi sono consentiti di A seguito prescrizioni ARPA Piemonte con prot. n. 48227/16 del 05/05/2009, anche a seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale, la norma di riferimento resterà limitata a quella dell'art. 9 delle Nda del PAI (art. 8 di cui al § 15 della relazione geologico-tecnica): in tali aree non sarà possibile prevedere alcun intervento di ristrutturazione, ampliamento, completamento o nuovo impianto.
7	Ad E di C. Villa lungo la ex SP 166 per Bosio	Area interessata da dis- sesto legato alla dinami- ca del reticolo idrografico minore; processo lineare di intensità molto elevata EeL sul Rio Polverino	Studi geomorfologici e idrologico idraulici di dettaglio, verifica delle sezioni di deflusso con l'obiettivo di mantenere e migliorare la funzionalità idraulica.	Sistemazione idraulica delle sponde, adeguamento sezioni di deflusso, pulizia dell'aliveo.	versante, eventuali opere di difesa, sistemazione idraulica delle sponde, adeguamento sezioni di deflusso,	A seguito della realizzazione degli interventi di riassetto, esternamente a tale ambito EeL sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, nonché gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli stessi, senza aumenti di superficie e volume.

8	Bagni Sulfurei lungo la ex SP 166 per Bosio	Area interessata da dissesto legato alla dinamica del reticollo idrografico minore; processo lineare di intensità molto elevata Ee _L	Studi geomorfologici e idrologico idraulici di dettaglio, verifica delle sezioni di deflusso con l'obiettivo di mantenere e migliorare la funzionalità idraulica.	Sistemazione idrogeologica di versante, eventuali opere di difesa, sistemazione idraulica delle sponde, adeguamento sezioni di deflusso, pulizia dell'alveo	A seguito prescrizioni ARPA Piemonte con prot. n. 4822/7/16 del 05/05/2009, anche a seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale, la norma di riferimento resterà limitata a quella dell'art. 9 delle NdA del PAI: in tali aree non sarà possibile prevedere alcun intervento di ristrutturazione, ampliamento, completamento o nuovo impianto.
9	A W di C.se Carbonasca, in sponda destra del T. carbonasca	Area interessata da dissesto lineare di intensità elevata Ee _L , al piede di una frana attiva di tipo composito posta sul versante in sponda sinistra.	Studi geomorfologici e idrologico idraulici di dettaglio, verifica sezioni di deflusso con l'obiettivo di mantenere e migliorare la funzionalità idraulica; indagini geognostiche, monitoraggio geotecnico e verifiche di stabilità del versante	Sistemazione idrogeologica di versante, eventuali opere di difesa, sistemazione idraulica delle sponde, adeguamento sezioni di deflusso, pulizia dell'alveo	A seguito della realizzazione degli interventi di riassetto sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, nonché gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli stessi, senza aumenti di superficie e volume.
10-11	A E di Loc. Bagni Sulfurei, in sponda ds del Lemme	Area interessata da dissesto areale di intensità elevata Ee _A .	Studi geomorfologici e idrologico idraulici di dettaglio, verifica delle sezioni di deflusso con l'obiettivo di mantenere e migliorare la funzionalità idraulica.	Sistemazione idrogeologica di versante, eventuali opere di difesa, sistemazione idraulica delle sponde, adeguamento sezioni di deflusso, pulizia dell'alveo	A seguito prescrizioni ARPA Piemonte con prot. n. 4822/7/16 del 05/05/2009, anche a seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale, la norma di riferimento resterà limitata a quella dell'art. 9 delle NdA del PAI (art. 8 di cui al § 15 della relazione geologico-tecnica): in tali aree non sarà possibile prevedere alcun intervento di ristrutturazione, ampliamento, completamento o nuovo impianto.
12	Al margine nord-orientale dell'abitato di Voltaggio presso C. villa	Area collinare posta nella fascia medio-interiore di versante caratterizzato da elevata accività, associata a dinamica del reticollo idrografico minore; processo lineare di intensità molto elevata Ee _L	Studi geologici geomorfologici di dettaglio, indagini geognostiche, monitoraggio geotecnico e verifiche di stabilità del versante. Studi geomorfologici e idrologico idraulici di dettaglio, verifica delle sezioni di deflusso con l'obiettivo di mantenere e migliorare la funzionalità idraulica.	Sistemazione idrogeologica di versante, eventuali opere di difesa, sistemazione idraulica delle sponde, adeguamento sezioni di deflusso, pulizia dell'alveo.	A seguito della realizzazione degli interventi di riassetto sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, nonché gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli stessi, senza aumenti di superficie e volume.
13	Presso il centro, immediatamente a S di Loc. Bagni Sulfurei	Area interessata da dissesto legato alla elevata accività, rappresentata da un orlo scarpata morfologica.	Studi geologici geo-morfologici di dettaglio, indagini geognostiche, monitoraggio geotecnico e verifiche di stabilità della scarpata morfologica.	Sistemazione idrogeologica di versante, disciplinamento acque di ruscellamento meteorico, di gronda e scarico dei fabbricati, drenaggio dei terreni di copertura, consolidamenti e sottofondazioni, opere di sostegno.	A seguito della realizzazione degli interventi sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia, nonché modesti ampliamenti e completamenti, a seguito dell'esito dei monitoraggi a cura dei richiedenti, con prescrizioni geologiche e manutenzione delle opere di riassetto.

14	Presso Ca di Cecco (concentrico)	Loc. Area collinare posta al bordo della scarpata morfologica, interessata da un dissesto attivo di tipo composito.	Studi geologici geomorfologici di dettaglio, indagini geognostiche, monitoraggio geotecnico e verifiche di stabilità del versante.	Sistemazione idrogeologica di versante, disciplinamento acque di ruscellamento meteorico, di gronda e scarico dei fabbricati, drenaggio dei terreni di copertura, consolidamenti e sottofondazioni, opere di sostegno.	A seguito della realizzazione degli interventi sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia, non sono ammessi aumenti di carico antropico e la trasformazione di volumi non residenziali in residenza; in ogni caso è necessaria la manutenzione delle opere di riassetto.
15	Presso Bagni Sulfurei	Loc. Area interessata da dissesto areale di intensità elevata EbA.	Studi geomorfologici e idrogeologici idraulici di dettaglio, verifica delle sezioni di deflusso con l'obiettivo di mantenere e migliorare la funzionalità idraulica.	Sistemazione idrogeologica di versante, eventuali opere di difesa, sistemazione idraulica delle sponde, adeguamento sezioni di deflusso, pulizia dell'alveo	A seguito della realizzazione degli interventi sono consentiti interventi esclusivamente di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, nonché gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli stessi, senza aumenti di superficie e volume.
16	Presso Ruffo	C. Area collinare posta nella fascia medio-inferiore di versante caratterizzato da elevata accività	Studi geologici geo-morfologici di dettaglio, indagini geognostiche, monitoraggio geotecnico e verifiche di stabilità del versante.	Sistemazione idrogeologica di versante, disciplinamento acque di ruscellamento meteorico, di gronda e scarico dei fabbricati.	A seguito della realizzazione degli interventi sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia, nonché modesti ampliamenti e completamenti, a seguito dell'esito dei monitoraggi a cura dei richiedenti, con prescrizioni geologiche e manutenzione delle opere di riassetto.

Art. 86 – Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico.

In sede di rilascio dei Permessi di costruire o di presentazione di S.C.I.A. e/o di D.I.A. il progetto dovrà essere redatto, in relazione alla prevenzione del rischio sismico, in conformità a quanto previsto dalla normativa sismica (D.P.R. n. 380/2001, O.P.C.M. 3274/2003, O.P.C.M. 3316/2003, O.P.C.M. 3431/2005, D.P.C.M. 3685 del 21.10.2003, L.R. 28/2002, L.R. 19/85, D.G.R. 64-11402 del 23.12.2003, D.G.R. 61-11017 del 17.11.03, D.G.R. 49-42336 del 21.03.1985, Circolare P.G.R. n. 1/DOP del 27.04.2004, D.G.R. 11-13058 del 19.01.2010 così come integrata dalla D.G.R. 28-13422 del 01.03.2010) ed in conformità ai disposti del D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni.

Decorsi i termini previsti dell'art. 2 dell'Ordinanza 3274/2003 e s.m.i. e del nuovo D.M. 23.09.2005 "Norme tecniche per le costruzioni", (comunicato della Regione Piemonte - BUR n.45 del 10/11/05) si dovrà tener conto delle specifiche norme tecniche allegate ai suddetti atti normativi sia nella fase di scelta dei criteri di progettazione e di dimensionamento delle fondazioni sia nella successiva fase di verifica delle stesse, si richiama la O.P.C.M. 3431/2005.

Si richiamano, come facenti parte integrante della variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008, la tavola n. 8 "Carta di suscettività all'amplificazione sismica" e la relazione geologico-tecnica facente parte del fascicolo "Elaborati geologici di adeguamento in zona sismica 3 e aree di nuovo impianto: Relazione geologico-tecnica" contenente anche le schede delle aree di nuovo impianto. Entrambi gli elaborati sono stati redatti ai sensi della D.G.R. 2/19274 del 08.03.1988.

Detti elaborati, unitamente alle schede di dettaglio delle aree di nuovo impianto (III^a fase della Circ. 7/LAP/1996), alla relazione geologico-tecnica di P.R.G.I. ed alla cartografia tematica prevista per le verifiche di compatibilità P.A.I., costituiscono l'insieme dei documenti di natura geologica e sismica a supporto del progetto di variante strutturale dello strumento urbanistico del Comune di Voltaggio.

In particolare, gli "Elaborati geologici di adeguamento in zona sismica 3 e aree di nuovo impianto: Relazione geologico-tecnica" e la Tavola n. 8 "Carta di suscettività all'amplificazione sismica" riportano alcuni elementi che concorrono a definire la risposta sismica locale.

In sede di progetto presentato ai sensi della normativa sismica si dovrà tenere conto dei contenuti sia delle tavole sia del relativo commento.

Le indicazioni desunte dalle analisi del territorio condotte dovranno essere considerate quale base conoscitiva per gli approfondimenti necessari ai fini della pianificazione a scala di piano esecutivo. In particolare si richiamano come facenti parte delle presenti norme i paragrafi 2-2.1-2.2-2.4-2.5-2.6.1-2.6.2-2.6.3-2.6.4 della Relazione geologico-tecnica facente parte del fascicolo "Elaborati geologici di adeguamento in zona sismica 3 e aree di nuovo impianto: Relazione geologico-tecnica".

Ulteriori indagini, finalizzate alla corretta definizione dei parametri che concorrono alla valutazione della suscettività sismica locale, dovranno essere previste in ottemperanza a quanto indicato nel D.M. 14.01.2008, con particolare riferimento alle procedure di assegnazione dei fattori di amplificazione locale.

Le indagini dovranno essere articolate in funzione delle necessità specifiche di ogni sito al fine di definire con accuratezza gli elementi di seguito indicati:

- o Natura e spessore coltri (predisposizione a fenomeni di liquefazione e densificazione).
- o Assetto strutturale (giacitura substrato e lineamenti tettonici).
- o Elementi morfologici (dissesti, acclività, scarpate).
- o Elementi idrogeologici (soggiacenza della falda).

TITOLO V – PARAMETRI EDILIZI, DEFINIZIONI INTEGRATIVE, NORME FINALI E TRANSITORIE.

CAPO I – PARAMETRI EDILIZI E DEFINIZIONI INTEGRATIVE.

Art. 87 – Tipologie edilizie.

- a) **VILLINO:**
Casa unifamiliare di tipo medio, isolata nel proprio lotto di terreno, sistemato a verde.
- b) **VILLA URBANA UNI-BIFAMIGLIARE:**
Edificio uni-bifamiliare di tipo signorile che sorge isolato nel proprio lotto di terreno, sistemato a verde pregiato (parco).
- c) **VILLA CON TORRETTA:**
Si definisce tipologia a "torretta" l'edificazione in genere uni-bifamiliare con copertura tradizionale a falde interrotta da un volume emergente di piccole dimensioni (circa mq. 20 di superficie utile lorda) con copertura piana o a falde.
Ove il P.R.G.I. consenta l'utilizzo di questa tipologia per le nuove edificazioni o per le modifiche ammesse per il patrimonio edilizio esistente l'altezza massima virtuale per il volume a "torretta" potrà essere in deroga all'altezza massima: il progetto dovrà essere corredata da elaborati planovolumetrici (assonometria dell'edificio e dell'intorno) dimostranti il corretto inserimento del nuovo volume nel contesto.
- d) **EDIFICIO PLURIFAMIGLIARE A SCHIERA:**
Edificio abitativo per più famiglie costituito da una fila o serie di alloggi, separati e indipendenti, ma affiancati l'un l'altro, aventi in comune - a due a due - un muro divisorio.
- e) **PALAZZOTTO PLURIFAMIGLIARE IN LINEA:**
Edificio plurifamiliare con distribuzione in linea (un corpo scala serve due alloggi per piano) ed in genere con dimensione orizzontale prevalente. Con il termine "palazzotto" si vuole indicare l'edificazione di ridotte dimensioni volumetriche ed il carattere signorile per le finiture.
- f) **EDIFICIO IN LINEA:**
Edificio plurifamiliare con distribuzione in linea (un corpo scala serve due alloggi per piano) ed in genere con dimensione orizzontale prevalente.
- g) **EDIFICIO PLURIFAMIGLIARE A BLOCCO:**
Edificio plurifamiliare con distribuzione a blocco (un corpo scala serve più di due alloggi).
- h) **EDIFICIO PLURIFAMIGLIARE A TORRE:**
Edificio plurifamiliare multipiano a schema distributivo centrale con due o più alloggi per piano, la cui dimensione verticale prevale sulle dimensioni orizzontali.
- i) **EDIFICIO A TIPOLOGIA RURALE:**
Edificio mono o plurifamiliare con tipologia compositiva rurale intendendosi con tale termine la sintesi delle seguenti caratteristiche:
 - composizione di semplici volumi, con manica in genere non oltre mt.5;
 - impianti a C o a L costituiti da porzioni residenziali e porzioni destinate a locali di servizio (es. fienile);
 - materiali di finitura tradizionali.

Art. 88 – Parametri edilizi e definizioni supplementari.

- a) **Altezza degli edifici produttivi.**
L'altezza degli edifici produttivi corrisponde alla distanza che intercorre tra la linea di spiccato (così come definito dal Regolamento Edilizio) e il piano orizzontale tangente all'intradosso della trave di copertura dell'edificio o alla gronda se a quota più elevata.
- b) **Distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (Dp):** è la distanza minima che separa le pareti misurata lungo una perpendicolare al filo esterno della parete finestrata e il filo esterno delle pareti antistanti; si applica nel caso di confrontanza diretta tra pareti.
- c) **Superficie utile lorda di edifici a destinazione artigianale, industriale, commerciale e agricola.**

La superficie utile lorda (Sul) è data dalla somma di tutte le superfici, comprese quelle di abitazione, di calpestio di tutti i piani compresi gli interrati e/o seminterrati, misurate:

- al lordo delle murature e tramezzature e al netto della proiezione, su ogni piano, degli elementi distributivi o funzionali verticali (ascensori, scale, ecc.);
- al netto dei corpi a sbalzo non coperti che aggettano meno di 1,50 m..

Resta inteso che nel caso di edifici a destinazione agricola si dovrà fare riferimento a due diversi calcoli di superficie utile lorda: uno riferito alla superficie destinata alla residenza e ai relativi accessori ed uno riferito alle costruzioni al servizio delle attività agricole.

d) Definizione di sagoma.

Si definisce sagoma la figura geometrica solida che racchiude l'involucro esterno dell'edificio comprendente la copertura, gli elementi aggettanti, le scale esterne, le pensiline e le logge rientranti. Non modificano le sagome, pertanto non ne fanno parte gli elementi esclusi dal filo di fabbricazione di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento Edilizio.

e) Limite del centro abitato (C --- A).

Individua la delimitazione del centro abitato così come definita dall'art. 4 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285).

f) Ai fini della richiesta di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lettera g), per bosco si intende un terreno coperto da vegetazione arborea e/o arbustiva e/o cespugliati di specie forestale, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo, le cui caratteristiche corrispondono ai disposti dell'art. 2 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 227 così come integrata dall'art. 3 della L.R. 10.02.2009 n. 4.

CAPO II – NORME FINALI.

Art. 89 – Deroghe.

Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della L. 07.08.1990 n. 241.

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza della costruzione e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli art. 7, 8 e 9 del Decreto Ministeriale 02.04.1968 n. 1444.

Art. 90 – Varianti al P.R.G.I..

Sono ammesse varianti al P.R.G.I. con le procedure e modalità previste dal D.P.R. 08.06.2001 n. 327, art. 10, e dalla L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. – art. 17, nonché, per gli impianti produttivi, dall'art. 5 del D.P.R. 20.10.1998 n. 447.

Art. 91 – Norme in contrasto.

Ogni norma disposta dagli strumenti urbanistici vigenti e dal Regolamento Edilizio che risulti in contrasto con gli elaborati di contenuto prescrittivo del P.R.G.I. o che dia adito a controversie interpretazioni, è sostituita da quanto stabilito dal P.R.G.I., fatti salvi i disposti delle Leggi regionali e statali in materia di salvaguardia.

CAPO III – NORME TRANSITORIE.

Art. 92 – Domanda di concessione.

(stralciato)

Art. 93 – Requisiti di abitabilità.

(stralciato)

Art. 94 – Norme transitorie.

(stralciato)

TABELLA 1 CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (In applicazione dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 144/98, dell'art. 1, commi 1 e 2 della L.R. n. 28/99 e degli art.li 1 e 2 della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 così come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006)

Zona urbanistica	Destinazione urbanistica d'uso	Classificazione della zona di insediamento commerciale D.C.R. 563-13414 / 59-10831	Destinazione commerciale d'uso	Superficie massima di vendita
A1	Aree ed edifici di interesse storico/ambientale	- porzione inserita in addensamento storico rilevante A1	Esercizi di vicinato M-SAM 1 M-SE 1	Fino a 150 mq. Tra 151 mq. e 250 mq. Tra 151 mq. e 400 mq.
		- porz. non inserita in addensamento storico rilevante A1	Esercizi di vicinato	Fino a 150 mq.
B1	Aree residenziali a capacità insediativa esaurita	- porz. non inserita in addensamento storico rilevante A1	Esercizi di vicinato	Fino a 150 mq.
B2	Aree residenziali di completamento	- porz. non inserita in addensamento storico rilevante A1	Esercizi di vicinato	Fino a 150 mq.
C1	Aree residenziali di nuovo impianto	- porz. non inserita in addensamento storico rilevante A1	Esercizi di vicinato	Fino a 150 mq.
C2	Aree residenziali a piano esecutivo convenzionato	- porz. non inserita in addensamento storico rilevante A1	Esercizi di vicinato	Fino a 150 mq.
D1	Aree di nuovo impianto destinate ad impianti artigianali	- porz. non inserita in addensamento storico rilevante A1	Esercizi di vicinato	Fino a 150 mq.
D2	Aree ed impianti produttivi industriali ed artigianali esistenti confermati	- porz. non inserita in addensamento storico rilevante A1	Esercizi di vicinato	Fino a 150 mq.
D3	Aree ed impianti produttivi esistenti da recuperare	- porz. non inserita in addensamento storico rilevante A1	Esercizi di vicinato	Fino a 150 mq.
F2/a1	Aree per l'istruzione primaria	- porzione inserita in addensamento storico rilevante A1	Esercizi di vicinato M-SAM 1 M-SE 1	Fino a 150 mq. Tra 151 mq. e 250 mq. Tra 151 mq. e 400 mq.
F2/b	Aree per attrezzature di interesse comune	- porzione inserita in addensamento storico rilevante A1 - porz. non inserita in addensamento storico rilevante A1	Esercizi di vicinato M-SAM 1 M-SE 1 Esercizi di vicinato	Fino a 150 mq. Tra 151 mq. e 250 mq. Tra 151 mq. e 400 mq. Fino a 150 mq.
F2/e	Aree a parcheggio	- porzione inserita in addensamento storico rilevante A1 - porz. non inserita in addensamento storico rilevante A1	Esercizi di vicinato M-SAM 1 M-SE 1 Esercizi di vicinato	Fino a 150 mq. Tra 151 mq. e 250 mq. Tra 151 mq. e 400 mq. Fino a 150 mq.